DELLA

LIBERTÀ ED EGUAGLIANZA

DEGLI UOMINI

NELL' ORDINE NATURALE E CIVILE.

Et ut imperium evertant,
libertatem præferunt.

Tacit. Ann. XVI.

MDCCXC.

Con licenza de' Superiori.

INTRODUZIONE.

UNA furiosa moltitudine di baccanti scorrendo per una delle più grandi, ed illustri Metropoli dell' Europa, inferocendo contro de' suoi simili, ed insultando il proprio Re, di cui la Nazione è stata sempre idolatra, va ora gridando *Libertà*, *Eguaglianza*. Proprietà usurpate, Ordini e Civici, ed Ecclesiastici oppressi, Diritti, acquistati coi mezzi i più legittimi, disturbati, Sangue di innocenti Cittadini barbaramente uccisi, che scorre per le pubbliche piazze, Tempj sacrosanti della Religione più pura profanati dalle laidezze di una sozza, e sfrontata plebaglia, sono i gloriosi effetti di una ingiusta Libertà, le mozioni, e le sanzioni di una Eguaglianza ribelle, ed irreligionaria. Si penerá a crederlo, ma è pur troppo una veritá, di cui l' esperimento è toccato agl' infelici nostri giorni, che in un Secolo, nel quale le scienze sono arrivate al più alto gra-

 do,

do, e la cultura ha civilizzate le stesse barbare Nazioni, si discorra, e si raziocini senza principj, o con dati i più falsi, ed insussistenti, si operi poi con una ferocia maggiore di quella di un Goto, e senza quei rapporti di natura, dai quali si vergogna discostarsi lo stesso Groelandese. Scemerà però d'assai la meraviglia, quando si voglia riflettere all'origine di sì manifesta contradizione di teorie, e di pratica. L' Uomo, quell' Animale ragionevole, il quale per ragione di sua superbia si è sempre vergognato di non potere conoscere tutto, e si è lusingato di potere tutto bene operare senza il freno di quelle leggi, che sono inalterabili, ed inamovibili, venendoci immediatamente da Dio, Ente immutabile, infallibile, conoscendo di aver' egli un' immediata origine da questo Ente perfettissimo con il dono della ragione, per cui signoreggia agli altri Animali tutti, e si assoggetta la terra, si è dato ad intendere di tutto potere operare, e conoscere col solo ajuto di questo dono particolare, e sublime. Scosso pertanto qualunque freno d'Autoritá, e di Religione, si é posto a dommatizzare con una

Fi.

Filosofia cavillosa, all'esperienza, ed all' intimo sentimento opposta, con il qual modo avendo pervertita la mente, con somma facilità passò a corrompere il cuore, operando con una licenza sfrenata eguale alla sua irreligione. Una sorprendente quantitá di libri ripieni di false massime distruggitrici della Religione, e contrarie alla morigeratezza, ed al regolamento de' costumi, hanno inondato l'Europa, il fuoco incomiciato negli ultimi secoli a noi vicini dai Settarj del Settentrione, si è sparso nei Regni i più Cristiani, e Cattolici; l' incendio si è miserabilmente dilatato ai nostri giorni, con tal'energia, e rapiditá, che giá minaccia di volere tutto ingojare, e gettare nel vortice profondo della Irreligione, e dell' Anarchia.

La considerazione di mali si luttuosi dà un giusto motivo a chiunque ha sentimento di umanità di andarne a rintracciare la cagione, per disingannare in qualche modo quegl' infelici, che si lasciano sorprendere dalle voci lusinghiere di questi empj Scrittori, i quali solleticando la superbia dell' uomo, tentano

di

di persuaderlo , essere ognuno indipendente , e non essere stata introdotta l'ineguaglianza, gli ordini distinti , le preminenze fra gli uomini , se non che dall'ambizione, e dalla tirannia d'alcuni pochi,non solo sulle estrinseche azioni dei loro simili , ma ancora sul cuore, e sulla mente dei medesimi . Per vedere di atterrare un mostro di dottrina , di legislazione , e di massime tanto rovinoso , ed abbominevole nell' umana Società , niente è più al caso , che riscontrare la Storia dell' uomo , analizzare la di lui naturale libertà , e la pretesa indipendenza, risalire all' origine di qualunque società , e di ogni genere di autoritá , e potere nella medesima .

Ma siccome sarebbe questo un' affare di lunga e difficile impresa , qualora a parte a parte si volessero esaminare questi capitali punti della vita , e dell'essere dell' uomo, nè si verrebbe a rimediare in qualche parte al gran danno apportato dalle Operette di picciola mole , e da quei libercoli , che l' avarizia tipografica fa scorrere per le mani di ognuno , perciò si è stimato bene di opporre a queste tenebrose operette altra parimente di picciola

colo volume, per non affaticare la mente, e l'attenzione dei leggitori. Non però a guisa delle medesime si tralascierà di provare con sode ragioni quanto si proporrá, ma discutendosi l'assunto, secondo il detto de' Latini, *per suprema tantum capita*, se ne leveranno le dimostrazioni dall'intrinseca natura della cosa, facendosi uso dei lumi di quegli autori, i quali per la maggior parte esaminarono l'Uomo, le di lui proprietá, ed il di lui stato con spirito filosofico, e con sodi principj di pubblica Gurisprudenza. Non è però, che ancora alcuni di questi, benchè sommi e saggi, non abbiano dato in qualche scoglio, e forse non indifferente, del che facilmente può esserne stata la cagione, l'essersi costoro troppo allontanati dalla vera, e sicura Storia del genere umano, ed il non aver fatto della medesima tutto quell' uso, che è necessario da farsi. Questa è la Storia, che abbiamo nei Libri Sagri, specialmente nella Genesi. Prescindendosi ancora da qualunque autorità infallibile, che è propria di questa Storia, dalla quale però non devono mai prescindere coloro, che ammettono la Religione Rivelata, e riguar-

guardandosi Mosè, ancora come solo Istorico, noi ritroveremo nei suoi detti, e nelle sue narrazioni quel vantaggio, e quella sicurezza, che di gran lunga è maggiore di quella, che ricavar si possa dalla veracità, e genuinitá di qualunque altro Istorico, e dalle cognizioni di quanti hanno scritto sopra l' origine, e l' essere dell' Uomo, e della societá umana. Per tali motivi si è creduto, di non doversi mai abbandonare una guida tanto sicura, e nella massima parte ancora unica, e sola.

In fine si avverta, che in quest' Opuscolo non si degradano le due eccellenti qualità dell' uomo l' Eguaglianza, e la Libertà, ma bensì si pongono nel di loro vero aspetto, ed in quel modo, che sono compatibili con un' Ordine civile ben regolato, e degno di una Religione pura, e santa, quale è quella de' Cristiani, per opporsi in questo modo agli attentati dell' Anarchia, e della Irreligione, le quali da qualche tempo mettendo fuori il loro torbido capo dai profondi abissi, si sforzano colla cabala la più ignominiosa, ed empia di venire a signoreggiare nelle più colte, e religiose Nazioni d' Europa.

C A-

CAPITOLO I.

Quale sia la Libertà, e l'Eguaglianza negli Uomini, e quale la di loro Ineguaglianza, e Subordinazione nella Società.

I.

ALlorchè s' intraprende a parlare dei doni, e delle qualità, delle quali qualunque soggetto è arricchito, e fregiato, fa d'uopo, che questi doni, e queste qualità non si riguardino assolutamente, e da se sole, ma nel soggetto, di cui si deve parlare, e con tutte le relazioni, che hanno, e possono avere i doni, e le qualità stesse con quello, il quale va delle medesime rivestito, come altresì si devono avere in considerazione i rapporti tutti, che il soggetto può avere con altri. Volendosi al presente parlare delle due sublimi qualità, le quali risplendono nella natura umana, della Libertà, e della Eguaglianza, sarà indispensabile l' osservarle quali sono

 uni-

unite agli altri attributi, e proprietà intrinseche dell'uomo, ed in quei rapporti tutti, che l' uomo ha coll'altro uomo, e con ogni altro essere, e non si dovranno considerare da se sole, e nel generico senso, che possono dare due termini vaghi, ed incerti allora-quando applicati non sono ad alcun soggetto.

II.

La libertà, e l' eguaglianza non sono nell' uomo due qualità cieche, e brutali, ma bensì quali convengono ad un'Ente ragionevole. Imperciocchè fu dall' Autore della natura data all' uomo non solo la libertà d'agire, e di pensare, con l' eguaglianza di natura, la quale riscontrasi in ogni essere della medesima specie, ma ancora la Ragione Regina, e Maestra di ogni umana operazione, per mezzo della quale ogni umana libertà è diretta al suo fine, ogni eguaglianza di natura è circoscritta, e modificata dai rapporti necessarj all' uomo ragionevole. Parlandosi pertanto di libertà, e d' eguaglianza dell'uomo, non potrà prescindersi dalla considerazione della ragionevolezza, attributo intrinseco ed inerente all' umana specie. L' Uomo fu dotato di questo sovrano lume della ragione, affinchè ne facesse uso nella scel-

ſcelta di ciò, che lo conduce alla felicità, e nel tenere giuſtamente lontano da ſe ſteſſo tutto ciò, che glie la poteſſe impedire. L'Uomo è libero, perchè non è coſtretto da una muta natura, e da un'inſtinto qualunque ad un oggetto piuttoſto, che ad un'altro, e perchè nel tempo ſteſſo è padrone, ed arbitro ragionevole della ſcelta de' propoſti oggetti.

III.

Siccome poi queſto dono è ſtato egualmente conceduto dalla natura, cioè da Iddio di lei Autore ad ogni individuo della ſpecie umana, e nel modo ſteſſo ognuno è ſtato egualmente aſſoggettato al deſiderio, ed alla brama di poſſedere quanto fa di biſogno per mantenere il proprio individuo, e la ſpecie ancora, oſſia col rimuovere ciò, che tenderebbe alla diſtruzione dell' uno, e dell' altra, oſſia col ricercare i mezzi di una più felice ſuſſiſtenza, quindi è che *eguali* ſono gli uomini in natura, e che fra gli uomini evvi una eguaglianza, di brama di poſſedere ciò che conduce alla felicità, e di allontanare ciò, che la può impedire, come evvi nei medeſimi una libertà per ſceglier i mezzi, che ſi credono per queſto fine opportuni. *Libertà*, ed *Eguaglianza* ſagri diritti della ſpecie umana, diritti i quali più di qua-

 lun-

lunque altro sono cari, ed intereſſano l'uomo ragionevole. Ma ſaranno poi queſte due ſublimi qualità dell' uomo quelle, le quali renderanno l'Uomo padrone di vivere a ſeconda di qualunque sua volontà, e che faranno ſi, che da ogni uomo ſi giudichi non eſſere la propria condizione nè inferiore, nè maggiore di quella di qualunque altro suo ſimile? Avranno queſte due proprietà forza di diſtruggere qualunque ragione di rapporto, che poſſa eſſervi, e che vi è fra gli uomini tutti?

I V.

E' indubitato, che ſe ſi conſidereranno gli uomini iſolatamente, e ſoltanto quai compoſti delle due eterogenee ſoſtanze materia, e ſpirito, senza alcun rapporto fra di loro, e ſenza alcun rifleſſo alla felicità, a cui tutti tendono, ed al pubblico bene, verſo cui ognuno è ſpinto dalla ragionevole natura; ſi ritroveranno perfettamente eguali in tutti gli uomini le potenze ad agire tanto per parte dello ſpirito, che per parte della materia; ed egualmente atte a produrre le operazioni dell' individuo della ſpecie umana. Egualmente nasce, e muore il ricco, ed il povero, il potente, ed il debole hanno ambedue una eguale neceſſità di mantenerſi per ſuſſiſtere; in una parola le funzioni animali ſono tutte in

tutti

tutti gli uomini eguali nella loro sostanziale qualità. Eguali altresì sono in tutti gl' individui della specie umana le facoltà essenziali dello spirito, e della mente, potendo ognuno egualmente determinarsi ad un particolare piuttosto che ad un' altro, andando in traccia del bene, e del vero tanto il dotto, che l'idiota, desiderando l'uno, e l'altro il grande, ed il plebeo, l'uomo, e la donna, il sovrano, ed il suddito.

V.

Ma se si considera l' uomo fuori del suo costitutivo fisico, e fuori di quella tendenza morale al bene, ed al vero in generale, sparirà subito la pretesa perfetta eguaglianza fra tutti gli uomini. La natura medesima ci addita quanta ineguaglianza siavi fra i genitori, ed i figli, quanta subordinazione di questi a quelli: il che, se pur anche null'altro vi fosse, ben basterebbe a torre di mezzo la decantata perfetta eguaglianza, ed indipendente libertà fra gli uomini. Ma in appresso si dimostrerà quanto sia alla società necessario il restringere entro il confine di giusti limiti la libertà umana, ed introdurre quell' ordine di gradi, e prerogative fra gli uomini, oltre le naturali, le quali adornano, e sono utili alle civili società. E' vero, che la libertà d'ar-

d'arbitrio, e l'eguaglianza di natura ſono due qualità intrinſeche, e due attributi eſſenziali dell'umana ſpecie, ſenza di cui non ſi riconoſcerebbe la ſpecie nell'individuo, e che perciò l' individuo non potrà mai ſoſtanzialmente eſſer privo de'medeſimi; non oſtante però non ſiegue da ciò, che tutti gl'individui fra di loro debbano eſſere eguali in qualunque aspetto, e per qualunque rapporto, e che i medeſimi poſſano eſſere giuſtamente liberi, ed indipendenti in ogni loro azione, con qualunque modo di libertà.

V I.

Quelle coſe, che importano ſoſtanza di natura, eſſenza della medeſima, eguali ſaranno in tutti, perche la natura umana è egualmente propria a tutti gli uomini, ma ciò, che è di sola modificazione dello ſtato naturale nello ſtato sociale, e civile, quelle cose, che non importano neceſſità di natura, e che punto non intereſſano l'eſſenza della medeſima, non ſolo non è neceſſario, che ſiano eguali, che anzi non lo devono eſſere nel presente ſtato di cose, e non lo poſſono eſſere, se ſi deve conſervare fra gli uomini un' ordine, ed un'armonia.

VII.

Se ciascun uomo fosse stato posto nel Mondo per se solo, e se fosse stata destinata la specie umana per le selve non meno che la belluina, o per le acque come i Pesci, forse avrebbe sortito dalla sua natura oltre un' eguaglianza di attributi essenziali della specie, ancora un'eguaglianza di diritti, di condizione, e di stato. Ma ogni uomo escì dalla mano dell'Onnipotente non per se solo, ma ancora per i suoi simili, e nasce chiunque non alle Selve, ma alla società. Quindi la benefica natura, la quale sì largamente provvide gli animali tutti di un'istinto, che gl'insegnasse, dopo una sufficiente formazione dei proprj organi, a procacciarsi ogni bisognevole per la vita naturale, indipendentemente da qualunque altro individuo della propria specie, ha permesso, che venisse assoggettato ogni uomo a tali indigenze, e che in modo tale venissero a mancargli molti di quei lumi, i quali conducono al ben'essere, che il più delle volte abbisogna ciascun uomo dell'opera altrui per conservarsi, e per ristabilirsi, allorchè i malori lo indeboliscono; sempre poi ne ha necessità nella sua infanzia: *Ætas enim prima, ut Æschilus dicebat, alienæ mentis in-*

indiget, ut educetur (a): perciò l'uomo è condotto dalla stessa natura a sollevare, ed ad ajutare l'altr'uomo „ Il n' y a que les „ Parricides, dice Monsignor Bossuet, & „ les ennemis du genre humain, qui di- „ sent comme Caïn: *Je ne sçai où est mon* „ *Frere*; suis-je fait pour le garder?...... „ c'est-a-dire: Je n'en ai que faire, ni ne „ m'en soucie „ (b)

VIII.

Noi compiangiamo la misera sorte di tanti Selvaggi, i quali non privi di qualunque società, ma di una società incivilita, rimangono esposti con maggiore estensione ai colpi delle umane miserie. Ma di più commiseriamo ancora la sorte delle piccole popolazioni, perchè mancanti dei maggiori ajuti, che si possono avere nelle popolose Città, e nelle società estese. Ma se l'uomo potesse da se medesimo provvedere a quanto conduce al suo miglior'essere, alla sua più intera felicità naturale, gli uomini sensati non compiangerebbero i loro simili isolati, o meno uniti in socie-

(a) Gravina de Jur. Natur. Cap. 25. pag. 130. edit. Venet. 1730.

(b) Politique lib. 1. ar. 1. Prop. v. T. vII. p. 256., & art. II. p. 258. edit. Paris. 1748.

cietà di se stessi. E' vero, che alcuni Misantropi della nostra età hanno saputo schierare con eloquenti detti, e dipingere con colori vivi la felicità dell'uomo selvaggio: ma questi maliziosi scrittori per loro accortezza non hanno dipinto i di lui gravissimi disagj. Una minor quantità di rapporti diminuisce al certo all'uomo selvaggio una porzione di quelle angustie, dalle quali è colpito l'uomo in società; ma queste non sono per lo più quelle, che diminuiscono la vera felicità dell'uomo, anzi una gran quantità di volte non sono che angustie, ed infelicità ideali, che fabbrica una fervida fantasia, ed una educazione male intesa. All' opposto però la totale privazione di società fa mancare ancora moltissimo di quello, che all'uomo dà il ben' essere, e che gli è assolutamente necessario per la sicurezza della sua vita, e per l'aumento della sua felicità, a cui di continuo tende l'ente ragionevole. Seneca colle sue giuste riflessioni sia il mallevadore di queste asserzioni contro le atrabiliari teorie dei nostri Misantropi; così egli nel IV. Lib. dei Beneficj al Cap. XVIII. ,, Quæ-
,, cumque vaga nascuntur, & actura vi-
,, tam segregem, armata sunt: hominem
,, imbecillitas cingit: non unguium vis,
,, non dentium terribilem cæteris fecit, nu-

 ,, dum

,, dum, & infirmum ſocietas munit: duas
,, res dedit, quæ illum obnoxium cæteris,
,, validissimum facerent, Rationem, &
,, Societatem; itaque qui par eſſe nulli poſ-
,, ſet, ſi diduceretur, rerum potitur. So-
,, cietas illi dominium omnium animalium
,, dedit. Societas terris genitum in alienæ na-
,, turæ transmiſit imperium, & dominari e-
,, tiam in mari juſſit. Hæc morborum impetus
,, arcuit, ſenectuti adminicula prospexit,
,, ſolatia contra dolores dedit. Hæc fortes
,, nos facit, quod licet contra fortunam
,, advocare. *Hanc tolle, & unitatem gene-*
,, *ris humani, qua vita ſuſtinetur, scindes* ,,.

I X.

In viſta di sì giuſte riflesſioni ricavate dalle proprietà naturali di quegli eſſeri creati, che hanno moto, e vita, ſi può con ſicurezza dedurre, eſſere per così dire ſtrascinato l'uomo alla ſocietà, e bramarla per un' intrinſeca forza di ſua natura, ed eſſere nell'uomo la tendenza, oſſia l'appetito, con cui è traſportato alla ſocietà, una di lui intrinſeca neceſſaria qualità, niente meno a lui propria, e conveniente dell'appetito, e della tendenza al bene, ed alla felicità.

Ed

X.

Ed in vero ſotto due aspetti ſi può conſiderare l' uomo per le due eterogenee soſtanze, delle quali è compoſto, e di rendere felici le quali egli egualmente deſidera del continuo, cioè o nella sua parte animale per tuttociò, che riguarda il corpo, e la materia, o nella parte spirituale, per tutto quello, che appartiene alla mente, all'eſſere di spirituale, e di ragionevole. Se ſi conſidera per la parte animale, è indubitato, che l'uomo deſiderando la felicità del suo corpo, ed ardentemente andandone in cerca, procurerà di conseguire, ed acquiſtare tuttociò, che può giovare, e condurre alla più perfetta conſervazione dell' individuo, il che non ſi ottiene, che per mezzo della ſocietà. Imperciocchè, come ſi è oſſervato con Seneca, l' Autore della natura ha fatto l'uomo in modo tale infermo, e bisognoso d' infinite coſe, che da se solo non può procacciarsele, e per godere delle medeſime fa d'uopo, che da altri suoi ſimili ſia ajutato (c); onde tanto bramerà queſt'

 aju-

(c) Puffendorf dice apertamente, che la condizione

ajuto, quanto bramerà la propria felicità. Ma l'ajuto non si può avere senza la società; sarà perciò necessario, che tanto brami la società, quanto egli brama la felicità. La natura dunque ha fatto l'uomo bisognevole di molte cose, e di molti ajuti, affinchè egli fosse tutto occupato, e diretto a ricercare la società, verso di cui gli ha dato un' intrinseco appetito.

XI.

Ma se ciò è evidente per le indigenze della parte animale, non lo è meno per tutto quello, di cui ognuno conosce avere di bisogno lo spirito dell' uomo. E qui volendo farla per ora soltanto da Filosofo, si lasceranno da parte tutte quelle fortissime dimostrazioni, che si possono desumere dalla necessità di comunicazione della Religione Rivelata, la quale senza società non solo non può stare, ma nemmeno avreb-

ne dell' uomo silvestre, e solo, senza la società naturale almeno „ Miserior sane, quam cujusvis belluæ vita „ detur futura fuisse, si expendatur quanta cum debilitate in hunc Mundum jam egrediatur homo, periturus statim sine aliorum auxilio, & quam rudem sit „ vitam inde exacturus, si nihil aliud cuique adesset, „ quam quod propriis viribus, ingenioque debeat „ *Puffen. de Offic. Hom., & Civ. lib. 2. cap. 1. pag. 269. edit. Giessæ 1731.*

avrebbe potuto promulgarsi, e stabilirsi, dal che ne viene questo sicuro, ed incontrastabile Corollario. La Religione Rivelata è necessaria; questa non può sussistere senza società: dunque la società è necessaria (d). Ma lasciandosi quest' argomento al Teologo, e messolo da parte, per ora si considerino nell' uomo la facoltà, ed il modo con cui comunica le sue idee, e la naturale brama, che ha di rendere altri in qualche modo partecipi del proprio bene, e di diffondere, si direbbe, la sua felicità negli esseri a se simili, due cose, che particolarmente contradistinguono l' uomo dagli animali bruti. Acciocchè potesse esercitare la prima di queste sue proprietà, ebbe l' uomo in dono dalla natura la loquela, ed il discorso. Si tolga per un momento la società dagli uomini, a che servirebbe all' uomo la loquela? Per ispaventare le fiere gli sarebbe sufficiente il dare degli urli, e dei ruggiti, come fanno le medesime. A che servirebbe il discorso, e la facoltà raziocinativa all' uomo,

(d) Si avverta però, che ancora da buono, e sensato Filosofo fà di mestieri confessare con Puffendorf (*l. c. Lib.* II. *§.* 3.) „ Quod homo debeat Auctorem sui „ agnoscere, colere, & ipsius opera admirari, ac diver- „ sa plane ratione a Brutis vitam suam exigere „.

mo, quando dovesse esser solo, ed isolato? La percettiva gli sarebbe stata d'avanzo. I Filosofi non vogliono, nè riconoscono cosa alcuna di superfluo in natura. Affinchè dunque non dicasi essere la loquela, ed il discorso proprietà inutili, cose superflue, e oziose nell'uomo, come lo sarebbero se egli fosse stato fatto per le selve, convien dire, essere all'uomo naturale la società come gli è il discorso, senza di cui gli sarebbe inutile, ed essere l'uomo sociale a differenza della bestia, che è silvestre, come è animale loquace a distinzione della bestia, che è muto animale (c).

Non

(c) ,, Sermo,, come ben dice l'Heineccio *de Jure N.* ,, *& G. Lib.*I. *Cap.*VI. §. 195.,, est sonus articulatus, quo ,, animi nostri sensa cum aliis clare, & distincte commu- ,, nicamus. §. 196. Ex qua definitione satis patet, sermo- ,, nem nobis nec Dei, nec brutorum, sed nostri, aliorum- ,, que hominum causa datum esse.,,

In nota poi osserva, che la Loquela, ed il discorso non è stato dato all'uomo per Dio, perche questi conosce tutti i nostri pensieri, non per i bruti, perchè non l'intendono, è si spaventano cogli urli, ed altri segni ,, quibus adsueta percipiunt..... ma bensì,,Nostri causa..... ,, ut alios reddamus certiores, quid nobis fieri velimus, ,, & qua in re alios nobis utiles esse velimus. Aliorum cau- ,, sa, ut & his, quæ scire eorum interest, &, quid il- ,, lis utile futurum sit, indicare possimus. ,, Levata la società di mezzo, ecco tolta ogni necessità, ed ogni ragione di loquela, e di parola, e reso l'uomo *un muto animale.*

XII.

Non meno, che la comunicazione delle proprie idee, dette la natura all' uomo a distinzione delle bestie la comunicazione della propria felicità. Secondo il trito assioma, che *Omne bonum est communicativum sui*, ha l' uomo per principio naturale il far partecipe, o almeno il far conoscere ciocchè lo felicita. Se possedessi le ricchezze tutte della terra, se godessi della impercettibile armonia, che formano nel Cielo gli astri, se le consolazioni tutte si rifondessero in me, diceva un' antico Filosofo, e non avessi chi rendere partecipe delle mie consolazioni, con chi dividere le mie ricchezze, ed a chi raccontare il piacere, che riceve l' animo nel godimento delle sue felicità, io sarei l' uomo il più desolato, ed il più abbandonato (f). Ama naturalmente l' uomo non

---

(f) „ Quis tam esset ferreus, qui eam vitam ferre „ posset (*Timonis Atheniensis*, simile al Misantropo di „ Rousseau) cuique non auferret fructum voluptatum om- „ nium solitudo? Verum igitur est, quod a Tarentino „ Archyta, ut opinor, dici solitum, nostros senes com- „ memorare audivi, ab aliis senibus auditum; (Le anti- „ chità son di moda, si ammetta almen per questo!) Si „ quis

non solo di esser felice, ma che vi sia ancora chi lo riconosca per tale, nè questo senza società si può mai ottenere. Si stabilisca pertanto ragionevolmente contro i Misantropi tutti, che all' uomo, ed all' umana natura è connaturale la società; che l' uomo è stato formato per la società, come il Bruto per le selve; e che la società, come dice il Bossuet (loc. cit.), appoggia „ sur ces fondemens inebranlables, „ un même Dieu, un même obiet, une „ même fin, une origine commune, un „ même sang, un même interet, un be- „ soin mutuel tant pur les affaires, que „ pur la douceur de la vie „.

C A-

* * *
* *
*

„ quis cœlum ascendisset, naturamque Mundi, & pul- „ chritudinem Siderum perspexisset, insuavem illam ad- „ mirationem ei fore, quæ jucundissima fuisset, si ali- „ quem, cui narraret, habuisset. Sic Natura solitarium „ nihil amat: *Cicero de Amicitia. p. 212. Edit. Ven. 1783.*

CAPITOLO II.

Principj della Podestà legislativa, e direttiva nell'uomo, e della di lui ineguaglianza, e dipendenza derivata in prima origine dalla Podestà Patria.

XIII.

LA società, che l'uomo naturalmente appetisce, e la quale è la sorgente di ogni legittima podestà, non fu nei principj, che piccola e ristretta, come limitato, e dolce fu il primo potere, che esercitò l'uomo sopra l'altr'uomo. Si restringevano nella prima età del mondo le società a società di Famiglie, ed il potere restringevasi ad una Podestà Patria. Ma siccome erano le società di Famiglie vere società, così era un vero potere legislativo, e sovrano quello, che il capo della Famiglia esercitava sù de'suoi sottoposti. Dalla natura poi, e dall'Autore della natura Iddio ebbe origine ogni direttiva, e legislativa podestà nell'uomo, non meno, che lo ebbe ogni inclinazione al vivere sociale.

XIV.

Questa Patria Podestà rovescia, ed atterra quel mostruoso Colosso della totale *Eguaglianza* negli uomini in tutti i loro diritti, e nella loro condizione. Questa eguaglianza non si potrebbe ammettere nemmeno negli uomini di Deucalione, i quali pure nacquero dalle pietre, e dai travertini; poichè ancor questi finalmente, secondo quello, che dice la favola, ebbero la loro origine dalle mani, e dal moto datogli da Deucalione, il quale gettandosi tanti selci dietro le spalle, faceva nascere degli uomini, come nascevano delle donne dalle pietre, che scagliava Pirra di lui consorte. Affinchè pertanto si potesse dire, che gli uomini sono perfettamente eguali nei diritti tutti, sarebbe d'uopo asserire, che sono scaturiti dalla terra, come tanti funghi dopo la prim' acqua.

XV.

Se si consulterà la vera storia dell'uomo, ritroverassi fin dal bel principio, che alla Donna stessa, data in consorte al primo de' viventi, costituito di lei capo, e governatore, fu detto in appresso non già, che

che sarebbe nei diritti eguale all' uomo, benchè eguale nella natura, benchè compagna nella sorte, ed in tutto partecipe della di lui felicità, e delle di lui disgrazie, non fu detto no, che sarebbe eguale, ma che sarebbe suddita, inferiore, e sottoposta: *Sub viri potestate eris, & ipse dominabitur tui* (g). E' vero, che ciò fu una conseguenza, e un gastigo del peccato, ma è altresì vero, che il peccato viziò la natura dell' uomo, non la mutò: E siccome è secondo la natura, che la donna, altronde non resa da ciò esente, partorisca con dolore, benchè i dolori del parto siano un'altro gastigo del di lei peccato, *in dolore paries*, (h) così è secondo la natura la di lei subordinazione all' uomo, ed il dominio dell' uomo su di essa, benchè in pena della prevaricazione, a cui la donna indusse l' uomo, il sesso femminile non sia di diritto eguale al maschile. Sembra, che questa piccola riflessione sulla creazione dell' umana specie dovrebbe bastare a convincerci, che gli uomini non sono per diritto di natura eguali, scorgendosi fino da principio la metà

D 2 del

(g) Gen. Cap. III, vers. 16.
(h) Gen. Loc. cit.

del genere umano ſoggetto all' altra metà; chi è poi per natura ſoggetto in qualunque modo, non ha mai per natura tutti i diritti eguali a quello, a cui egli è ſottopoſto. E quì cade ancora in acconcio l' oſſervare, che la podeſtà, ed il dominio fra enti ragionevoli non ſi esercita ſulla materia, ſull' animalità ſoltanto, ma principalmente sulla ragione, sul regolamento dell' animo, e l' intiera condotta della vita. E' pertanto l' ineguaglianza di condizione, poſta dalla natura fra l' uomo, e la donna, un' ineguaglianza di diritti ſoſtanziali, che riguardano tutto l'eſſere dell' uomo. Concludaſi dunque, che gli uomini non ſono tutti eguali in natura riguardo alla loro condizione, ed al di loro ſtato.

X V I.

Potrebbe queſta ineguaglianza, che abbiam veduto eſſere fra l' uomo, e la donna, da taluni chiamarſi una ineguaglianza di famiglia, che non conduce ſeco una ineguaglianza di diritti reali, e ſoſtanziali. Ed infatti quella medeſima donna, che è ſottopoſta all' uomo, con cui è congiunta, per tuttociò, che appartiene alla prole, ed alla di lei educazione, può eſſere ancora padrona, e ſovrana del medeſim'uomo riguardo

do ai diritti di ſocietà, e ciò per una libera determinazione degli uomini ſteſſi, quale determinazione eſſendo legittima non può eſſere contraria alle prime, ed originarie leggi della natura. Ma qui non ſi pretende, che il dominio dato dalla natura all' uomo sulla donna ſia talmente inerente a qualunque individuo della specie umana, che non poſſa eſſere modificato, anzi cambiato totalmente in alcune circoſtanze, ed in alcuni individui per tutto ciò, che non diſtrugge l' eſſenza, o la neceſſità della ſpecie medeſima. Eſſendo una proprietà della specie umana, ne viene, che non ſi poſſa perdere, ne diminuire nella ſpecie tutta. Perciò Ariſtotele diſſe *1. Polit. VIII.* „ Mas ad imperandum, fœ„mina ad parendum nata eſt „. Non conviene generalmente, che comandino quelle, che ſogliono avere di bisogno del conſiglio, e dell' ajuto altrui in ogni loro azione; motivo, per cui le leggi civili diſpongono ſempre a svantaggio della capacità delle femmine: ſi poſſono però dare delle eccezioni alla regola generale. Imperciocchè queſta proprietà, che deve riconoscerſi in tutta la specie, può ricevere diverse modificazioni ſecondo i diverſi ſtati ſociali; deve conſervarſi, e rimanere la ſomma totale nell' univerſalità

tà della ſpecie, benchè in qualche individuo non ſi riconosca ſempre. La mancanza di ragione ne' pazzi non fa sì, che non ſia una proprietà inerente all' umana ſpecie l'eſſere di ragionevole: così il dominio, e la ſovranità, che poſſono avere alcune donne, non toglierà, che ſia una proprietà inerente all' umana ſpecie, l'eſſere la donna ſottopoſta all' uomo, e viceversa, che l' uomo ſia di lei Padrone, e Signore, non tanto in quello, che risguarda la buona condotta di una famiglia, ma ancora in tutta quella eſtenſione, ed in quei rapporti, che ſono proprj agli uomini, quali ſono fra gli altri i rapporti di ſocietà.

XVII.

Ma l' ineguaglianza, che ritrovaſi fra l'uomo, e la femmina, ed il dominio, che ha per natura quello sù di queſta, non è la ſola ineguaglianza, che la natura ha poſta fra gl'individui dell'umana specie, nè è quella ſola, che ammettere ſi deve dall' uomo illuminato dalla rivelazione, e da qualunque coſtumato Filosofo amico della Religione. Vi è per neceſſità di natura una subordizione, ed una ſudditanza negli uomini, per la quale ne viene, che ogni uomo ſia ſot-

ſottopoſto ai suoi maggiori, e queſta subordinazione negli uomini viene dall' Autore della natura, onde alla natura, ed all'Autore della natura reſiſte, chi reſiſte alla dovuta ſubordinazione. Queſta è l'idea, che ci dà S. Paolo dell' uomo suddito, e del motivo, e modo, con cui è ſuddito, e ſottopoſto l' uomo all' altr' uomo. Ogni uomo, dic' egli, dev' eſſere ſottopoſto, e subordinato alle podeſtà ſupreme, perchè qualunque podeſtà ha la ſua origine da Dio. Iddio è non meno autore della natura univerſale, che della natura umana, e delle supreme podeſtà nella medeſima natura umana, e le podeſtà, che ſono ſtate poſte da Dio nella natura umana, ſtanno con un'ordine perfetto, e con un'armonia, che non può alterarſi. Quindi ne viene che per un dovere di natura, e di coſcienza devono gli uomini riſpettare la ſovranità, obedirla, ed eſſergli ſottopoſti per una neceſſità, da cui niuno può eſimerſi (i). Queſta è la chiara idea, che ci da S. Paolo della neceſſaria ineguaglianza

(i) „ Omnis anima poteſtatibus ſublimioribus ſubdita „ ſit, non eſt enim poteſtas, niſi a Deo: quæ autem „ ſunt a Deo, ordinatæ ſunt ...... Ideo neceſſitate ſubditi e- „ ſtote non ſolum propter iram, ſed etiam propter conſcien- „ tiam. Rom. XIII, v. 1. & 5.

guaglianza degli uomini : ma oltre questa infallibile nozione, che somministra la Rivelazione, la ragione stessa, come nel seguito dell'opera si anderà dimostrando, ci convince, che non puo esservi società, ordine, e felicità fra gli uomini senza che vi siano quelli che comandano, e quelli che obbedìscono *necessitate, & propter conscientiam*.

XVIII.

Essendo i due nomi Suddito, e Sovrano, Signore, e Subordinato nomi relativi, se gli uomini dovranno essere *necessitate subditi*, vi dovranno essere per necessità le Supreme Podestà, i Signori, i Sovrani. Già ognuno intende, che la parola *omnis* nelle Sagre Carte non significa soltanto la totalità, che non escluda alcun' individuo, ma che significa ancora la pluralità, e quasi totalità. Si vedrà poi più sotto in qual modo la Sovranità dipenda dalla libera elezzione degli uomini. Ma qualunque siasi il principio, e la qualità di qualsisia Sovranità, è fuor di dubbio, che la suprema podestà, e la Sovranità evvi nell'uman genere senza il libero voto dell' uomo, e per conseguenza evvi l'ineguaglianza di condizione fra gli uomini stessi; altrimenti non sarebb-

rebbe più vero, che fra gli uomini sianvi *Potestates sublimiores*, delle quali podestà essendone rivestiti degli uomini, saranno *homines sublimiores*; che a questi *omnis anima subdita est*; e che finalmente quelli, che non sono *sublimiores*, siano *necessitate subditi*; e questa è quell'altra ineguaglianza, che oltre la disopra accennata fra i due Sessi, si riconosce all'uomo connaturale, come ora si verrà a spiegare diffusamente.

XIX.

Allora quando si venga a conoscere a qual principio naturale sia inerente questa ineguaglianza, sarà ancor chiara quella necessità, che vi è di essere Sudditi, ed il modo, con cui proceda da Dio, e dalla natura ogni qualunque siasi podestà. Ciò verrà ad essere manifesto, e darassi una sola occhiata alla Patria Podestà, che per natura ha l'uomo sù de' suoi descendenti, la quale podestà patria si può chiamare l'embrione, la fonte, e l'origine di ogni altra suprema podestà, come è ancora la causa radicale di ogni ineguaglianza nella umana specie.

X X.

Si considerino prima di ogni altra cosa le Famiglie nel loro stato naturale, disgiunte, fra di loro distinte, ed avanti, che si unissero in un corpo civile a formare delle Città, e delle Repubbliche. Queste vi sono state nei primi secoli del Mondo, che anzi alcune se ne sono mantenute ancora per qualche tempo dopo l' universale Diluvio, come è manifesto dalla storia sagra. (k) La Famiglia al dire di Ulpiano è un composto di più persone, le quali per natura, o per diritto sono sottoposte, e soggette alla podestà di un solo (l). Tali erano le

---

(k) Dalla Genesi è chiaro il diritto supremo esercitato dai capi di Famiglie sù delle medesime. Per non parlare di Abramo, i di lui figli Isacco, ed Ismaele, ed i di lui nepoti Giacobbe, ed Esaù furono Padri, e Signori di Famiglie, le quali poi crebbero in popoli potenti, e numerosi. Del diritto esercitato da questi se ne parlerà più diffusamente in appresso. Qui si osservi, che questi congiunsero alla podestà patria la podestà herile ancora; le quali due podestà in qual sommo grado si fossero, può osservarsi al Capo 31. della Genesi, ove si riscontrano tutti i sovrani diritti esercitati dai due capi di famiglie Giacobbe, e Labanno.

(l) Jure proprio familiam dicimus plures personas, „ quæ sunt sub unius potestate aut *natura*, aut *jure* subje„ ctæ, ut puta patremfamilias, matremfamilias, filium„ fa-

le famiglie nell'ordine naturale, il quale esclude la *Podestà Herile*, podestà, che fu aggiunta nelle famiglie alla Podestà Patria per convenzione delle genti, ma che non è di necessità di natura, come lo è la podestà patria.

XXI.

Da questa semplice definizione della famiglia viene immediatamente esclusa l'eguaglianza fra gl'individui, che compongono la famiglia stessa. Imperciocchè, se sonovi nella medesima più persone, le quali sono sottoposte ad un solo per natura, ognun vede, che colui, a cui le altre persone tutte sono soggette, deve avere sù delle medesime un dominio, un' impero, una podestà; e questo essendo un diritto naturale, non può ad altri più giustamente competere, che a quello, da cui gli altri tutti traggono la loro origine per natura, cioè al padre, ad esclusione della madre, perchè dei due genitori, dai quali l'uomo trae l'origine, come si è veduto n. 15. la fem-

„ familias, filiamfamilias, quique deinceps vicem eorum „ sequuntur, ut puta Nepotes, & Neptes, &c. *Leg.* 195. *§.* 2. *ff. de verb. signif.*

femmina per volontà dell' Autore della natura è sottoposta, e subordinata all' uomo. Quindi ne nasce quella che si chiama *Podestà Patria*, quella podestà cioè, che l' uomo per diritto naturale ha sù di tutti i suoi descendenti.

XXII.

Il primo principale diritto della patria podestà quello si fù di provvedere, e di attendere, che nella famiglia regnasse il buon' ordine in qualunque genere di cose, affinchè gl' individui tutti ritraessero da questo buon' ordine ogni sorta di felicità, e tutto quel ben' essere, di cui è capace la vita umana, ed affinchè nulla mancasse ai deboli, nulla di più usurpassero i forti, e gli astuti. Ma acciocchè uno solo fosse capace di potere mantenere il buon' ordine in una moltitudine di persone, delle quali erano al certo composte le famiglie dei primi uomini, che vivevano molte centinaja d' anni, era d'uopo, che il regolatore della famiglia avesse dalla natura una vera podestà, ed un vero impero, con cui potesse costringere, e ritenere in dovere i refrattarj, quale podestà se fosse mancata, mancata ancora sarebbe ogni direzione, e buon' ordine sulla famiglia, giac-

giacchè *jurisdictio sine modica coercitione nulla est*. *Lib.* 1. *tit.* 21. *L. Mandatum* 5. §. 1. *ff. de officio ejus*.

XXIII.

Siccome però il vizio cominciò a regnare nel mondo col mondo stesso, ed in breve tempo molti furono i disturbatori della società, ed i sovvertitori di ogni legge naturale, immitatori del primo figlio di Adamo, Caino fratricida irreligionario, quindi ben presto conobbe ogni uomo, che nei padri di famiglia, e nei capi delle medesime vi doveva essere, oltre la patria podestà direttiva, e coercitiva dei figli, e discendenti, una podestà ancora, che difendesse questi figli, e discendenti dagli esterni insulti delle altre famiglie, e che potesse tener lontane, e vendicare le comuni ingiurie con la forza contro qualunque insulto inimico. Questo diritto è talmente connaturale ad ogni vivente, che si veggono fino gli animali bruti prendere le difese della propria prole, ed adunarsi a schiere, e turme per difendersi scambievolmente, e per assicurare le loro tane (m). Essendo pertanto naturale all'uomo

(m) La Storia Naturale è piena di simili esempj. Gli scr

mo il diritto di difesa, per cui ne viene il legale assioma, *vim vi repellere licet*, naturale era ancora, che appartenesse questa difesa, ed il determinarne il modo, e la ragione a colui, al quale per natura era dovuto ogni diritto di regolamento, e buon' ordine, cioè al Padre di Famiglia, la di cui patria podestà veniva riposta in due generalissimi oggetti, nel mantenere cioè il buon'ordine nella famiglia, affinchè nulla mancasse di ciò, che conduce all' umana felicità, e nel tener lontana dalla medesima ogn'interna, ed esterna offesa, ed attentato, affinchè non venisse posta in compromesso

---

Gli Scrittori libertini, de quali pur troppo ne abbonda questo secolo, hanno assai magnificata l'industria de'Castori nella formazione, e nella guardia delle loro tane, per degradare la nobiltà dell'animo, e del raziocinio dell' uomo, coll'accorgimento di questi animali per la di loro scambievole difesa. Ma senza andare tanto di lontano a ricercare i Castori, ognuno ha sotto gl'occhi degli esempj famigliari della difesa, che fanno gli uccelli ai di loro nidi, ed alla di loro prole. Le colombe più dolci, gli augelletti più inermi, le più stolide galline difendono i proprj nidi, e la piccola prole coi rostri, colle grida, collo sbatter delle ali, e si fanno in questo tutti ferocia quegli animali, che non sanno altrimenti che cosa si sia ira. E ancor noto ad ognuno l'allarme, che succede in un gregge d'immondi porci al latrar del cane fedele. Si uniscono a scambievole difesa contro il supposto nemico comune questi bruti vili, i quali fuori di tale contingenza vicendevolmente si offendono, e si lacerano.

messo la tranquillità della Famiglia medesima.

XXIV.

Non essendo poi l' ottenersi ciò la cosa più facile, ed agevole per una sola persona, anziche impossibile rendendosi, e per la moltitudine delle incombenze, e per la varietà delle medesime, quindi necessario era, che quella patria podestà, che per natura risiede nel capo della Famiglia, si potesse partecipare ancora agl' individui della medesima nei suoi diversi dipartimenti, rimanendo però sempre in ogn'individuo la dipendenza, e la subordinazione a colui, dal quale radicalmente derivava in loro ogni potere, ed ogni dominio. Quella, che all'uomo era stata data per compagna, e fatta partecipe di ogni di lui sorte, felice, o infelice che fosse, *vitæ consors*, era ben dovere, che fosse la prima di tutte a partecipare dell' autorità del capo della Famiglia, e per rispetto all'ossequio, e venerazione, in un modo ancor più nobile di qualunque altro membro della famiglia stessa, benchè essa non meno, che tutti gli altri individui, fosse soggetta, e subordinata all'impero del medesimo capo per volere assoluto, ed espresso dell'Autore della natura (n). Ma siccome il gra-

(n) Secunda Potestas est mulier; neque ergo ipsa æquum „ sibi

gracile temperamento di una macchina troppo delicata, qual'è quella della donna, la di lei troppa fleſſibilità, la neceſſità di natura di portare il feto, di nutrire, ed allevare la piccola prole, rende inabile la femmina alle grandi, e fatigoſe incombenze della famiglia, quindi ſin da principio ſi reſtrinſe l'autorità del ſeſſo femminile, e della Madre di famiglia al provvedere alle quotidiane, ed uſuali urgenze di poca conſeguenza della Famiglia ſteſſa, ed a quanto conduce al buon' ordine, ed alla felicità dell' interno della caſa, col ricomporre gli animi fra loro diſcordi per mezzo della naturale piacevolezza del ſeſſo, ed ancora al preſtare quegli ajuti, che dar poſſono i buoni ſuggerimenti, ed i conſiglj di una Moglie ſaggia, e di una Madre affettuoſa. Venivano le incombenze più ſerie aſſegnate a quelli, che erano alle medeſime più adattati, e che più da vicino ſi accoſtavano alla paterna autorità. Tutta la ſtoria della numeroſa famiglia di Giacobbe ſomminiſtra molti eſempj di queſto genere.

Ri-

» ſibi jus vindicat (*ſub capite enim eſt*), nec eam, quod ſub-
» dita ſibi eſt, contemnat maritus, corpus enim eſt,, *Chryſost. Hom. in Epiſt. ad Ephes. Cap. IV. apud Grotium de Jure B. & P. Lib.* II, *Cap.* 5. *n.* 2.

XXV.

Riſtretta però ſempre, e ſubordinata nella Famiglia l'autorità, e l'incombenze di qualunque altro individuo, la ſomma del potere rimaneva preſſo del padre, e del capo della medeſima, e perciò fu detta *patria podeſta*, la quale ſi eſtendeva nelle famiglie, non ancora unite a formare Città, e Repubbliche, in quella forma quaſi, che eſtendeſi nelle civili ſocietà la Podeſtà Sovrana, ed il ſupremo comando. Imperciocchè, come ſi è detto, incombeva al Padre, e Capo della Famiglia, il provvedere ai biſogni della famiglia tutta, l'alimentarla, e mantenerla, il fare riſpettare, oltre la propria, l'autorità materna, e di qualunque altro veniſſe da lui deſtinato al buon regolamento, il tenere in dovere gli animi più fervidi, ed inquieti, punire per conſeguenza le mancanze, premiare le azioni virtuoſe, e di gloria, difendere la famiglia dagli altrui inſulti, e vendicarla, il che in gran parte coſtituisce, e forma la somma del comando, e dell'Impero nella sovranità. Tanto uniformi poi ſi riconoſcono i diritti dati dalla natura al Padre di famiglia sù de ſuoi figli, e discendenti a quelli, che ha il Principe sù de suoi sudditi, e de popo-

li a lui soggetti, che Padri de popoli sono detti quei principi, i quali felicitano i proprj sudditi con un governo giusto, e sapiente, come *Paterna Majestas* fu detta da T. Livio al Lib. IV. quella Patria Podestà, con cui gli antichi Capi di Famiglia reggevano, e comandavano ai loro discendenti, e sottoposti. Questo solo sommo divario riscontrasi fra la patria podestà, ed il sovrano potere, che a quella non venivano sottoposti se non coloro, i quali la natura per se stessa destinava alla paterna soggezione, nè i Capi di famiglie sù di altri potevano esercitare il loro potere, fuori di una necessaria difesa; che all'opposto alla sovrana podestà nella società civile sono sottoposti con eguali, e forse maggiori vincoli ancora coloro, i quali in niun modo la natura destinati aveva alla soggezione del sommo imperante, il che con maggiore chiarezza si spiegherà in appresso.

XXVI.

La più volte menzionata Storia Sagra ci rende sicuri, essere stata esercitata dai Padri, e Capi delle Famiglie la suprema autorità sù dei loro sottoposti in tutta la sua estensione. Noi vi ci vediamo Abramo Pa-

Padre, Capo, e Signore d' un picciol Popolo ambulante, il quale eſercitando la vita paſtorizia, dà leggi, fa leghe, combatte con altri Capi, e piccioli Regi, difende il fratello, vince, e ſottomette alla legge del vincitore le ſaltre famiglie, e popoli, i quali non avevano offeso lui, ſe non che nei suoi parenti, e congiunti. Giacobbe quello, che aveva comprati i diritti di Primogenitura da un'ingordo fratello, nato momenti prima di lui, ſiegue gli esempj del suo grand' Avo, fa leghe, ed accampamenti, quando abbiſogna. Contro la buona fede data, ed una soverchieria fu la guerra, che fecero alcuni dei di lui figli ai Sichemiti, per vendicare l' ingiuria fatta alla famiglia nella persona della violentata Dina: ma ſarebbe ſtata fatta queſta guerra con ogni diritto, se l' offenſore non aveſſe date le convenienti sodisfazioni, e ſe non foſſe ſtata impegnata la religione, e la buona fede per la concordia, e per la pace. Altro diritto di ſovranità esercitò giuſtamente Giuda sù di uno degl' individui di sua famiglia. Fu queſto la condanna di morte data contro di Tamar vedova di due suoi figli, perchè riconoſciuta illegittimamente incinta. Condanna, che non ebbe il suo effetto, non per mancanza di podeſtà, ed autorità nel

Giudice , ma perchè questo era complice del delitto , ed insieme mancante ad altro suo dovere di padre , e principe , quale era quello di sostituire al vedovo letto di Tamar il terzo figlio , che a lei era dovuto per le promesse fattegli dal medesimo Giuda.

XXVII.

Sonò questi fatti incontrastabili , i quali danno a conoscere evidentemente , che la Patria Podestà è stata esercitata da uomini religiosissimi, pieni di affetto, e dipremura per le loro famiglie, e per i loro discendenti , e che questa Patria Podestà non era punto inferiore alla sovrana podestà , che esercitano i Principi , ed i capi delle società , e delle Repubbliche sù i loro sottoposti , e contro dei loro nemici . Ma se questa Patria Podestà , come si è provato , risiede nell' autore , e capo della famiglia per diritto di natura , ed è tale , che è incomponibile con la perfetta eguaglianza di condizione degli individui tutti ; ragion vuole, che si concluda, che gli uomini per diritto di natura non sono nella condizione fra di loro eguali, ma *necessitate subditi* , che la generalità è subordinata *sublimoribus potestatibus*, e che alcuni pochi ritengono quella po-

podestà, che *non est nisi a Deo, & a Deo ordinata*. Se questi fatti con tutti gli altri, che si hanno dalla Storia Sagra fossero stati valutati da M. Locke, che fa uso dei testi della Sagra Scrittura, quando gli fanno al caso, forse non avrebbe asserito, e preteso di dimostrare, che la Patria Podestà non è mai stata una *dominazione assoluta*, che non si estendeva oltre dell' età pupillare dei figli, e che di questa podestà non ne veniva rivestito il solo Padre, ma ambedue i Genitori. (o) Il profondo Metafisico da due capi vuole dimostrare l' insussistenza di questa Patria Podestà assoluta, che si è chiamata con T. Livio *Paterna Majestas*. I. dall'eguaglianza di diritto, che verrebbe ad essere in ambedue i genitori, perchè essendo i figli, figli non meno della Madre, che del Padre, non vi è ragione naturale, per la quale il dominio dovesse essere in questo, e non in quella. Ora in tal modo il supremo potere sarebbe stato egualmente presso due nel medesimo tempo, e sù degli stessi soggetti, il che è impossibile. II. Dalla necessità, per cui la natura fornì i genitori di una autorità sù de propri figli, quale, egli dice, essere stata la mancanza, e la debolezza

(o) Du Gouvernement Civil Chap. V. Edit. de Londres, alias Paris 1783.

lezza della ragione nell' età infantile, e nell' età pubere; onde collo sviluppo della ragione cessando questa necessità, cessa l'autorità dei genitori sù dei figli. Ma sia detto con tutto il rispetto verso di sì grand' uomo, sono queste troppo deboli ragioni per ognuno, ma particolarmente per chi ammette la Rivelazione, e le sagre Scritture, come fa Lock, apportando (pag. 83.) i passi dell' Esodo, del Levitico, e di S. Paolo per dimostrare, che la subordinazione nei figli è eguale verso d'ambedue i genitori, e che non è mai consistita in altro, che *nell' onorare, rispettare, e soccorrere i genitori, e non nell' essere obbligati ad una obbedienza, e ad una sommissione assoluta* (pag. 103.) Sarebbe questo il medesimo, che pretendere di dimostrare, che l'amor conjugale non esige alcuna cosa di più dell' amor fraterno verso de' suoi simili; perche sta scritto nel Vangelo *ama il tuo prossimo, come te stesso*: Siccome l'amore di carità verso tutti non esclude un più particolare amore fra i conjugi, così dall' essere stato detto: *Onora tuo Padre, e tua Madre &c.*, non ne viene, che oltre il dovuto rispetto per la madre, il figlio non debba avere un' obbedienza, e soggiezione maggiore al padre. L'eguale rispetto dovuto dai figli tanto al padre, che alla madre, non fa scaturire un' egua-

eguale podestà in ambedue i genitori, perche, come si è veduto (n. 15.), la donna non può averla tale, essendo nata per essere soggetta per sentenza di quel medesimo, che disse, *honora patrem tuum*, *& matrem tuam*, il quale disse ancora alla Donna, *& ipse* (l'uomo) *dominabitur tui*. Dal lume di questa indefettibile face della Sacra Scrittura, della quale pur si serve, poteva bèn scorgere Locke, che essendo la donna di sua natura soggetta all'uomo, la suprema podestà nella società naturale non si sarebbe trovata divisa egualmente in due soggetti, nè sarebbe perciò stata in collisione. E altresì falso, che la natura abbia fornito i Genitori, e per più sicuro dire, il Padre di famiglia di autorità, e di dominio sù dei propri figli per la sola necessità di guidare la figliuolanza in quell'età, in cui la ragione non è ancora sviluppata. Si è dimostrato (Cap. I.), che l'uomo non puo stare senza una qualche società, questa nell'ordine naturale è la Società di famiglia, la quale con Ulpiano (no.I.) si è veduto, definirsi l'unione di molti sotto l'impero di uno, a cui si è soggetti per natura. Non può stare poi la società, qualunque ella siasi, senza la Sovranità, e con una perfetta eguaglianza di diritti in tutti i membri componenti la società. Imperciocchè gli uomini, quantunque ragionevoli, ed in età

di

di far uso della loro ragione, non essendo quali dovrebbero essere, e quale uscì Adamo dalle mani dell' Omnipotente, ma sregolati, e viziosi, si abusano della ragione, e della libertà, quando non siavi alcuno, che fornito d' autorità, li tenga in dovere. Perciò è di necessità della società la sovranità nella medesima, il che ancora più diffusamente si dimostrerà in appresso. Se dunque i figli, e discendenti da uno stipite devono vivere in società; se la società non può stare senza sovranità; allora quando questa società è naturale, e familiare, presso chi dovrà risiedere la sovranità, se non che presso del Padre, cui conviene per diritto di natura il comando sù dei figli? I Padri di famiglia dunque comandano soli, essendo esclusa la madre di famiglia soggetta all'uomo per diritto naturale, non comandano ai figli soltanto per la necessità della di loro età non capace a regolarsi, ma per necessità di società, e di ordine della medesima. Ma la necessità dell'ordine in qualunque società, o naturale sia, o civile non richiede soltanto, che i subordinati *rispettino*, *onorino*, e *soccorrano* il Capo della società, ma che di più gli *obbedišcano*, e gli *siano sottoposti* con una *soggezione assoluta*. I Padri dunque di famiglia nella società naturale *soli* comandavano

vano con *dominio assoluto* sù de proprj figli, e discendenti (p).

XXVIII.

Sembra, che si ritrovi ancora un qualche rimasuglio dell' esercizio dell' antica sovrana Patria Podestà frà i così detti Neri

 dell'

(p) Ciò può bastare per ismuovere i fondamenti, sù de' quali è tutta costruita la macchina Locchiana, non essendo lo scopo della presente operetta il confutare il di lui sistema, il che da altri si è fatto. Solo s'avverta, che abbondano gli equivoci, ed i paradossi in tutta l'Opera, e particolarmente in questo Cap. V. Tra gli altri s' osservi a pag. 88. il bel paradosso del fine delle leggi in genere. ,, La fin *d' une* loi n'est point d'abolir, ou de ,, *diminuer* la libertè, mais de la *conserver*, & de l' *augmenter* ,,. Chi sa, se diranno così quelli, che non hanno azione nel commercio della Compagnia dell' Indie, e non crederanno al certo *aumentata la di loro libertà* colla legge di privativa di commercio in favore dei soli membri della Compagnia. Come non sembra, che molto esattamente sia definita la libertà dell'uomo con queste parole (*ivi*),, La libertè consiste à être exempt de gêne, ,, & de violence, de la part d'autrui ,,. Sicchè un cane, che non sia incatenato, ed un Leone, che non sia inceppato, goderanno di tutta la libertà che gode l' uomo; l' uno, e l'altro è *exempt de gène, & de violence de la part d' autrui*. Sù di questo gusto sono per la più parte i principj, dai quali si ricavano le profonde, ed astruse dimostrazioni metafisiche dal pensatore Inglese nel Libro Du Gouvernement Civil.

dell' Affrica. Vendono costoro i propri figli agli Europei per le coltivazioni, e per ogni servitù civile, e legale, ed è credibile, che li vendano per supplire alle indigenze del rimanente della famiglia. Se queste indigenze non dassero ai Genitori Affricani un diritto naturale sù della civile libertà dei proprj figli, non solo sarebbero barbari, e crudeli i venditori, ma ancora ingiusti, e disumani i compratori. Nè a difendere queste di loro ingiuste compre contro il naturale diritto di libertà, che ha l' uomo, servirebbe la necessità di mantenere le colonie, e le coltivazioni, che gli Europei per maggior commercio intraprendono nell' Affrica, e nell' America; poichè un diritto naturale non può essere annientato dal maggiore vantaggio, e lucro, che si ricava, e che si può avere colla sola lesione del diritto medesimo. Perchè non restino condannate perciò tante culte, ed illustri Nazioni Europee, le quali comprano i Neri fatti schiavi non per diritto di guerra giusta, o per qualche loro delitto, ma per la sola volontà dei genitori, si concluderà non senza ragione, che per consenso di queste medesime Nazioni la vendita della libertà della propria prole, che fanno quei genitori Affricani, sia una legittima podestà, che risiede in quel-

quelli, i quali ne fanno uso per supplire alle urgenti necessità della famiglia tutta, cui presiedono, colla quale podestà obbligano di spropriarsi del diritto di libertà civile quelli, ai quali dettero e vita, ed origine. Diritto è questo, che si esercita non nella sola Affrica, ed in altre barbare spiagge, ma che nei nostri giorni si è ancora veduto praticare in qualunque colta, e brillante Città d' Europa da alcuni genitori, non nascostamente, ma palesemente, e se non sotto la protezione delle leggi, al certo non contradicendo, e non gastigando le medesime.

XXIX.

Notisi però, che si è detto questo diritto di vendere i figli, del quale fanno uso gli Affricani, *una legittima podestà*, non per approvare si barbaro costume, ma perche forse lo può rendere leggittimo la necessità di quella nazione incolta, e selvaggia. Questo è un diritto, che nelle storie lo vediamo usato da moltissime nazioni prima, che incivilissero i loro costumi. Dei Persiani dice Aristotile, che si servivano dei figli, come degli schiavi. Luciano, e Demostene ci fanno sapere, che il vendere i figli fu antico costume degli Ate-

 nie-

nieſi, moderato da Solone in seguito, e riſtretto alle proſtituite figlie, e ſorelle. I Tebani ancora lo facevano, allorchè non avevano ſoſtanze ſufficienti per alimentare la famiglia. Dei Romani ne fanno tuttavia teſtimonianza le leggi delle XII. Tavole, intorno alle quali ben riflette il Gravina, che i figli, i quali non ſi emancipavano, ſe non che dopo la terza manumiſſione, erano in ciò di aſſai peggior condizione degli Schiavi, i quali divenivano liberi dopo la prima. (q) E ciò ſia detto ſoltanto, affinchè ſi ſcorga, quanto grande eſtenſione abbia avuto la patria podeſtà nei ſecoli ancora aſſai poſteriori ad Abramo, a Giacobbe, ed ai di lui figli, Padri, e Capi di Tribù numeroſiſſime, e di un Popolo illuſtre, quale fu quello degli Ebrei, i quali non meno, che gli altri Orientali, vendevano i proprj parti, eſſendo dalla legge vietato ſoltanto, che non ſi vendeſſero fuori della Nazione (r).

Fi-

(q) Le Leggi delle XII. Tavole nelle quali ſi conteneva la Patria Podeſtà sono queſte ſecondo l' emendazione del Gotofredo „ ENDO LIBERIS JUSTIS JUS VITÆ, NECIS, VENUNDADIQUE POTESTAS PATRI ..... SI PATER FILIUM TER VENUMDUIT, FILIUS A PATRE LIBER ESTO „ Così preſſo il Gravina *al Cap.* XXV. *De Jure N.*, *&* *G.* *&* XII. *Tab.* ove ancora ſi troveranno citati i luoghi dei ſurriferiti Autori, quali riporta il medeſimo Gravina colla ſua solita eſteſa erudizione *pag.* 130. *&* *seq. edit. Venet.* 1750.

(r) Exod. XXI, 7. 8.

XXX.

Finalmente Grozio non dubita di riconoſcere legittimo nei Padri il diritto di vendere i proprj figli, allorchè a ciò gli aſtringa la neceſſità: ſi aſcolti dalle di lui medeſime parole (s): *Imperium parentum ita ſequitur ipſam patris perſonam, ut avelli, transferrique in alium non poſſit: poteſt tamen naturaliter, & ubi lex civilis non impedit pater filium oppignorare, & ſi neceſſe ſit, etiam vendere, ubi alia ratio eum alendi non suppetit*; al che il Cocceio commentatore di Grozio aggiunge (t): *Quod omnino verum eſt; Cum enim educatio parentibus commiſſa ſit, omnia commiſſa cenſentur, ſine quibus educatio fieri nequit*. Come poi in ſeguito ſia ſtato modificato, e tolto queſto naturale diritto preſſo tutte le incivilite nazioni, ſi oſſervi in queſto commento (v), ed appreſſo il Gravina (x), che quì ſi omette per isfuggire la noja della proliſſità. Potrà però ognu-

(s) De Jure B., & P. l. I. cap. 5. T. I. pag. 202. Edit. Laus. 1751.
(t) Ibi pag. 212.
(v) Grozio cit. edit. l. c.
(x) Grav. l. c.

gnuno agevolmente , e con ſicurezza dedurre dal detto ſin' ora, quanto ſia mai falſo il principio fondamentale della rivoltoſa Filoſofia legislatrice d'oggi giorno, la quale mette per baſe, e fondamento di tutto il ſuo ſiſtema libero, oſſia con più verità anarchico, che *la natura ha fatto tutti gli uomini liberi, e nei diritti uguali, adunque le diſtinzioni sociali devono eſſere fondate nell' utilità comune* (y).

XXXI.

E queſta una di quelle maligne, e torbide aſſerzioni, e si potrà dire il primo principio dei Politici di moda, il quale, come in altro luogo ſi è oſſervato (z), oltre di eſſere equivoco in parte, ed in parte aſſolutamente falſo, è capace egli ſolo di gettare i più ſtabili fondamenti della rivolta, e roverſciare le leggi ſagroſante della Religione, e dello Stato. Quale principio, ed aſſerzione quanto ſiano alla verità oppoſti, e quanto in ſe contengano di aſſurdità, la Ragione, e la

(y) Art. 1I. delle Maſs. Fond. e forma del Gover. per la Francia.

(z) Della Proprietà dei Beni del Clero Cap. VII. §. 78.

e la Storia delle Nazioni ce lo dimostrano, e lo rendono palese, come si è fin ad ora veduto, non meno che la Dottrina rivelata di S. Paolo. Qualunque Filosofo di buon senso adunque non isdegnerà di confessare. I. Che non vi è stato tempo alcuno, in cui gli uomini siano stati tutti eguali di condizione, e di sociali diritti. II. Ma che vi sono sempre state delle *Podestà* supreme, e *sublimiori*. III. Che i Padri di Famiglia furono rivestiti per diritto di natura del comando, e della suprema podestà. IV. Che essendo questa podestà suprema *da Dio* per diritto di natura, viene *ordinata da Dio* stesso autore della Natura. V. Che per *necessità* di natura vi sono dei *sudditi*. VI. Se adunque per diritto di natura vi sono delle Podestà supreme, se per necessità vi sono dei sudditi, si abbandonino una volta quei sognatori, i quali vorrebbero dare ad intendere, che la *natura* ha fatto gli uomini nei diritti *eguali*, e che le *distinzioni* sociali devono essere fondate nell' *utilità comune solamente*.

CA-

CAPITOLO III.

Origine, ed Incominciamento delle Società Civili.

XXXII.

FElici al certo sarebbero stati gli uomini, se contentati si fossero di quei diritti, che ricevevano dalla natura stessa sopra dei loro simili discendenti da loro, e di quelle distinzioni, che nella stessa società di numerose famiglie venivano in sequela dei medesimi diritti naturali. Ma il genere umano, reso proclive a qualunque sorta di male, ben presto manifestò quale sarebbe stato l'uomo, il quale avesse soffocato i sentimenti di natura, e non avesse avuto in mira, che il proprio comodo, il suo utile, ed il sodisfare le proprie brame, eziandio ingiuste. Fu necessario perciò, che molti si unissero a tenere in freno coloro, che avessero tentato di sovvertire l'ordine naturale, e disturbare la quiete, e la pace altrui (aa). Da questo bisogno di pubblica scam-

(aa) Puffendorf trattando al Cap. V. del Lib. II. de offic. hom., & civ. delle Cause, che inducono l'uomo alla

ſcambievole difeſa ſi può credere, che aveſſero origine le Società Civili, ed a queſto punto ſembra, che ſi poſſano ridurre i varj ſentimenti dei Filoſofi sù di tale propoſito. Per Platone il biſogno di molte coſe induſſe gli uomini al vivere in ſocietà, Eſiodo lo ripete dal deſiderio del giuſto, e dall' utile Ariſtotile, come altri non ebbero difficoltà di darne tutto il motivo alla brama di una maggiore agiatezza, e di un maggior luſſo (bb). Ed invero la ſcambievole difeſa

H met-

---

alla ſocietà civile, dopo di aver notate le viziose qualità dell'uomo atte a perturbare la ſocietà; conclude §. VII. pag. 302. edit. Gieſſae 1731. „ Genuina igitur principalis „ cauſa, quare *Patresfamilias*, deſerta naturali libertate „ ad Civitates conſtituendas deſcenderint, fuit, ut *præ-* „ *ſidia ſibi circumponerent contra mala*, *quæ homini ab* „ *homine imminent*; nam uti poſt Deum O. M. homo „ homini plurimum prodeſſe, ſic & idem non minus o- „ beſſe poteſt ..... Poſtquam autem per Civitates in ta- „ lem ſunt digeſti ordinem homines, ut a mutuis læſio- „ nibus tuti eſſe poſſent, ultro deinde conſecutum fuit, „ *ut eo uberius fruerentur commodis*, *quæ ex hominibus* „ *in homines provenire apta ſunt*.... §. VIII. Illuſtrior „ adhuc fiet cauſa conſtituendæ Civitatis, ſi conſidere- „ mus, *alia media non fuiſſe ſuffectura reprimendæ homi-* „ *num malitiæ*.

(bb) Si è veduto §. I. num: 10: quanti motivi coſtringono l'uomo a ricercare la ſocietà naturale; non sono molto differenti quelli, che lo inducono alla ſocietà civile, aggiuntavi di più la neceſſità dell' altrui ajuto per difenderſi dalle oppreſſioni degli ingiuſti invaſori.

mette al coperto ogni giusto diritto, utilizza sù i comuni, ed i privati interessi, provvede ciò, che manca, e può ancora procacciare alcuni comodi maggiori per vivere con più agiatezza. La necessità adunque di porre un' argine alle ingiuste intraprese dei malvaggi, un maggior utile, e comodo ricavato dagli scambievoli ajuti, se si uniscano alla consuetudine, ed all' uso di essere sottoposti fino dai primi anni alla patria podestà, poterono con facilità indurre molti fra se indipendenti, cioè molti principi, e capi di famiglie numerose per se sole, ed altri emancipati dalla Patria Podestà per mancanza dei genitori, a stabilire una norma di vivere, a formare dei patti, a sanzionare delle leggi, ed a stabilirne i direttori, ed i conservatori, a cui tutti si dovessero sottoporre. Venne data in questo modo una forma di governo, si stabilirono a poco a poco delle popolazioni, delle Città, ed in seguito delle repubbliche, formate dall' unione di molti, i quali avendo dalla natura podestà, e diritti sopra i proprj discendenti, se ne spogliavano, cedendogli, per il maggiore vantaggio e proprio, e de' suoi sottoposti ad uno, o a più da loro scelti al comun governo, affinchè avessero l'ispezione dei comuni vantaggi, ed a quali fosse a cuore la difesa universale.

Una

XXXIII.

Una simile idea da della formazione dei primi Regni l'Istorico Giustino nel principio delle sue Istorie: *Principio rerum, gentium, nationumque imperium penes Reges erat: quos ad fastigium hujus majestatis non ambitio popularis, sed spectata inter bonos moderatio provehebat ..... Intra suam cuique patriam Regna finiebantur*. Si può fondatamente congetturare, che simili formazioni di Regni, Repubbliche, e Società civili siano incominciate poco dopo il Diluvio Universale, dopo il qual tempo si accorciò tanto la vita degli uomini (cc). Quando un Patriarca, e

 Ca-

(cc) La prima Città, che si riscontra nella Sacra Istoria, la quale, prescindendo ancora dalla sua infallibilità di rivelazione, ha tutti i caratteri di veracità, e di genuinità, è quella di Henochia fabbricata da Caino, *Gen.* IV. *vers.* 17., e nominata col nome del suo primo Figlio. Ma questa non si crede bene d'annoverarla fra le Città, che sono formate dalla Società civile, poichè nella formazione di questa non si unirono molti, *ut in civilem coirent Societatem*, ma vi si stabilì colla sua posterità colui, il quale, avendo dalla natura la Patria Podestà, aveva il naturale diritto di Superiorità sù di quelli, i quali dovevano in seguito, almeno per la maggior parte, abitare la da lui costruita Città, veniva così à mantenersi una Società piuttosto naturale, che civile. Sembra meglio, che le prime Società, ed unioni civili si debbano riconoscere nelle intraprese

Capo di Famiglia sù i 100. anni generava *Filios*, *&* *Filias*, e feguitava per altri 700., ed 800. anni, poteva bene colla fola patria podeftà naturale governare, difendere, e tenere in dovere un popolo numerofo, che tutto difcendeva da lui, e che per diritto di natura non era libero, e padrone di fe, ma fuddito al fuo Autore. Ridotta la vita dell' uomo agli 80., o 100. e poco più anni, ben prefto rimanevano liberi di fe i figli dei capi di famiglia, i quali entravano nei diritti del premorto Padre rispetto alla di loro discendenza. Quefti diritti, come abbiam veduto, ficcome non farebbero rimafti indenni per la malizia, e per l'animo corrotto dell'uomo, quantunque la natura infegnasse il confervare ad ognuno il fuo, come fi farebbe voluto per fe fteffo, e di non recare danno ad altri, come non fi farebbe voluto fatto a fe: fù d'uopo perciò ritrovare un mezzo, con cui ognuno foffe al coperto dagl'infulti del più forte, e con il quale poteffe agevolmente confervare i fuoi naturali diritti. Ora per ottenerfi ciò do-

---

fe di Nemrod Figlio di Chus, nipote di Cham fecondogenito di Noè, del quale abbiamo (*Gen. X.*) che *cæpit effe potens in terra*, e che *fuit autem principium regni ejus Babylon, & Noach, & Achad, & Chalanne in terra Senaar.*

dovevano o disunirsi, e separarsi i Fratelli, e Capi di altrettante famiglie, per non urtarsi, e per non fare collisione con i loro eguali naturali diritti; o doveva stabilirsi l'impero in uno solo, quale era il primogenito, o il Figlio della prima, e principale Sposa, come sappiamo dalla Sagra Storia delle Famigiie dei primi Patriarchi dopo il Diluvio; o finalmente volendo rimanere uniti in società, la quale passasse dall'essere naturale ad essere civile, dovevano convenire fra loro nella cessione di quei diritti, i quali esercitati da tutti i Capi di famiglia avrebbero recato confusione, ed avrebbero prodotto, non un regolato governo, ma un'*Ochlocrazia*, ovvero una totale *Anarchia*, come si vede prodursi fra coloro, i quali gridano all'impazzata Libertà, Eguaglianza, Diritti dell'uomo imprescrittibili, ed originarj. (dd) Ma

(dd) Sarà ben fatto a scanso di qualunque equivoco l'avvertire quì i leggitori, ed il prevenirli, che allorquando in questo Capitolo, ed in tutto il seguito dell' opera si dirà, che i capi di famiglia, e gli uomini liberi *cedono* i loro diritti, li *trasferiscono* in altri, li *lasciano*, *cessano* dai medesimi, se ne *spogliano* ec., si vuole sempre intendere, che questi tali nell' unirsi in società hanno in conseguenza della loro unione tralasciato, e ceduto l' esercizio di quei diritti, che naturalmente gli competevano. Da una tale cessione dei proprj diritti, e del di loro esercizio ne viene in seguito, che debba

XXXIV.

Ma la ſola ceſſione, che aveſſero fatta i principali, e capi di famiglie della autorità, e podeſtà loro data dalla natura ſopra de' pro-

---

debba trasferirſi ogni attualità d'eſercizio de' medeſimi diritti nella Podeſtà Suprema, la quale è nella ſocietà civile, non in vigore della *Ceſſione* dei membri della ſteſſa ſocietà, ma per eſſenza, e natura della ſocietà ſteſſa. Imperciocchè unitaſi una quantità d'uomini a formare un corpo politico, e come dicono i Giuſpubbliciſti *ad coeundum in societatem*, in un tal corpo *ex natura rei emergit* la Podeſtà Sovrana, non eſſendo in potere di quei, che ſi unirono, l'impedire ciò, poſta l'unione, benchè antecedentemente foſſe in loro potere l'unirſi, ed il non unirſi. E' un ſogno, ed è una chimera, come dimoſtreraſſi in ſeguito, la *Ceſſione*, e la *Concessione*, o tacita, o eſpreſſa dei ſudditi fatta alla ſovranità ſecondo i principj, ed i dati del *Patto Sociale* di Rouſſeau, e degli altri libertini tutti, i quali da gran tempo tentano di renderſi padroni delle Scuole non meno, che degli animi di tutte le Provincie d'Europa. No, non s'intende in queſt'operetta di eſprimere in tale ſenſo, e ſignificato le ceſſioni, che ſi dicono farſi dai Padri di Famiglia del loro ſupremo potere, il trasferirſi, che ſi fa da ognuno in altri i proprj diritti, allorchè ſi forma la ſocietà. Queſta ceſſione e translazione di Dominio, e di diritti non è, che una ceſſazione dall'attuale eſercizio dè medeſimi, per quella ceſſione, che *libera in causa*, (cioè nell'unirſi o no in Società) è *neceſſaria infatto* (poſta l'unione), come è neceſſaria la traslazione dell'eſercizio di ogni ſupremo dominio in chi è liberamente ſcelto al reggimento, e regolamento della Società.

proprj discendenti, non avrebbe per se sola tolto il pericolo della confusione, se la medesima autorità, e podestà non fosse rimasta in una, o più persone determinate, che per tutti l' avesse esercitata. La cessione dunque dei naturali diritti fatta da questi Capi di Faimiglia, e da qualche altro, non soggetto ad alcuno per diritto di natura, se pur vi era, che non fosse nel tempo stesso rivestito della patria podestà, fece comparire, e porre in esercizio il Diritto del Principato, ossia la Pubblica Podestà, esercitata da una Magistratura, come nelle Repubbliche, o da uno prescelto a tal'uopo, come nelle Monarchie. Queste, o delle consimili cause a presso a poco, come osservano molti Giuspubblicisti, sono state quelle, che hanno indotto gli uomini allo stato civile, ed a dare una forma di governo alle loro unioni, e società, o sieno quelle, che i medesimi Giuspubblicisti chiamano minori, o siano ancora le così dette maggiori, e Somme.

XXXV.

Qualunque sia stata la cagione, per cui molte famiglie prima, dipoi molti popoli si sono uniti, per aumentare le loro comodità, per conservare quell' ordine, e quei do-

doveri ſcambievoli, che la natura inſegna dovervi eſſere fra gli uomini, finalmente per difenderſi dagli altrui inſulti, ſempre ſarà vero, che con queſta unione fu ſoſtituita la pubblica Podeſtà Politica alla naturale Podeſtà Patria nel tempo, e nel modo ſteſſo, con cui alla naturale Società fu ſoſtituita la Civile da tutti quelli, che *in civilem cœtum coierunt*; maſſimamente da quei, che più poſſedendo per diritto di natura, più ancora potevano concedere, ed a maggiori diritti rinunciare, quali erano i Padri di famiglia, e capi delle medeſime. Se così è, come al certo ſembra, che niuno ne poſſa dubitare, ſi dovrà ragionare dei diritti della libertà, e della eguaglianza degli uomini nella ſocietà civile con una eſtenſione niente maggiore di quella, con cui queſte proprietà ſi ritrovarono nello ſtato di ſocietà naturale. Anzi vi ſi dovranno riconoſcere alcuni limiti più riſtretti, imperciocchè come ben' avverte il Boehmero (ee): *Directionem juris naturæ non tollunt ſtatus varii, in quibus homines poſtea vivere cæpere: numquam MUTATUR VINCULUM humani generis, aut*

(ee) *Jus pub. Univ. Pars gen. Cap.* II. §. I. *n. c. pag.* 44. *Edit. Francf.* 1758.

aut TOLLITUR, quando homines in speciales societates abeunt, sed potius FIRMATUR, & arctioribus CONSTRINGITUR munimentis, nisi quod JURA LIBERTATIS HIC QUODAM MODO RESTRINGI POSSINT. Se il Boehmero, difenditore non meno dell'Heineccio dell' universale libertà d'indipendenza, e dell'eguaglianza di tutti gli uomini nello stato naturale, confessa, che i diritti di libertà si possono restringere dalla condizione dello stato civile, cosa non potrà ricavarsi da questo medesimo principio di Boehmero da quelli, che non si sentono di ammettere tanta eguaglianza di diritti, e tanta libertà d'indipendenza nello stato naturale? Ora appunto questo è quello, che si è dimostrato nel Capitolo antecedente, cioè, che la natura non ha fatto tutti gli uomini di diritti eguali, nè li fa nascere indipendenti dagli altri uomini tutti. Quindi ne viene, che non togliendosi, secondo il giusto principio di Boehmero, la direzione del diritto naturale, allorchè gli uomini passano dallo stato *naturale* in un altro stato *adscitizio*, non si toglieranno, ma si muteranno, e si trasformeranno in qualità adattate al nuovo stato *adscitizio* quelle proprietà, che la natura concede al Genere umano, ed ai di lui individui. Così non si toglierà dagli uomi-

 ni

ni quella suprema Patria Podestà data *immediatamente* da Dio ai Padri di famiglia, ed ai Capi delle medesime, per mantenere l'ordine, e la subordinazione nella Società naturale, ma si trasmuterà in altra, la quale conduca allo stesso fine nella Società civile: e nel modo stesso, che quella era inamovibile dai Padri di Famiglia nello stato, e nella società naturale, che era immediatamente da Dio, e non soggetta al giudizio de' subordinati, così l'altra a questa sostituita, avrà i medesimi caratteri, e qualità (ff). Che fosse inamovibile la Podestà Patria nello stato, e nella società naturale, è chiaro per la di lei derivazione, non essendo nell' uomo, che in virtù della qualità di Padre: ora Padre rimane l'uomo, finchè vive egli, ed i suoi figli; è la Podestà Patria immediatamente da Dio, avendola l'uomo dalla natura, e perciò dal di lei Autore: non è finalmente soggetta al giudizio de' suoi subordinati, doven-

(ff) In appresso nell' ultimo Capitolo si dimostrerà, essere queste qualità, e questi caratteri inerenti alla Podestà suprema, ed alla sovranità nello stato civile, e quanto ragionevole sia l' intendersi la celebre sentenza di S. Paolo *omnis potestas a Deo est*, della immediata derivazione da Dio della suprema podestà politica nell' Ordine Civile.

vendo i figli rispettare, e non giudicare i Genitori, il quale rispetto per legge di natura s'estende eziandio a soffrirgli ingiusti, come bene si espresse Terenzio: (gg)

Ames parentem, si aequus est, si non, feras.

XXXVI.

Allora quando la sola podestà patria nello stato naturale era quella, che governava gli uomini, potevano divenire liberi, e padroni di se quelli, che pria non lo erano, per la morte di colui, che dalla natura avuto aveva la patria podestà, la quale in tal caso rimaneva in tutta la sua pienezza, ed indipendente da ogni altro nei figli del premorto Padre, i quali avevano di già prole: nel modo appunto, che nella civile società libero da ogni sudditanza, padrone, ed indipendente da ognuno rimane il figlio del Monarca, erede, e legittimo successore nei diritti della Corona del Padre, allorchè cessa di vivere il suo Signore, e Padre insieme. Ma formata una volta la civile società, e sostituita alla Patria Podestà la Podestà Politica, non più padroni di se rimangono gl'individui della società, nè altrimenti forniti di alcuna podestà, fuo-

(gg) *Hecira Scena* III, *Att.* I. v. 21.

ri di quella, che richiede necessariamente l'interesse della privata educazione, o che gli rilascia la medesima politica podestà. Per una sì fatta sostituzione *vinculum humani generis arctioribus constringitur munimentis*, come s'avvertì con Boehmero, dovendo per il buono, e necessario ordine della società, e per la pubblica felicità, rimanere presso del Monarca, o del corpo rappresentante la sovranità la suprema podestà, nè potendo ritornare a quelli, che prima l'esercitavano, o ai di loro discendenti, i quali rimangono sempre sudditi, senza potere riacquistare quella libertà, ed indipendenza, che goduta avrebbero nella società naturale. Il che ci da bene a conoscere, quanto mai estesi siano gli oggetti del pubblico bene, e del buon'ordine della civile società, e quanto per i medesimi possano modificarsi nell'uomo i diritti di natura. Imperciocchè quelli, i quali *in civilem societatem coeunt*, possono rinunziare all'esercizio dei loro diritti, non solo per quello, che loro appartiene, ma ancora per i loro figli, e discendenti, i quali sarebbero succeduti ai medesimi diritti de' Genitori, per quella stessa legge, per la quale ne furono questi rivestiti. Tanto richiede, e vuole il vantaggio comune, a cui non si può altrimenti

ti

ti provvedere, unendosi in Società civile. Ora poi se la necessità della società civile rese giusto, che i Padri di Famiglia più non esercitassero quei diritti, che in seguito erano per essere naturali ai loro discendenti, e di questi ne privassero ancora i medesimi, non ci dovremo maravigliare, che la necessità di provvedere alla sussistenza della famiglia, abbia potuto rendere giusto, che i Padri nella società naturale vendessero i loro figli, allorche altrimenti non potevano provvedere alle necessità dello stato naturale, come abbiamo osservato (n. 29.) essersi pratticato presso tutti gli uomini nelle antichissime età. Ed in fatti tanto è giusto, o ingiusto secondo le varie circostanze il privare l' uomo attualmente della sua libertà col venderlo per servire (hh), quanto lo è il privarlo in progresso di tempo, togliendogli i suoi naturali diritti, assoggettandolo ad altri, se non in dura schiavitù, sempre però in ligia servitù, sudditanza, e vassallaggio.

(hh) Non si deve qui omettere un' osservazione del Cavallario intorno alla vendita de' figli fatta da' genitori, „ Venditi filii, dic' egli, veteri jure potius serviebant, „ quam servi erant: & hinc manumissi ingenui erant, „ non libertini, nec unquam ingenuitatem amittebant „ *Instit. Jur. Rom. Lib. 1. tit. 9. n. ad §. 13. edit. Neap. 1788.*

gio. Siccome adunque potè farsi dai Padri di Famiglia questo secondo per il ben comune, per la felicità di quel nuovo stato, che si veniva ad abbracciare, così potè ragionevolmente farsi il primo per quella necessità, a cui costringe una natura indebolita, e per conservare quello stato, che è all'uomo naturale.

XXXVII.

Ma di nuovo facciasi per un poco ritorno al giusto principio di Boehmero, il quale, come si è veduto, stabilisce, che agli uomini, che si adunano in società civili, e particolari *jura libertatis quodammodo restringi possint*, in vigore della necessità del nuovo stato, che s'intraprende. Se nello stato naturale, in cui *jura libertatis* non erano ristretti, nonostante i diritti non erano eguali in tutti gli uomini; se non tutti, ma alcuni solamente godevano di una naturale libertà, ed indipendenza, che sarà di ciò in quello stato, in cui i diritti di libertà non in alcuni solamente, ma in tutti vengono a restringersi? Potevano al certo quelli, che erano Figli di Famiglia, allorchè si fece dai loro Autori passaggio dallo stato naturale al civile, potevano rimanere liberi, ed indipendenti o per emancipazione, o per

man-

mancanza dei loro autori: era questo un diritto, che loro competeva in seguito: questo è uno di quei diritti, che fu ristretto dal nuovo stato *adscitizio*. Ma se questi perderono ciò, di cui potevano esser un giorno padroni, altri perderono ciò, che attualmente godevano, e quei perderono meno, che meno erano per avere in virtù dello stato naturale, come appunto il sesso debole, metà del genere umano, nell'acquisizione del nuovo stato di società civile, nulla perdè di libertà, d'indipendenza, che non ebbe mai, ne mai sarebbe stato per avere. Se tutto ciò è vero, come lo è al certo, la regola, e la misura degli attuali diritti degli uomini, della loro libertà, ed eguaglianza nello stato civile, non sono i diritti del medesimo uomo, la di lui libertà, e l'eguaglienza nello stato naturale, ma la necessità dell'ordine, della forma di governo del nuovo stato, introdotta per la pubblica felicità da quei, che *in civilem societatem coierunt*. Imperciocchè, come segue a riflettere il sopracitato Boehmero (ii) FACTO HUMANO *postea multi status* ARCTIORES *superinducti sunt pro necessitate, & vicissitudine tem-*

(ii) *Ibi nota d. Pag.* 45.

temporum, ex quibus jura quidem variare cœperunt, ſed tamen communiter ad hoc proſunt, ut eo ſecurius pax communis ſervari poſſit. Allorchè gli uomini conobbero di non potere più vivere tranquilli, e ſicuri nello ſtato di ſocietà naturale, fecero quel tanto, che è coſtretto a fare ogni buon Padre di Famiglia delle proprie ſoſtanze, allorchè s' accorge di non poterle traſmettere indenni, e ſicure ai proprj figli, ed eredi. Volentieri ſi fa perdita, ed ognuno priva ſe ſteſſo, ed i proprj diſcendenti della porzione più ignobile, e meno neceſſaria delle proprie ſoſtanze, per aſſicurare il poſſeſſo di quelle, che maggiormente intereſſano, e ſono più utili. Soſtenere più non ſi potevano gli uomini nello ſtato naturale, e molti andavano a riſchio di eſſere oppreſſi dal più forte, e dal più ingiuſto: per non mettere a repentaglio e vita, e roba, e libertà intera faceva duopo unirſi in civile ſocietà, e paſſare dallo ſtato naturale allo ſtato *adſcitizio*; per ottenerſi ciò fu neceſſario disporre, e privarſi di quei diritti, che la natura aveva loro conceduti, e che avrebbero tramandati ai proprj diſcendenti (KK).

Ma

(kk) Squiſitamente, e con ſomma preciſione viene eſ-

XXXVIII.

Ma fu poi la moltitudine tutta, che fece un egual sagrifizio dei suoi diritti? E come potè ciò accadere, se i diritti non erano eguali per natura nella moltitudine universale? Sostituendosi la Podestà Politica alla Podestà, che la natura aveva conceduta agli uomini nello stato sociale naturale, non potevansi da chiunque trasferire nella società civile, se non che quei diritti, che egli godeva nella società naturale, in quel modo medesimo, o minore, con cui egli li godeva, ma non mai in modo, e qualità maggiore, non potendosi abbandonare da alcuno quelle cose, che non si posseggono, ne dimettersi dall' attualità di un diritto, che nè si ha, nè si esercita. Si è veduto, (n. 14. e seg.) che nella Società naturale i diritti in tutti gli uomini non erano eguali, dunque nella società civile da tutti gli uomini non si potevano

tras-

---

espressa in poche parole l'indipendenza de'Sovrani dal Popolo, e la di loro immediata autorità da Dio nella *L. Et bene. De quadrien. possess.* „ Imperator Superiore caret; nam „ a Deo solo suum recognoscit imperium. „

trasferire, e cedere dei diritti eguali, ma distinti, e disuguali. Si è poi ancora dimostrato (n. 23. 26.), che nella Società naturale la podestà suprema stava soltanto presso dei Padri di Famiglia. Soltanto questi adunque potevano cessare dall'esercitare il supremo potere, e fare, che questo si trasferisse nel Sommo Imperante, o nei Rappresentanti la società civile. Gli altri tutti, che per natura erano sudditi, e privi di suprema podestà, non potevano cedere, che diritti dipendenti, e particolari. Ed infatti, qual cosa cedere potevano le Femmine, le quali non hanno mai avuto altro diritto dalla natura, che quello di scegliersi un Padrone, ed un Signore nella persona del loro marito? Qual diritto quei figli, che null'altro pretendere potevano, se non ciò, chè loro aggiudicava il Padre? E ben questo si conobbe nei figli d'Isacco, de' quali il maggiore dovette ubbidire al minore, e perdere gli antichissimi diritti di primogenitura, perchè così piacque al Padre, che riconobbe il mistero, ed il volere del Cielo nell'industria adoperata dalla moglie, e dal figlio minore. Quando adunque la Pubblica Podestà sia derivata dalla cessione fatta dei diritti naturali, nè le femmine, nè tutti quelli, che erano soggetti alla Patria Podestà poterono cedere diritto alcuno per

for-

formare questa pubblica Podestà, ed avranno ceduto soltanto dei diritti di gran lunga inferiori ai diritti dei loro Padri, ed Autori, i quali maggiormente facilitassero la pubblica felicità coll' essere ristretti, e modificati dalla sovranità, e suoi Rappresentanti. Non saranno pertanto eguali nei diritti per costituzione di società civile quelli, che non lo erano per origine di natura, alla di cui società fu sostituita la civile, la quale, come si è veduto con Boehmero, restringe, non allarga i confini della libertà, e dei diritti naturali degli uomini. Cessino dunque di grazia una volta i cattivi Filosofanti della nostra età di andare declamando, ed esagerando intorno alla libertà universale degli uomini, ed intorno all' eguaglianza dei diritti dei medesimi: Imperciocche I. si oppone a questa pretesa indipendenza, ed all' eguaglianza di diritti negli uomini la subordinazione naturale della maggior parte del genere umano, che è per diritto di natura sottoposto alla piccola porzione rimanente, come si è veduto essere il sesso feminile al maschile, ed i figli, e discendenti ai rispettivi Padri, ed Autori, i quali dalla natura godono sù dei loro sottoposti una vera, e reale podestà (Cap.II.) II. Ci si oppone nella civile società quella restrizione di naturale libertà, e quella diminuzione di diritti, a cui

per

per necessità dovettero soggettarsi coloro, che dallo stato di naturale società passarono allo stato *adscitizio* di società civile. (n. 35.) III. Ci si oppone l'ordine sociale, la tranquillità pubblica, ed il comun bene, che mancherebbero nella società civile, qualora eguali fossero i diritti di tutti i membri della medesima, ed allorchè la libertà naturale non fosse circoscritta da limiti più ristretti (n. 37.) IV. Finalmente ci si oppone lo scopo della comune difesa, e del maggiore utile, per il quale gli uomini si unirono in società (n. 33.)

* * *
* *
*

CAPITOLO IV.

Immediata origine della Sovranità da Dio Autore della Natura, ed Indipendenza di questa dalla Società Civile.

XXXIX.

I Fautori dell' originaria indipendenza degli uomini tutti, e della perfetta eguaglianza dei loro diritti, non ammettono sì facilmente, che dall' esservi una patria podestà, e dall' uso, che fu fatto della medesima appresso alcuni popoli negli antichissimi tempi, si debba concludere, esservi nella Civile Società la Sovranità, ed il sommo potere politico indipendentemente dalla volontà, e dall' arbitrio dè Cittadini, i quali concorsero in origine a formare la società, posta la quale, di sua natura ne risulti poi la sovranità co' suoi diritti. Per quanto, dicon' essi, si voglia restringere il numero di quelli, i quali fecero in origine cessione dei proprj naturali diritti, sempre sarà vero, che un numero ben rimarchevole di uomini, i quali erano Capi di Famiglie, e gli altri tutti

di

di qualunque siasi libera condizione, hanno ceduto dei diritti naturali, hanno vincolata la loro libertà, ed hanno depositata l'una, e gli altri in mano di una, o più persone, per vivere tutti uniti in società civile. E siccome niun uomo cede ciò, chè gli reca utile, e comodo per ritrarne dello svantaggio, e del danno; ne viene, che qualunque cessione fatta dagli uomini dei loro naturali diritti, e della loro libertà', contiene la condizione o tacita, o espressa, che la cessione non ricada in proprio danno, ma in proprio vantaggio. Dal che tre principalissimi punti si ricavano, e si dimostrano. I. Che la podestà della sovranità nella Società Civile deriva tutta dagli uomini immediatamente, o sia nelle mani di un solo, o nelle mani di molti. II. Che questa, rapporto ai soggetti, ai quali fu consegnata, si deve calcolare nella sua estesione secondo la libera determinazione di quelli, che hanno ceduto ai di loro naturali diritti. III. Che essendo questa una cessione condizionata tanto per parte del cedente, che del cessionario, ambedue dovranno stare ai patti, ed alle condizioni della cessione, ed alle medesime costringersi, ed obbligarsi l'una l'altra.

E per

X L.

E per rapporto al primo è chiaro, proseguono a dire costoro, che la podestà della società civile tutta dagli uomini deriva immediatamente in quelli, che la esercitano, quantunque giustamente si dica, che ogni podestà viene da Dio, in quanto che Iddio essendo Autore della natura umana, è Autore ancora di quella podestà, senza di cui la natura umana verebbe a perire, come accaderebbe, se da niuno fossero governati gli uomini. Ma dall'essere Iddio l'autore dell'ordine, e perciò di ogni potere necessario a mantenere quest'ordine, non ne viene, che egli sia immediatamente l'Autore delle Sovranità nell'ordine civile. Iddio non è solamente autore dell'ordine, ma eziandio Autore della libertà degli uomini; avendo pertanto Iddio fatti gli uomini liberi, e padroni di loro stessi, e nel medesimo tempo avendo assoggettato tutto il genere umano al gran precetto di natura, *non fare altrui ciocchè non vorresti fatto a te, e procura ad altri ciocchè procureresti à te stesso*, il che forma la base di ogni ordine naturale, e stabilisce gli scambievoli ufizj degli uomini, ha dato a tutti gli uomini, ed all'unione de' medesimi, oltre la necessa-

ria

ria propensione all' ordine naturale, ancora la facoltà, e la podestà di conservare quest' ordine, e di fare rispettare le leggi, ed i precetti di natura. E' dunque da Dio immediatamente questa podestà negli uomini tutti, comecche tutti dotati della medesima facòltà, e della medesima propensione, perciò nella società civile non puo essere nella Sovranità, che per mezzo della libera cessione degli uomini. Poichè questa podestà, e facoltà, che è stata da Dio data alla natura umana, non è stata data ad alcun particolare solo, o ad alcuni pochi ad esclusione degli altri, ma a tutti gl' individui della specie; laonde nell'ordine civile non è in alcun particolare individuo, o in alcuna porzione della società, se non che immediatamente per volontà degli uomini, che l'ebbero dalla natura, mediatamente poi da Dio, che è l' immediato autore della natura. Da ciò ne viene, che sebbene un' ordine, un governo fra gli uomini sia di necessità di natura, e dalle di lei leggi dipenda, non però dipende dalle leggi di natura, ma soltanto dal diritto delle genti, la qualità del Governo, o Monarchico sia, o Repubblicano, e che le tali persone, e non altri siano incaricate del pensiero della pubblica felicità, e della podestà, che è necessaria a mantenere la medesima.

Posto

XLI.

Posto questo principio, il quale ognun vede, quanto ben fondato egli siasi, ne vengono in conseguenza gli altri due, de' quali si discorreva poco più sopra; cioè II. che l' estensione della sovranità nei Sovrani, e nei Rappresentanti il governo si deve calcolare dalla cessione dei diritti fatta dai Cittadini ai medesimi Rappresentanti, o al Sovrano, e III., che questi devono stare, e costringersi all' osservanza dei patti, coi quali fu a loro consegnata la sovranità. Imperciocchè, secondo il ragionamento di costoro, se la sovranità in quelli, presso de' quali sta la somma del potere, e nei rappresentanti la medesima, non è per diritto di natura, ma per diritto delle Genti, questa sarà nel modo, con cui fu determinato dalle persone, le quali formano questo diritto: queste persone sono quelle, che formano la società civile: dunque dalla cessione di quelli, che formano la società civile, ossia lo stato, dovrà calcolarsi l' estensione della sovranità nei Sovrani, e nei Rappresentanti la medesima. Siccome poi in qualunque contratto ambedue le parti contraenti devono osservare i patti,

e le condizioni del contratto, così i Sovrani, ed i Rappresentanti la sovranità, che nel ricevere la somma del potere, ed i cittadini, che nel consegnarla, vengono a formare un contratto fra loro, dovranno osservare le condizioni del medesimo contratto, ogni qual volta condizionato egli sia. Ma la traslazione della podestà suprema dalla moltitudine, o dal corpo dei Cittadini, presso a quali risiede, in una, o più persone, deve essere sempre condizionata, essendo fatta per la pubblica felicità, cioè vi devon' esser sempre almeno queste tacite condizioni, ogni qualvolta si conservi l' ordine pubblico, mantengasi la pace, e la felicità della Nazione, ed ogni qualvolta si osservino le leggi fondamentali della medesima, ed altre simili. Dunque a questa condizione sono tenuti non meno i Sovrani, ed i Rappresentanti la Sovranità, di quello, che sono tenuti i Cittadini a quelle condizioni, colle quali si assoggettarono al Sovrano. Ma ognuno, che è tenuto, ed obbligato a dei patti, a delle condizioni, può essere costretto ad osservarle: potranno perciò i Sovrani, ed i Rappresentanti la Sovranità, essere costretti ad osservare le condizioni, colle quali furono rivestiti della Sovranità medesima. Ma e chi obbligherà, chi costringerà, e potrà costringere

re i Sovrani, ed i rappresentanti la Sovranità, a mantenere questi patti, queste condizioni? Chi? Quei medesimi, presso de quali per diritto di natura sta il potere supremo, cioè quella moltitudine di cittadini, i quali si spogliarono del Sovrano potere, non in beneficio del Sovrano, o dei Rappresentanti la Sovranità, ma in beneficio comune di tutta la società, e se ne spogliarono con la condizione di riassumerlo ogni qualvolta cessasse il pubblico beneficio, ed utile.

XLII.

Queste presso a poco sono le principali, e fondamentali ragioni, per le quali si pretende da molti, che quegli uomini, che la natura fece liberi, e nei diritti eguali, possano rivendicare i loro diritti, e rimettersi nella pristina libertà, ogni qualvolta il supremo potere non sia esercitato dai Sovrani, e dai rappresentanti la Sovranità nel modo, che eglino credono doversi esercitare per la comune felicità, e secondo le leggi fondamentali della Società, a cui quelli comandano. Ma queste altresì sono quelle potentissime molle, che conducono al totale rovesciamento del buon ordine nella società Civile, che appianano la strada alla confusione, ed all' Anarchia, e che finalmente

mente indeboliſcono, e rovinano ſi fattamente i più floridi Regni, e le Monarchie più potenti, che divengono il ludibrio delle Nazioni quelli, che erano poco prima il terrore dell'Univerſo. Fa duopo pertanto, che queſte ragioni, le quali ſi forti appajono, non ſiano poi tali in ſoſtanza, e per ben conoſcerle, ſi pongano ſotto di un rigoroſo eſame, e ſi analizzino in ogni loro parte.

XLIII.

E prima di tutto deve richiamarſi alla mente il modo, con cui venne data agli uomini la ſuprema podeſtà nelle ſocietà. Si è dimoſtrato, che dalla natura l'ebbero i Padri, e Capi delle Famiglie nella Società naturale (n. 19.): ſi è ancora veduto, che la Società civile è ſtata ſoſtituita alla Società naturale per una indiſpenſabile neceſſità della natura viziata e guaſta (n. 32. e 33.), e che doveva queſta ſeguire quella, ſu della medeſima modellarſi, e diminuire il meno, che foſſe poſſibile i doni, che dati dalla natura, ſono sì cari agli uomini; facendone però ſagrificio di una parte, per conſervare il reſto, ed aſſicurarlo a tutta la Società (n. 35. e 36.). Finalmente ſi è accennato, che per ottenerſi ciò fà duopo laſciare

re libero il campo all'esercizio del Sovrano Potere nelle mani di uno, o di più, dai quali fosse tenuta lontana dai membri della Società la scambievole ingiuria, e fossero ad ognuno conservati i proprj diritti e naturali, e sociali, che rimanevano, fattane la sottrazione di quelli, i quali necessariamente si devono perdere, allorchè si sottomette la propria volontà ai voleri altrui (n. 37.)

XLIV.

Questa Sovrana Podestà è quella, che i Difensori dell'eguaglianza, e della naturale indipendenza degli uomini, vogliono, che immediatamente si debba ripetere dalla moltitudine degli uomini stessi, nella quale, a loro dire, fu da Dio posta questa suprema Podestà, e che perciò confessano essere da Dio, e dalla natura nell'universalità degli uomini, ma dagli uomini medesimi nella sovranità, il che è quello, che comunemente dicesi avere i Sovrani la suprema podestà *immediatamente* dagli uomini, perchè da questi è loro data, *mediatamente* poi da Dio, perchè di questa egli ne è l'Autore. Ma se noi vorremo seguire la natura, e l'ordine della medesima, non ci sarà del tutto difficile il ri-

riconoſcere, che *nei Sovrani la Podeſtà ſuprema è tutta da Dio immediatamente, e che gli uomini non hanno altra parte in ciò, che quella della deſtinazione del ſoggetto, cui da Dio ſia immediatamente conferita la ſovranità*, nel modo ſteſſo, che, come dice il P. Caron, (II) l'uomo è immediatamente da Dio, ſebbene non vi poſſa eſſere l'uomo, ed il di lui ſpirito, ſenza, che preceda per opera dell'uomo la generazione, e l'organizzazione delle parti del corpo.

XLV.

Diſtinguaſi dunque la perſona del Sovrano, o dei Rappreſentanti deſtinati a rappreſentare la ſovranità dal ſommo potere, e dalla podeſtà, di cui ſon'eglino riveſtiti. Diaſi pure nella naturale ſocietà qualunque quantità di uomini liberi, che abbiano tutti eguali diritti (quali abbiamo detto eſſere i ſoli Capi di Famiglia), che riſolvano di unirſi in ſocietà civile. Queſti in una conſimile deliberazione rapporto alla ſovranità nient'altro fanno, ſe non che determinare, che la medeſima ſia preſſo di uno,

(II) In Rem. Hiber. Par. I. Cap. III. §. I.

uno, o di più tra di loro. Affinchè ciò si ottenga sottomettono le di loro volontà alla volontà di chi viene determinato al comando o all'impero di tutti, e si spogliano in parte di quei diritti, chè la natura avea lor dati sù dei loro discendenti, e per la comune difesa cedono ancora quanto poteva competere ad ognuno egualmente. Ma nel farsi da uomini liberi tutto questo, nient' altro si viene a fare, che stabilirsi la forma di Governo, che si elegge, e la persona, o le persone, cui si consegna la forma del governo stesso, spogliandosi la moltitudine di ogni qualunque esercizio di diritto sovrano, che gli poteva antecedentemente competere, il quale in niun modo può rimanere presso la universale promiscua moltitudine: dovendo necessariamente tutta l'attività della sovranità trasferirsi nel Re, se è Monarchico, nelle Magistrature, se è Repubblicano il governo. Ora la determinazione della persona, e la determinazione del modo, con cui la persona deve esercitare un potere, non è il medesimo, che il dare l'autorità, e la suprema podestà alla persona medesima, essendo queste due azioni talmente fra di loro distinte, che una può benissimo stare indipendentemente dall'altra. L'autorità, il potere supremo vien dato a quello, che è eletto,

to a presiedere, il quale prima non l'aveva, ma non viene dato sempre da chi fa questa elezione. Ciò è chiaro nell' elezione, che in uno stato Monarchico si fa da qualchè Comunità, ò Municipalità delle sue Magistrature, nella destinazione delle persone per l'esercizio delle medesime, e nella podestà, che loro viene data. Si eleggono le Magistrature, si sceglie per Console una tale persona dalla Comunità, e dalla Municipalità, la quale però è suddita di un Sovrano. Il Console, ed il Magistrato esercita tutto il potere destinatogli nella sua elezione. Si domanda da chi abbia il Console, ed il Magistrato questo potere? Dalla Comunità, e Municipalità, che lo elesse, o dal Sovrano? Niuno sarà per dire, che lo riconosca da quelli, che fecero la scelta. Può dunque farsi da un corpo sociale la determinazione di una persona all' esercizio di un potere, che si conferisce alla medesima persona, senza che il potere medesimo venga dato da chi sceglie, e da chi da per mezzo della scelta l'esercizio del potere medesimo. Così nel caso, di cui si parla. Benchè la moltitudine scelga il Sovrano, benchè per questa scelta sia conferito al Sovrano l'esercizio della Suprema Podestà, non però ne viene per necessità, che la moltitudine gli dia la suprema po-

de-

destà, la quale viene data immediatamente da Dio a chi è prescelto a presiedere da quelli, ai quali per la loro naturale libertà ne fu lasciata la sceltà dalla natura, e dal di lei Autore Iddio.

XLVI.

E per verità, come dar si può cio, chè non si possiede? *Nemo plus juris ad alium transferre potest, quam ipse habeat*, dice Giustiniano *L.* 54. *ff. de Jur.* E' certo, che per quanto liberi si vogliano considerare i Cittadini, nè *divisamente* considerati, nè *collettivamente* presi, hanno quella suprema, ed estesa podestà, di cui gode il Sovrano sopra tutti i suoi sudditi. Uno de' principali diritti di sovranità è quello, che dicesi *jus sanguinis*, ossia *jus vitæ, & necis*; il diritto sopra la vita, e la morte de' sudditi. Se i Sovrani hanno la suprema podestà dal Popolo, e dai Cittadini *immediatamente*, come hanno da questi avuto il diritto di vita, e di morte sù i medesimi? Come quelli gliel' hanno conceduto? Per quanto liberi siano i Cittadini, non hanno la libertà di uccidersi, e Caino stesso, sottratto dalla Patria Podestà, libero liberissimo di se, non avea la podestà di uccidersi, nè altri uomini egualmente a lui liberi, come

furono i di lui fratelli, morto Adamo, avevano una tale facoltà, e podestà d'ucciderlo, benchè fosse un'empio Fratricida; giacchè *omnis, qui occiderit Cain, septuplum punietur* (mm). Se gli uomini liberi non hanno la facoltà, e podestà di uccidere se stessi, nè gli altri per qualunque delitto, fuori della propria attuale necessaria difesa, come potranno dare questa facoltà ad un terzo? Gli stessi Padri di famiglia, i quali avevano nella società naturale questo ramo di suprema podestà sù dei loro figli, e discendenti, non l'avevano al certo nè sù degli altri Capi, nè sù di quanti non dipendevano da loro, e finalmente non l'avevano sopra se stessi per qualsivoglia motivo Ma se i Cittadini, non avendolo, non poterono dare ai Sovrani il *jus sanguinis* in tutta la sua estenzione, dando essi immediatamente la suprema podestà ai Sovrani, questi da chi ebbero un tale principale principalissimo ra-

(mm) Gen. IV. v. 15. questa parola *punietur* indica pena, la quale suppone il delitto; il delitto per altro non si commette da chi ha diritto legittimo. Dunque se i liberi Fratelli di Caino sarebbero stati puniti per l'uccisione di un Fratricida, colla quale vendicavasi l'ingiuria fatta a tutta la società naturale, questi non avevano il diritto legittimo, e la Suprema Podestà sulla vita degli altri uomini liberi, benchè rei dei maggiori misfatti.

ramo di Sovranità, il quale si estendesse sù di ognuno *divisamente* preso, e su di tutti *collettivamente* considerati? Si lasci dirlo ai fautori dei liberi, ed eguali diritti dei Cittadini. Inoltre con qual diritto gli uomini liberi, ed indipendenti possono arbitrare, confiscare, alienare la roba, ed i beni di altri uomini parimente liberi? Questo ancora è un altro ramo della suprema podestà della Sovranità. Finalmente è diritto privativo della Sovranità il far leggi, le quali poi obbligano i sudditi all' osservanza di esse in modo, che manca a se stesso, ed alla divina legge chi le trasgredisce, il che comunemente si dice *obbligare in coscienza*. Se il Sovrano, e la Sovranità non avessero che i diritti, che loro hanno ceduto i sudditi, e da questi in loro derivassero, bisognerebbe dire, che gli uomini avessero nello stato libero il diritto di obbligare in coscienza gli altri da loro indipendenti, il che non solo è assurdo quanto quello di arbitrare sulla vita, e la roba degli altri uomini, ma ancora ridicola cosa è il figurarselo. (nn) Se dunque gli uomini non possono tra-

M 2

(nn) Assai chiaramente, e precisamente su questo proposito si esprime il Canonista Cherubino Romano. „ Quum legislativam potestatem in seipsos (homines) „ ha-

trasferire in altri questi diritti, che eglino non hanno, giuoco forza è il dire, che simili diritti alla Sovranità, ed ai Sovrani non siano stati ceduti da uomini indipendenti, ed eguali tra di loro, ma bensì, che a quelli si danno immediatamente da Dio Autore della natura, e dell'ordine nella società, che è quanto il dire, che la Sovranità, e la Suprema Podestà ne' Sovrani è *immediatamente* da Dio.

XLVII.

L'Herzio nelle note a Puffendorfio (oo) sentendo il peso di questa difficoltà, si rivolta a dire, che sebbene i particolari privati, nè alcun' uomo abbia il diritto di uccidere se stesso, od altri con privata autorità, lo ha però tutta la Società su la vita dei particolari, e che questa podestà della socie-

---

» habuerint nunquam, non etiam in alios transferre valent. Huic rationi momentum illud accedit, quod potestas conscientiam alligandi, nefarios homines, vita, » pecunia, bonisque mulctandi, quæ civilem jurisdictionem comitatur *L. 1. ff. de Leg.*, non potest ab hominibus proficisci, penes quos alienæ conscientiæ, vitæ, » bonorumque nullum residet arbitrium. » *Cher. Romani Theol. Olivetani in Titulos de Const.*, *& de Maj. & Obb. pag.* 129. *Edit. Aug. Tauri:* 1726.

(oo) *De Jur. Natur., & Gent, Lib. VII. Cap.* III. *n.* 4.

cietà, ossia della moltitudine è stata trasferita dalla società stessa, e dalla moltitudine nel Sovrano. Ma adagio: Questa moltitudine o è di gente, che rimane ancor libera nei naturali diritti, fuori della società civile, o è di gente, che è di già convenuta di formare civile società, e di cessare così unita dai suoi naturali diritti? Se la moltitudine è di questo secondo genere, saremo sempre da capo a dimandare, come ha un tale diritto di vita, e di morte questa moltitudine, che è convenuta nel vivere in civile sccietà, e nel cedere ai suoi naturali diritti? Si risponderà: Dio Autore dalla natura, lo ha dato alla moltitudine. Ottimamente: ma si ripiglierà tosto, che la moltitudine presa in questo modo, e che già *coivit in civilem societatem*, non è già una moltitudine d'uomini, che rimangono coi loro naturali, e liberi diritti, ma una quantità di Cittadini, che è già convenuta nella cessione dei naturali diritti, e d'una porzione di sua libertà, per vivere in Società civile, e che forma in questo modo una Sovranità, come sono le Repubbliche Democratiche. Quindi il diritto di vita, e di morte nella moltitudine presa in questo senso, viene ad essere il diritto di vita, e di morte nella sovranità di già formata nell'ordine civile. Ed in

fatti

fatti, se la moltitudine tutta, unita che sia in società, potesse per se medesima essere, e rappresentare una cosa distinta dal governo civico, e dalla Sovranità, e se potesse ritenere per se come moltitudine libera, ed indipendente i diritti *reali* di sovranità, lasciando i diritti *personali* alle magistrature, o al Re, allora si avrebbe la società bicipite nel medesimo ordine civico, come bene avverte il Puffendorfio, del che niente si può pensare di più insussistente, e rovinoso per qualunque società (pp). Essendo dunque questa moltitudine civica indistinta da quel corpo, in cui si suppone la sovranità, rimane luogo a richiedere: A que-

---

(pp) „ Distinctionem majestatis in realem, & perso-„ nalem nos, non absurde modo, sed & perniciose ad „ imperium adplicari, judicamus, eo sensu, ut reali, & „ personali majestati simul, & eodem tempore in Civita-„ te Monarchica locus præbeatur, adeoque in Regno Re-„ gi tribuatur imperium personale, populo, prout Regi „ contra distinguitur, reale, & quidem hoc illi par, aut „ superius, prout alias jura realia personalibus nobiliora „ fere habeantur. Hoc enim contradictionem involvere, „ & civitates facere bicipites, non fine *exitiabili convulsio-„ ne*, in aprico est „ *Puff. de Jure N.*, *&* *G. Lib.* VIII. *Cap.* VI. *§.* 4. Si consideri bene questa dottrina di Puffendorfio, che fa troppo al caso per ribattere le strane pretensioni dei fautori della Sovranità presso della moltitudine.

questa sovranità, ed a questo Popolo chi dette un tale diritto ? Siccome confessano averlo dato Dio alla moltitudine, ed al Popolo, il quale già *coivit in civilem societatem*; vengono a confessare, che Dio Autore del supremo potere nella natura umana ha dato alla sovranità, indistinta in questa ipotesi dalla moltitudine, il diritto della vita, e della morte. Imperciocchè la moltitudine, che è di già arrivata a formare società civile, e repubblica, non rappresenta più una quantità di uomini di diritti eguali, ed indipendenti, giacchè *& ordines habentur in Rep.*; ma bensì forma un corpo di società civile (diverso dalla moltitudine indipendente) in cui stà la sovranità rappresentata dalle Magistrature. Dunque alla sovranità il diritto di vita, e morte lo ha dato Dio, e non gli uomini. Ma la sovranità, o sia presso la moltitudine, cioè il Popolo, e suoi Rappresentanti, o sia presso pochi, cioè presso i Magnati, e le loro Magistrature, o sia presso uno solo, cioè presso di un Re, è sempre la medesima. Se dunque alla moltitudine di uomini liberi, e non più indipendenti, comecche convenuti già a vivere in società, Iddio ha dato immediatamente il diritto di vita, e di morte, ed in conseguenza la somma Podestà, questo diritto viene ancora ad esser dato da Dio immediata-

diatamente a qualunque Sovranità. Che se per il nome di moltitudine s'intendono tutti quegli uomini, che liberi rimangono, ed indipendenti, non avendo ancora depositati i loro diritti di Società naturale, ma che hanno la facoltà di farlo, unendosi in civile società, si negherà assolutamente, che una tale moltitudine di uomini ancor liberi di se, ed indipendenti del tutto, non uniti in alcuna società, e senza che vi sia fra di loro un Supremo potere, quale è la patria podestà nelle società naturali di famiglie, abbia alcun diritto di sovranità, quale sarebbe il diritto di legislazione, il diritto di obbligare l'altrui coscienza per l'osservanza delle leggi, il diritto della vita, e della morte contro altri uomini egualmente liberi, quando la necessaria difesa non costringa a respingere la forza colla forza, il che non è diritto sulla vita altrui, ma è diritto di conservare se stesso, come si è veduto di sopra (n. 46.)

XLVIII.

Ma suppongasi per un poco, che la moltitudine degli uomini egualmente liberi, ed indipendenti abbia il diritto della vita, e della morte su di altri uomini, che ri-

rimangono ancor liberi; perchè se si suppongono gia convenuti in civile società, e che abbiano gia ceduti i liberi diritti naturali, si sarà sempre da capo a dimandare, e quando erano liberi avevano tale diritto? Fatta dunque ancora una tale supposizione, non avrà contuttociò l'Herzio guadagnato un palmo di terreno. Sempre vi sarà da dimandare, se questa moltitudine, e società ha dato ai Sovrani tutto quel *Jus Sanguinis*, che per ragione di sua podestà può esercitare la sovranità, e perciò se ha dato ai Sovrani tutta la suprema podestà? I Sovrani possono esercitare il diritto della vita, e della morte non solo sù i particolari individui della società, ma ancora sù di tutta la società intiera, se il bisogno lo ricerchi. Ora di grazia dica l'Herzio, e con lui lo dicano i suoi fautori: la società intiera ha il diritto di estinguersi, ed un popolo intiero di uomini liberi ha il diritto di uccidersi, di annientarsi con la morte naturale? La società al certo non ha questo diritto per qualunque siasi motivo, come ognun vede. Ma se non lo ha, come lo ha dato alla Sovranità, ai Sovrani? Chi non vuole rovesciare il trono, e mettere sossopra ogni diritto legittimo di Sovranità, bisogna, che conceda il Canone giuridico di

Domenico Soto (qq), che *Princeps potestate fungitur ferendarum legum, quibus Rempublicam coerceat; nec solum singulis Reipublicæ membris superior est; verum & totius collectim corporis caput, totique adeo eminens, ut* TOTAM ETIAM SIMUL PUNIRE VALEAT. Il Principe, il Sovrano, i Rappresentanti la Repubblica, in una parola quei, che tengono la somma Podestà potranno punire tutta una Città, tutta una Provincia, un'esercito intero d'uomini colla morte, come è alcune volte accaduto con degli indomiti Ribelli. Ma questa Città, questa Provincia, allorchè convenne di vivere in società assieme colle altre del medesimo Stato, e di assoggettarsi alla medesima Sovranità, non aveva il diritto di estinguere se stessa, come dunque ha trasferito questo diritto nella Sovranità? Ma se non lo ha trasferito, da chi lo ha avuto la sovranità? Si dirà forse, che essa non lo ha? Se è così, dicasi ancora, che essa non ha tutto ciò, che è necessario alla conservazione dell'ordine pubblico. Dunque non si è abastantemente provveduto a questo dall'Autore dell'ordine pubblico, cioè dalla natura, e dal di lei Autore Iddio. Le quali cose essendo somma-

men-

(qq) *De Just., & Iur. Lib. IV. Quæst. 4. art. 1.*

mente assurde, converrà dire, che questo diritto di estinguere ancora delle intere popolazioni, per la conservazione dell' ordine pubblico, e del resto dello stato, vi è nella Sovranità, e che non avendolo questa potuto avere dagli uomini, dalla moltitudine, dalla popolazione, che non l'hanno, l' abbia immediatamente avuto da Iddio. Ma questo diritto è il maggior ramo della suprema podestà nei Sovrani? I Sovrani dunque da Dio immediatamente ricevono questo potere, e questo diritto di Sovranità, il che è dire, che *a Deo immediate obtinent summam in subditos potestatem, auctoritatemque*.

XLIX.

Quindi è, che sebbene si ammettano, e si debbano ammettere le conseguenze tutte apportate al n. 40., non per questo il contrario sistema è più forte, e piu consolidato, essendo conseguenze, le quali derivano legittimamente da ambedue i principj: *La Suprema Podestà nei Sovrani è immediatamente dagli uomini, e mediatamente da Dio.* E *la Suprema Podestà nei Sovrani è immediatamente da Dio*. Imperciocchè la Suprema Podestà sia immediatamente o da Dio, o dagli nomini, sempre sarà vero, che la Natu-

ra, ed il di lei Autore ha costituito un'ordine, ma che non ha determinato una forma di Governo, e che fra gli uomini di libera condizione naturale, e di eguali naturali diritti, niun particolare individuo, ne alcuna porzione di questi, ha una suprema podestà, o un diritto di sovrastare agli altri. Si avverta però sempre, che quì dicesi *di libera naturale condizione*, *di eguali naturali diritti*, poichè si è bastantemente provato (n. 21. 22.), che il figlio non è libero naturalmente dalla patria podestà, che il Figlio non ha i diritti eguali al Padre (n. 25.), nè la Moglie gli ha eguali al Marito (n. 15.), come la donna (n. 16.) non gode di tutta quella naturale libertà, di cui fu dotato l'uomo dalla natura, allorchè rimanga libero dalla patria podestà. Essendo pertanto una libera determinazione degli uomini, che uno piuttosto regni, che un'altro, che il Regno sia elettivo, o successivo, che sia il governo o Repubblicano, o Monarchico, o Misto, ne viene, che la destinazione, la determinazione, l'elezione sia immediatamente dagli uomini. Ma la destinazione, la determinazione, l'elezione, come si è osservato (n. 45), è il mezzo, per cui si acquista la suprema podestà, non conferisce per se stessa il sommo potere, e la Podestà Sovrana.

Quan-

Quanto sia distinta, e separabile la collazione della Suprema Podestà, dall'elezione del soggetto, il quale deve essere della medesima rivestito è troppo chiaro, e patente nella podestà Ecclesiastica. E'certo, che il Supremo Capo della Chiesa, per non parlare degli altri Sagri Ministri, viene eletto dal Clero Romano, o sia dagli Eminentissimi Elettori rappresentanti il Clero della Chiesa di Roma. Ora dicasi un poco, il Clero della Chiesa di Roma, gli Eminentissimi Elettori hann'eglino la Suprema Podestà Ecclesiastica, la Primazia nella Cattolica Chiesa, della quale è fornito, e rivestito il Sommo Pontefice in virtù della sua elezione alla Catedra di Pietro, la Chiesa di Roma? Niuno al certo vi sarà, che voglia asserire, che dai Cardinali, o dai Preti, e Diaconi di Roma, e dal Clero Romano si conferisca al Papa la suprema Podestà, e la Primazia nella Chiesa di Dio. E' tanto dunque distinta l'elezione in Supremo capo di un Governo dalla collazione della Suprema Podestà nel governo medesimo, che può benissimo essere uno eletto a quel tale governo, senza che punto riconosca la sua Suprema autorità dagli Elettori. Onde ben si dirà, e si deve dire, che la pienezza della Pontificia Podestà è nel Romano Pontefice immediatamente da Dio,

ma

ma per mezzo dell' elezione del ſuo Clero di Roma a quella Chieſa. Or qual motivo ci ha da impedire di dire, che la Suprema Podeſtà nel Re ſia immediatamente da Dio, benchè il Re l'acquiſti per mezzo della libera elezione del ſuo Popolo?

L.

A ciò riſponderà qualcuno, che abbia ben ponderato il ſiſtema di Charlas, (rr) che la ſuprema autorità della Chieſa ſia nel ſuo Capo immediatamente da Dio, e non dagli Elettori, lo ſappiamo dalla divina rivelazione, non così è della podeſtà politica. Imperciocchè, dic' egli, (ss) affinchè noi poſſiamo dire, che una qualunque podeſtà ſia immediatamente da Dio, fa d' uopo, che una di queſte due coſe ſian ſicure, o che queſta podeſtà non ſi poſſa dare, che da Dio, ovvero, che Dio ſiaſi dichiarato di volerla dar egli. Queſto ſecondo è quello, che interviene nell' Eccleſiaſtica podeſtà. Ma non eſſendovi queſta dichiarazione di volontà Divina riguardo alla politica podeſtà, ne

(rr) *De Libert. Eccles. Gallic. Tom.* I. *lib.* VII. *p.* 12. *edit. Romæ* 1720.
(ſſ) *L. C. num.* 6.

nè essendo vero, che non si possa dare, che da Dio: poichè gli uomini possono per se stessi sottomettere la loro volontà alla volontà del Principe, perchè possono obbligare la loro fede verso del Principe, perchè finalmente si possono obbligare a tutti quei doveri, che richiede il Principato, ne viene, che l'illazione non si possa fare da cosa a cosa, fino a che non si dimostri o l' espressa volontà di Dio, come accadde in Saulle, e Davidde, o l'impossibilità d'elezione nel Popolo, come vi è nel Clero elettore del suo Pontefice, a cui non può dare l' autorità, che non ha mai avuta, e nella Comunità, e Municipalità, che non può dare al suo Magistrato l'autorità, di cui si spogliò nell'elezione del Sovrano, finalmente come avviene nell'organizazione del corpo per mezzo della generazione, con la quale non ha da Dio avuto l'uomo la potenza creativa di un'anima semplice, eterogenea dal corpo, e distinta dalla causa della di lui formazione. Se dunque gli uomini liberi non hanno questa intrinseca impotenza di trasferire i loro diritti in un solo, se non si sono di questi spogliati nell'atto, che ne rivestono uno, o più destinati alla Sovranità, finalmente, se non gli fu ciò espressamente vietato dall' Autore del diritto umano, potranno immediatamente trasferire questi diritti, e farli passare

sare da loro tutti in un ſolo. Tanto è dunque lontano che rimanga dimoſtrato, che l' autorità ſuprema ſia nella Sovranità immediatamente da Dio, che piuttoſto le ragioni addotte dimoſtrano il contrario.

LI.

Si può vedere da ognuno, per le coſe di ſopra dette, con quanta facilità ſi dilegui queſto raziocinio del diſgiunto di Charlas, che in apparenza sembra di qualche forza. Si concede al Sig. Charlas, che non vi è una ſpecifica, ed eſpreſſa dichiarazione dell'Autore della natura, di volere egli immediatamente conferire la Suprema Podeſtà ai Sovrani, ed ai Rappreſentanti la Sovranità. Si dice ſpecifica, ed espreſſa dichiarazione, poichè il celebre passo di S. Paolo *omnis poteſtas &c.* (tt) aſſai da a conoſcere, come ſia da Dio immediatamente la ſuprema podeſtà di Governo. Tanto più, che uſa S. Paolo dell' adjettivo *Omnis*, che è univerſale, e che contiene nella ſua categoria qualunque ſiaſi podeſtà, e di qualunque genere. Ora nell'

(tt) Rom. XIII.

nell' universale essendovi compresa ancora la podestà Ecclesiastica, non sò, quanto potrebbe essere favorevole al sistema del Charlas la distinzione, che vogliono dare a questo celebratissimo passo: *Mediate*, ed *Immediate*. Ma sia come si voglia di ciò, che poco importa al proposito, poichè se non v'è questa precisa dichiarazione dell'Autore della Natura, è però certissima l'altra parte negativa del disgiunto, che *la Suprema Podestà non si può dare, che da Dio*. Poichè si è veduto (n. 46.), che consistendo l' apice della suprema podestà specialmente nel diritto, che ha la sovranità sulla vita, e sulla morte dei particolari Cittadini, e della Città tutta, nè potendosi questa dare dai Cittadini, nè sopra di loro singolarmente, nè sopra tutti, perchè non l' hanno, come nemmeno possono conferire gli uomini alla sovranità la podestà di obbligare *pro conscientia* all' osservanza delle Leggi, e di determinare della roba, e beni altrui (ivi nota 33.); fermo resta, e provato cogli stessi principj di Charlas, che questa autorità suprema nella sovranità non può essere dagli uomini, che mediatamente per l' elezione, che eglino fanno del Sovrano, o della qualità del Governo, immediatamente poi sempre da Dio. Un solo Silogismo, stante ciò, che si è provato di so-

O pra

pra, lo dimostra, ed è questo: Per Charlas quella Podestà è immediatamente da Dio, la quale non si può dare, che da Dio; ma la suprema podestà della sovranità non si può dare dagli uomini, che non l'hanno (n. 46.), ma soltanto da Dio Autore dell'ordine, e di ogni podestà nella natura umana; dunque la podestà sovrana è immediatamente da Dio (vv). Gli esempj, e le parità addotte non furono portate per comprovare questo principio, ma bensì per ispiegarlo, e per far conoscere, come possa stare l'immediata autorità sovrana dall'Autore della natura colla libertà dell'

(vv) Niente dissimile a questo è l'argomento di Gronovio, sebbene da lui fatto ad altro proposito „ Populus „ Regi non amplius potest dare, quam ipse habet. Non „ autem Populus habet jus se ipsum extinguendi, aut in „ corpus suum injuste sæviendi; Ergo neque regibus dare hoc potuit„. *Not*, 85. *in Gro. de Jure B.*, *&* *P. Lib.* 1. *Cap.* III, §. VIII. La conseguenza, che ne cava Gronovio è „ Quæ igitur potestas ad perniciem vergit non „ est jus Regium„ Ed in realtà *potestas injuste sæviendi* non è jus regio, ma abuso di diritto. Ma *jus extinguendi populum*, quando è empio, ribelle, e facinoroso, è un diritto reale della Podestà Suprema. Sarà adunque un *gius regio*, quale si è dimostrato esservi (n. 48.), e che a confessione dello stesso Gronovio, niente amico della Monarchia, non è conferito alla Suprema Podestà Reale dai Popoli, dalla libera, indipendente, ed eguale moltitudine. Da chi verrà dunque dato ai Sovrani?

dell' elezione degli uomini . Sebbene pertanto gli uomini non abbiano un' intrinseca impotenza di cessare dall'essercizio dei loro diritti per rivestirne uno , o più , l' hanno al certo di spogliarsi di quella autorità, che non hanno mai avuta, quale sarebbe la somma podestà di uccidere gli altri a loro eguali , o se stessi per ragione del ben pubblico, con gli altri principali diritti di Sovranità , che abbiamo osservato , non essere negli uomini indipendenti , e liberi .

L I I.

Da che gli uomini non possono uccidere se stessi , nè gli altri a loro eguali per il pubblico bene , alcuni forse vorranno dedurne una conseguenza del tutto diversa da quella , che si è di sopra cavata , quale sarebbe : *Dunque la Sovranità non ha il diritto della vita , e della morte su de' suoi sudditi* . Poichè concedendosi da questi , che i Sudditi non hanno potuto trasferire al Principe, ed alla sovranità un tale diritto , nè essendo questo stato dato alla Sovranità in altro modo , giacchè i Sovrani per loro non hanno, che quello, che ricevono dai sudditi nella loro elezione ; ne verrà , non che i Sovrani abbiano da Dio questo diritto di vita e morte , ma che eglino i Sovrani non l'hanno in

 modo

modo alcuno, ſiccome non lo hanno gli uomini liberi, che in caſo di neceſſaria difeſa, dal che deriva il diritto di Guerra nella Sovranità.

LIII.

Se i moderni Filosofi vorranno dedurre dal da noi provato aſſunto, che gli uomini liberi, ed indipendenti non potevano tramandare alla Sovranità lo *jus vitæ, & necis*, e che non vi ſia queſto nella Sovranità, farà di meſtieri, che concedano altresì, non riſiedere ne' Sovrani, e nella Sovranità il diritto di confiſcare i Beni de' ſudditi rei, e che le di loro leggi non obblighino punto la coscienza de'ſudditi. Ma ben s' inganna chiunque pretende, che nella Sovranità, e nei Sovrani non poſſa eſſervi quell' autorità, e podeſtà, che non gli ſi poteva dare dai cittadini, e dai ſudditi. E chi dice a coſtoro, che Dio non dia a Sovrani quell' autorità, e Suprema Podeſtà, che non hanno gli uomini liberi sù dei loro eguali? Iddio da alla Sovranità tutta quella Podeſtà, che ha dato alla natura umana per la conſervazione dell' ordine. Si è dimoſtrato (n. 26. 30.) con fatti incontraſtabili, e col conſenſo delle Nazioni, che Iddio autore della natura, per la conſervazione dell'

dell' ordine, nella società naturale ha dato ai capi della medesima società, cioè ai Padri di famiglia il supremo diritto di vita, e di morte sopra dei loro sottoposti (xx). Si è ancora provato col Boehmero (n. 37.), che *facto humano status arctiores superinducti sunt necessitate ..... ut securitas servari possit* : quanto perciò maggiori devono essere necessariamente i diritti sovrani nella civile società, di quello, che fossero nella società naturale i diritti dei capi delle famiglie ? Se pertanto il diritto di vita, e di morte era necessario per la con servazione dell' ordine, della

(xx) Si disinganni pure ognuno, che pretende, non essere stata la podestà patria, se non che un' autorità di direzione per educare i figli, e per dirigerli nella di loro minorità. Si è veduto (n. 26.) la sentenza di morte data da Giuda contro la nuora Tamar, e Giuda non era un Regnante. Giacobbe, al reclamo fattogli da Labanno per la mancanza dei suoi idoli, accadutagli nella fuga da Haras del medesimo Giacobbe, e della di lui famiglia, sentenzia da Sovrano padrone della famiglia tutta (*Gen.* 31. *v.* 32.) „ Apud quemcumque inveneris deos tuos, *necetur* „ coram *fratribus nostris* „ Si vuole una sentenza di morte più chiara di questa ? E chi era Giacobbe ? Un qualche Re dell' Oriente ? Un Signore di molti popoli ? Era un capo di famiglia, che andava emigrando, ed esercitava la vita pastorizia nella maggiore semplicità. Sentenzia dunque come Padre, e Signore di quella Famiglia, contro la quale cadeva l' accusa di Labanno.

della quiete , e della ſicurezza comune nella società naturale, niente meno, anzi maggiormente è neceſſario per queſti medeſimi motivi nella ſocietà civile. Eſſendovi dunque per diritto di natura queſta ſuprema podeſtà di vita, e morte negli uomini, dovendovi eſſere per la conſervazione del buon ordine, e della pubblica quiete, e dall' altro canto non potendoſi queſta dare, e conferire dalla moltitudine ad un Sovrano, od a molti Rappreſentanti la ſovranità in quella eſtenſione , che è neceſſario, che ſiavi nell' ordine, e nello ſtato civile, converrà dire, eſſere queſto diritto di vita, e morte conferito immediatamente da Dio al Sovrano, ed alla ſovranità, ſiccome ai Padri di Famiglia viene un medeſimo diritto dato dalla natura , o ſia dall' Autore della natura umana Iddio. Queſta è la legittima conſeguenza, che ſi deve tirare dal principio : *Gli uomini non hanno il diritto di uccidere se ſteſſi, nè di uccidere gli eguali a loro*. Si concluda pur dunque, che gli uomini non poſſono trasferire in altri queſto diritto , che non hanno; e non già, che non vi è al mondo queſto diritto ; eſſendovi altri motivi, e mezzi, per cui può eſſervi, ed evvi in realtà queſto diritto negli uomini deſtinati al governo ſupremo della Civile Società ; dimoſtran-

ſtrando altronde l' esperienza, quanto ſia neceſſario queſto ſupremo diritto per mantenere l' ordine, e la quiete pubblica, checche ne' ſuoi sofismi ſi sforzi di dimoſtrare il Beccaria coi suoi Ammiratori.

LIV.

Ma è già tempo di raccorre le vele, come dir ſi ſuole, e di ridurre tutto in poco. Non ſarà troppo ardito l'aſſerire, che dal ſin' ora detto rimane dimoſtrato I. Che da una quantità d'uomini liberi, e Padroni di loro ſteſſi, non mai però da tutta la moltitudine, allorchè gl'uomini *in Civilem Societatem coeunt*, secondo la frase dei Giuspubbliciſti, cioè che paſſano dallo ſtato di società naturale allo ſtato di società civile, vengono ad eſſere ceduti i proprj diritti, che avevano nello ſtato naturale, e parlando più eſattamente, ceſſano, e perdono l'eſercizio dei ſuddetti diritti. II. Che fra queſti diritti, che perdono gli uomini liberi della ſocietà naturale, allorchè vengono a formare la società civile, il maſſimo, ed il principale è la podeſtà Patria, la quale fu data dall' Autore della natura per conſervare l' ordine, e per il bene degli uomini. III. Che queſta podeſtà Patria della società naturale viene a perderſi, e conſon-

fonderſi nella podeſtà sovrana della ſocietà civile. IV. Queſta podeſtà non eſſendo, che preſſo i Capi di Famiglia, da queſti ſoltanto poteva cederſi; cioè queſti, e non altri potevano ceſſare dall'eſercitare il ſupremo dominio sù dei proprj diſcendenti ſoltanto. V. Ceſſando la podeſtà Patria dei Capi di Famiglia, e dalla ceſſione di qualunque diritto a ſe proprio, fatta da ogni altro uomo libero per il buon'ordine della Società civile, cui vengono a dare incominciamento, ne ſcaturiſce la neceſſità di una pubblica podeſtà politica, ſenza di cui non puo ſtare l'ordine della Società civile; quindi ſi ſtabiliſce una forma di governo, ſi ſtabiliſcono quei, che devono rappreſentare tutta l'unione, e quelli, o quello, preſſo cui debba riſiedere il ſommo potere, il che viene a formare la qualità del Governo, la Sovranità, ed il Sovrano nello ſtato, oſſia nell' unione di coloro, che vivendo prima in società naturale, vengono a vivere dipoi in ſocietà civile. VI. Ma poichè per il buon' ordine della ſocietà civile vi è di biſogno, che la podeſtà Sovrana ſia fornita di una ſomma autorità, e potere maggiore di quello, di cui abbiſognava la Podeſtà Patria per mantenere l'ordine della ſola ſocietà naturale, cioè del diritto della vita, e della morte fra di ognuno *ſingolarmen-*

te

te preso, e su di tutti *cumulativamente* considerati, ne viene, che nella Podestà Sovrana della civile società non si può riconoscere un potere, che venga da una vera traslazione dei loro diritti fatta dagli uomini, poichè in tal caso la Sovranità sarebbe al più imperfetta; ma bensì si deve riconoscere quell' autorità, che di sua natura scaturisce tutta intiera dall' essenza della società civile, e che nella Sovranità viene data da Dio autore dell'Ordine, della Società, e della Natura. VII. Determinati finalmente che sian gli uomini ad unirsi in società civile, e necessitati per questa determinazione a spogliarsi di tutti i diritti Sovrani, e di cessare dall' esercizio dei medesimi, non rimangono padroni, come si è detto, che di scegliere il modo, con cui venga diretta la società, e di fare scelta della persona, o persone, presso delle quali rimanga colla podestà suprema la custodia, e la conservazione dell'ordine nella Società. VIII. In conseguenza di tale destinazione viene ad essere immediatamente conferito alla Sovranità ogni potere sopra tutta la società dal solo Iddio, da cui *omnis potestas est*, tanto civile, che naturale, tanto sacra, che profana.

CAPITOLO V.

L' estensione dell' Autorità Sovrana non si deve calcolare dalla cessione fatta dai Cittadini al Sovrano, ò ai Rappresentanti la Sovranità, nè questa, in chiunque ella risieda, può essere COATTIVAMENTE *obbligata dai Sudditi.*

LV.

DImostrato, che il primo principio degli Avversarj (n. 40.) non solo non è certo, come pure deve essere qualunque principio fondamentale, ma tanto improbabile, dubbioso, incerto, ed ancor falso, che per ogni di lui parte singolarmente, e per tutte insieme se ne possono richiedere a buona ragione delle prove, e delle dimostrazioni convincenti, non essendo tali quelle, che si sogliono apportare dai fautori dell' opposta sentenza; rimane ora da esaminarsi tutto il rimanente della portentosa macchina innalzata per atterrare la più ferma base dell' Ordine Civile, la podestà suprema. Ma se tanto debole si è ritrovato il primo principio fondamentale di tale macchina, quali penserem noi, che siano gli

gli altri due, i quali poi non vengono ad essere, che conseguenze del primo, e di lui diramazioni? E per verità il secondo principio non è, che un meschino equivoco; il terzo poi merita l' indignazione d'ogni uomo onesto, ancora mediocremente, essendo una face empia, ed iniqua, atta ad accendere qualunque terribile fuoco di sollevazione, e di ribellione nei popoli, riconoscendosi per quell' infausto principio, che in ogni età scosse dai fondamenti i Troni più fermi, e rovesciò qualunque Ordine pubblico, coll' introdurre la confusione, e l' Anarchia. Si vegga brevemente.

L V I.

Vuole dunque il secondo principio: *Che l' estensione della sovranità nei Sovrani, e nei Rappresentanti il governo si debba calcolare dalla cessione dei diritti fatta dai Cittadini ai medesimi Rappresentanti, ed al Sovrano*. Se per *estensione della sovranità* si voglia intendere la forma di Governo, che dagli uomini liberi venne stabilita, allorchè si unirono in civile società, certo è, che questa forma di Governo non ha altra estensione, cioè non è in altro modo, che in quello, con cui fu stabilito dai medesimi uomini liberi. Così se stabilirono i po-

poli un Governo Repubblicano , ossia di Democrazia, ossia di Aristocrazia, tale deve essere, e non altro, e qualunque altro fuori di questo viene ad essere illegittimo, e lo stesso devesi dire del Governo Monarchico, e del Misto. Ma se per nome di *estensione di Sovranità* voglia intendersi la forza, l'autorità, ed il potere conceduto alla sovranità, ed ai Rappresentanti il Governo, mal si dice, che ciò debbasi calcolare dalla cessione fatta dei proprj diritti dai Cittadini. I Cittadini prima di unirsi in società civile potevano ben non cedere alcun loro diritto, potevano di questi riservarsene alcuni nell' unirsi, i quali però non intaccassero l' essenza dello stato civile, e del di lui ordine, e della di lui tranquillità, ma non potevano, nè da alcuno si potrà mai stabilire una sovranità con una autorità, e podestà manca, ed imperfetta. Stabilita la sovranità nel modo, e nel soggetto (ed in ciò consiste tutta la riserva, e cessione dei proprj diritti, e della libertà della moltitudine), deve la sovranità avere, e contenere in se tutto ciò, che conduce alla conservazione del buon' ordine, e della quiete pubblica, cioè il Sommo potere in tutta la sua estensione. Fu dunque libero ai Cittadini lo stabilire, o no una Sovranità, lo stabilirla in un modo piuttosto,

che

che in un'altro, come era libero ai medesimi l'unirsi, ed il non unirsi in Società. Ma dopo che furono uniti,e stabilita la Sovranità, non fu libero il dare ciò, che più piaceva, dovendosi dare alla Sovranità, o per parlare con frase più aggiustata, dovendovi essere nella Sovranità cio,chè è di essenza della Sovranità medesima; nel modo stesso, che è libero all'uomo l'associare, o nò al suo talamo una donna, ma associata, che l'abbia, non è già libero di concedergli, o non concedergli quei diritti conjugali, che sono di essenza del Matrimonio, e qualunque condizione, che si opponesse alla di lui essenza sarebbe nulla, fermo rimanendo il contratto. Ed ecco dimostrato falso questo principio, ancora nella supposizione di coloro, i quali fanno scaturire immediatamente la somma Podestà Sovrana dalla cessione degli uomini liberi, la quale non può rimanere mai presso della indistinta moltitudine d'uomini, e donne, di vecchi, e giovani, a null'altro atta, se non che a formare la confusione, l'Anarchia, o almeno l'Ochlograzia (yy], il che si oppone diame-

(yy) „ Si loco totius Populi turba quædam, vel fæx „ hominum omnia pro lubitu decernit, Democratia in „ *Ochlogratiam* degenerat: *Heinec. De Jur.N.*, *&* *G.Lib.* II. *cap.* VI. *§.* 117. *pag.* 197. *Edit. Nap.* 1775.

metralmente alla legittima Sovranità fatta per mantener l' ordine, e per la custodia della Pubblica felicità. Che se poi ritorneremo a ben ponderare i principj sopra dimostrati (n. 46. 48.), che l'uomo considerato in qualunque modo non ha la somma del potere, che ha, gode, ed è necessaria alla Sovranità nella società civile, maggiormente si concluderà, che questo sommo potere non è stato conceduto immediatamente alla Sovranità dai Cittadini, ma dal solo Autore dell' ordine, e della natura Iddio: Onde sarà falso il II. principio degli Avversarj: *Che l' estensione della Sovranità nei rappresentanti il Governo si deve calcolare dalla cessione dei diritti fatta dai Cittadini ai medesimi rappresentanti, ed al Sovrano.* (zz] Si

---

(zz) Questo principio, di cui si è dimostrato l' equivoco, e la falsità, coincide per l'appunto con la terza, e quarta parte del II. Articolo *dei sublimi Principj, che servono di base alla nuova costituzione Francese, letti nella Assemblea Nazionale, ed ammessi ai 4. d' Agosto dell'anno* 1789. Affinchè ognuno possa farne il paralello, e ben calcolarne la valuta da tutto quello, che sino ad ora si è detto, e dimostrato, riporteremo questo secondo articolo per intiero, come fu regalato all'Italia da alcuni publici fogli del 26. Agosto 1789. II. „ Le conseguenze, che „ risultano da questa verità (che il governo ha per oggetto la felicità generale) „ sono, che il governo esiste per „ interesse di chi è governato, non già di chi governa: „ Che

Si deve al certo da questa cessione calcolare la qualità di governo, riconoscere il soggetto, o i soggetti, ai quali è stata confidata la sovranità, cioè la somma del potere per custodire l'ordine pubblico, e per mantenere la pubblica quiete. Ma questa sovranità, questo supremo potere non ha alcun limite, non ha alcuna restrizione di estensione dagli uomini, dipendendo del tutto da

---

„ Che nessuna pubblica funzione può essere considerata „ come proprietà di chi l'esercita: *Che il principio della „ Sovranità resta nella Nazione, e che niun corpo, nè indi„ viduo può avere un' Autorità, che non emani espressa„ mente dalla Nazione.* „ Si osservi da chi abbia origine la Podestà legislativa (Cap. II.), e la Sovranità (Cap. IV.) Il principio delle cose è posto nella loro origine. Si dica poi che resta nella Nazione, la quale non fa, che determinare il modo, ed il soggetto per la Sovranità. Si torni a considerare da chi abbiano il potere legislativo, ed il così detto *jus sanguinis* i Sovrani, ed i Rappresentanti la Sovranità (num. 46. 48.), e poi ci si venga ad imporre, che niuno può avere l'autorità, *che non emani espressamente dalla Nazione*. La Nazione da chi l'ebbe per farla *emanare* da se? Dai suoi liberi individui? Il n. 46. dimostra, che nò. Ma supposto, che la Nazione intiera abbia avuto in qualunque modo la somma del potere, potrà egli il *principio della sovranità restare* nella moltitudine unita in società civile, *nella Nazione*? *Hoc contradictionem involvere, & civitates facere bicipites, non sine exitiabili convulsione, res in aprico est*. Questa è la sentenza di Puffendorfio l. c. in n. pp. pag. 94.

da Dio Autore dell' Ordine, della ragione, e della sovranità, e questa non è limitata, che dal giusto, e dal retto, la custodia dei quali limiti non è presso dei sudditi, come or ora siamo per dimostrare, ma solamente presso il supremo Signore, e Padrone delle cose tutte Iddio. Perlochè il giusto, il retto, l'ordine, che è necessario per mantenere la quiete, e la felicità de' sudditi, e della società, ci somministreranno i dati per calcolare, e formare una giusta idea della estensione della sovranità nei Sovrani, e nei Rappresentanti il governo; e non si avranno giammai dalla cessione dei diritti fatta dai Cittadini ai medesimiRappresentanti, ed al Sovrano, dalla quale cessione si deve calcolare soltanto la qualità del Governo, e dei Rappresentanti il medesimo.

LVII.

Rimane ora da esaminarsi il III. principio degli Avversarj, cioè: I SOVRANI *devono stare, e costringersi all' osservanza dei patti, coi quali fu a loro consegnata la sovranità*. Prima di ogni altra cosa a scanso di qualunque equivoco, distinguasi Sovrano da Sovrano, Regno da Regno, Governo da Governo. In ogni governo, che non sia Monarchico, quelli, presso de' quali sta l' amministrazione del som-

sommo potere, sebbene presi tutti insieme, e collettivamente, abbiano i caratteri tutti della Sovranità, nè possa questo corpo essere giudicato, come dimostreremo, dai sudditi, se però vengono singolarmente considerati, per quanto eminente sia la di loro dignità, e rappresentanza, come sarebbe il Re in un governo Misto, il Doge, ed il Console in una Aristocrazia, o Democrazia, sono sudditi in modo alle leggi dello Stato, che dai suoi Colleghi, e dal corpo intiero, a cui sono veri sudditi, possono essere giudicati. Il medesimo accade in quei Regni, la costituzione fondamentale de' quali è tale, che l' esercizio ordinario della Sovranità stia presso di un Capo, ma la Sovranità medesima, e le leggi fondamentali dello Stato non siano state consegnate al Capo, ma ad un corpo, o ad un Collegio, come sarebbe un Senato, un Parlamento. Questa qualità di Regno, che Grozio chiama *Laconico* (a), chiamar si può regno *limitato*, non *assoluto*, ed il Re, o Capo non è, che un Capo ministeriale, ed il quale non regna *pleno jure*, secondo l'espressione del medesimo Grozio (ivi n.10.), e

Q questo

(a) De Jure B. & P. Lib. I. Cap. III. n. 20.

questo capo ministeriale può essere costretto a stare alle leggi, ed alle costituzioni fondamentali dello Stato, non già dalla moltitudine, e da quella feccia d'uomini, che *omnia pro lubitu decernit*, ma da quel corpo, o collegio, a cui fu affidata la conservazione delle leggi nella formazione dello Stato, il qual corpo poi viene a formare la Sovranità, e viene ad avere in se il sommo potere (b). Molte volte accade, che questi Regni *limitati* in origine, divengano *assoluti* in progresso di tempo, o per una tacita connivenza de' Popoli soggetti, o per un diritto di guerra, e di rappresaglia, o perchè le una volta utili leggi fondamentali, vengono in seguito ad essere inutili, e nocive ancora, per l'infelice condizione delle cose umane, che non sono mai durevo-

(b) Vi sono ancora alcune società, ossiano Repubbliche, e Città, le quali si assoggettano ad un Sovrano, o ad una Sovranità determinata, colla condizione però di vivere colle proprie leggi, e secondo quelle formare da loro i proprj Tribunali, riconoscendo l' alta Sovranità di quello, a cui si assoggettano, ma vivendo col diritto di *Autonomia*. Di questa qualità essere stata la Repubblica de' Giudei sotto i Maccabei, lo dimostra Sam. Cocceio contro Grozio (in oper. Grot. T. I. pag. 370.): onde questi non si ribellarono ad Antioco perche Tiranno, come pretende il Grozio, ma difesero la loro indipendenza in questa parte.

voli. In questo caso quel corpo, o collegio una volta legittimo, appresso di cui stava la somma del potere, se volesse tornare ad esercitarlo, accaduta la mutazione di governo per qualunque cagione, non sarebbe che un corpo di sudditi ribelli, degni dell'esecrazione degli uomini, e dell'ultimo supplicio, quale conviene ad ogni reo di stato, e di alto tradimento. Da tutto ciò ne siegue la distinzione di Sovrani, e Sovrani. Quei Sovrani, ai quali non sarà stata consegnata la Sovranità o espressamente, o tacitamente in tutta la sua estensione, cioè quei, che non regnano *pleno jure*, ma limitatamente, e promiscuamente, e che perciò non verranno ad essere, che *Capi Ministeriali* di uno stato, questi al certo saranno sottoposti alle determinate leggi, ed alle condizioni fattegli nella destinazione della loro persona a Capo del Governo, e semplice primo Rappresentante la sovranità (c).

 Ma

(c) Non ha ciò bisogno di lunga dimostrazione. Il Grozio *de Jure B., & P. Lib. I. Cap. IV. §. 8. 13.* apporta e le ragioni, e gli esempi, con cui si dimostra, che quei Regi, i quali o riconoscevano sopra di se la Podestà del Popolo, come i Regi Spartani, de quali parla Plutarco, e Giustino, o quelli, che divisa avevano la loro autorità col Popolo, e col Senato, dè quali parla il Bizaro, Dubrau, ed Azorio (apud Grotium ibid. n. m.),

Ma i Monarchi, quei Sovrani cioè, presso de' quali sta la somma del potere senza limite alcuno, ed i quali furono destinati all' assoluto governo o espressamente, o tacitamente, o in origine, o in seguito, o per diritto di guerra, o per volontaria dedizione, questi non sono in alcun modo sottoposti al giudizio de' sudditi, siccome non lo è sovranità alcuna; e ciò viene ora a provarsi facilmente, confutandosi le addotte ragioni degli Avversarj.

LVIII.

Quando si dice, che il Sovrano, e la so-

m.), potevano essere giudicati dal Popolo, o dal Senato. Tutto questo però, perchè, come si vede, il Re non viene ad essere Sovrano assoluto, nè appresso del Re sta la Suprema Podestà, ma presso del Senato, e del Popolo, onde il Re non viene ad essere, che un primo Magistrato, soggetto alla Sovranità, ed alla Suprema Podestà non meno, che qualunque altro Magistrato, o qualunque particolare, come appunto soggetti erano all'autorità Suprema del Senato, e del Popolo i Consoli Romani, come lo sono ai Maggiori consigli i Dogi di Venezia, e di Genova; onde con tutta ragione i Regi di tale natura si possono chiamare *primi Magistrati*, *e Capi Ministeriali* di un Regno misto, e di una Repubblica, quale è senza dubbio ai nostri giorni il Re di Polonia nella Repubblica Polacca.

sovranità non è sottoposta alla forza delle leggi, non s'intende già, che possa vivere il Sovrano senza legge. Egli è tenuto alle leggi naturali, e delle genti, come qualunque altr'uomo, è obbligato ad osservare le promesse fatte ai suoi sudditi, ed agli Alleati, ed a mantenere rigorosamente la sua parola (d), ed è tenuto ancora alle leggi dello Stato *directive*, come dicono i Teologi, ed i Giuristi. Ma non è tenuto alla forza delle leggi medesime; cioè non può essere obbligato *coactive* dalle leggi alla di loro osservanza (e). Non vi è difficol-

---

(d) „ Itaque merito Cicero (*Orat. pro Rosc.*) nefarium esse ait fidem frangere, quæ continet vitam: „ *Sanctissimum*, ut Seneca loquitur (*Epist.* 88. *pag.* 390. „ *Edit. Gron. maj.*) *humani pectoris bonum*, quam tanto magis præstare debent summi hominum Rectores, „ quanto ceteris impunius peccant. Itaque, fide sublata, feris erunt similes, quarum vim omnes exhorrent „ *Grot. de Jure B.*, & *P. Lib.* III. *Cap. XXV.* §. 1. *n.* 2. *T.* IV. *p*, 435. *Edit. Lausan.* 1752.

(e) „ . . . . Quibuscumque voluntates suas „ submiserunt cives, ii & imperio illo summo „ gaudent, adeoque illi a nemine, quam a Deo judicari, multoque minus a populo supplicio, aliisque pœnis „ adfici possunt, adeoque pestilentissimum est illud dogma „ Monarchomachorum, quod populus sit ipso rege, vel „ principe superior, & penes illum *realis*, penes hunc *personalis* tantum *majestas* reperiatur.

„ At quia tamen ea tenus voluntati summorum imperantium voluntates suas submiserunt cives, quatenus

ficoltà di ammettere, che l'assoggettarsi, che fa una quantità di uomini liberi ad un So-

---

„ nus id exigit finis societatis civilis, vel reipublicæ,
„ idest communis, ob quam potissimum in civitatem
„ coaluerunt, securitas; non possumus non inde colli-
„ gere, nefarie illos blandiri summis potestatibus, qui
„ illis persuadent, licere, quod libeat, nec civibus ab
„ imperantibus fieri posse injuriam, imo illorum vitam,
„ existimationem, facultates, ipsorumque conscientiam
„ ita in principum potestate, ac arbitrio esse, ut illis in
„ solo obsequio relicta sit gloria. „ *Heinec. de Jur. N. & G. lib.* II. *cap.* VII. §. §. 130. 131. *pag.* 202. *Edit. Neap.* 1775.

Questi sono i due estremi, nei quali s'inciampa con somma facilità ai nostri giorni. Un Macchiavellismo stomachevole in taluni, i quali privi di onestà, e di talenti, non sanno avvantaggiarsi, che colla depressione delle persone oneste, e colla depredazione di quelle sostanze, che, per rapirle più facilmente, hanno sognato, che sono di tutti. Altri poi, che oltre la sete dell'oro, sono ancora forniti di una ambizione sopraggrande, alzano le bandiere del Monarcomachismo per cattivarsi l'animo della turba, e del volgo, sempre desideroso di scuotere quel giogo, che attualmente sostiene, per quanto ragionevole sia, cercando in questo modo di contentare tutte quelle, vili, e brutali passioni, le quali non tiene più ristrette nei suoi limiti quella Religione, che ambedue i partiti in questo pur troppo consoni, e concordi, benchè nel resto contrarj, hanno procurato di svellere dal cuore dei popoli cristianissimi, ed umanissimi.

Heineccio è un' accerrimo difenditore della primigenia libertà, ed universale eguaglianza di tutti gli uomini, ma è ben lontano dal favoreggiare il Monarcomachismo, perciò si farà uso delle di lui ragioni contro di coloro, che vogliono fare la Sovranità, ed il Rè dipendente

Sovrano, ad una sovranità sia un contratto, che vengasi a formare fra due parti, il suddito, che si assoggetta, ed il Sovrano, che riceve la soggezione, nel qual contratto richieda quello la conservazione della sua felicità, e della quiete pubblica, e s' impegni questo ad invigilare, ed a prestare l' opera sua, affinchè mantengasi l' una, e l' altra. Si concede ancora, che siano ambedue le parti obbligate a stare ai patti, ad osservare le condizioni del contratto. Potrà dunque il Sovrano perchè tenuto a dei patti, a delle obbligazioni essere costretto all' osservanza delle medesime? Questo a giusta ragione può tenersi per il più grande scoglio dei Giuspubblicisti (f). Si

dente dal popolo, perchè l' elesse, e gli si sottomise, allorchè era libero. Per tale motivo quest' ultimo Capitolo sarà corredato di molte note, tratte specialmente dall'Heineccio, affinchè si osservi, che gli argomenti, che si apportano da noi, non dipendono soltanto dai nostri principj, ma ancora da quelli di coloro, i quali sono di sentimento contrario riguardo alla primigenia libertà, ed eguaglianza degli uomini tutti. Heineccio però, come uomo quanto dotto, e perspicace, altrettanto onesto, non si abusa delle idee della libertà, e dell' eguaglianza, che vi può essere fra gli uomini.

(f) E' mirabile la varietà delle opinioni dei Giuspubblicisti su questo punto, molti de quali vorebbero, pure favoreggiare la Sovranità, senza però recar dispiacere

Si tenga ben fermo, che qui si parla sempre di un Sovrano assoluto, libero, Mo-

---

cere alla moltitudine, nella quale sono i loro leggitori, ed ammiratori. Chi concede alla moltitudine un qualche giudizio, ed una autorità per isciorre il contratto, o supposto, o reale; chi esclude la moltitudine, e si restringe alle magistrature; chi attribuisce questa autorità al popolo per qualunque mancanza dè patti del Sovrano; chi solo per le publiche ingiurie; chi arriva ancora alle private, molti poi si restringono alla palese tirannia, ed alle crudeltà Neroniane, per le quali ammettono le detronizzazioni dei Regi, ed ancora, se fa di bisogno, la sentenza di morte, e la guerra contro de' medesimi, che viene poi ad essere sempre guerra civile. Sentenze in vero mostruose, ma che s' incontrano nella massima parte di quelli Autori, che sono l'ammirazione del Secolo. Qui se ne citeranno alcuni, affinchè possano essere riscontrati dagli Eruditi, quando abbiano piacere di essere al giorno di una questione troppo gelosa, e che non si deve assolutamente trattare appieno in quelli opuscoli, che possono andare per le mani di ognuno, quale è questo, come pur troppo si fa per un vil guadagno dai semidotti, e dagli stampatori di moda, i quali coi loro libri tascabili malamente trattano, e stroppiano tante altre sentenze sì sacre, che profane, dalle quali deve tenersi lontano il volgo, e la moltitudine imperita.

Grozio *De Jure Belli, & Pacis* al Lib. I. cap. IV., che intitola *De Bello subditorum in Superiores* va titubando, e sembra indeterminato a quale sentenza debba appigliarsi, finalmente si determina a dire, che il suddito in alcuni casi possa detronizzare, e fare la guerra al suo Re, ma non mai ucciderlo per iniquo, che sia, perchè è persona Sacra, come appunto accadeva ai Tribuni della Plebe Romana nel tempo del loro Tribunato. Eccettua però da questi sudditi i sudditi Cristiani, ai quali dice vietato dal-

la

Monarca, ed in cui risiede la sovranità tutta senza limite alcuno, e senza riser-
R va,

la legge Evangelica contro de' proprj Sovrani ciò, chè non è vietato dalla legge naturale a quelli, che non si sono sottoposti al soave giogo della legge di G. C.. O bisogna dire, che costui sapesse bene di scrivere negli stati di Principi Cristiani, e che non avesse volontà di farsi nè Turco, nè Idolatra Chinese, o che si è verificato in lui su questo punto, che *aliquando bonus dormitat Homerus*. Il Gronovio però (*ivi n.* 76. *pag.* 344. *T.* 1. *Edit.Lausan.* 1751.) gli fa una buona ripassata, e sostiene la sentenza contro la Sovranità, ed i Sovrani cattivi, i quali vuole detronizzati, come lo vuole il Milton, che egli allega, ed il quale dice delle cose veramente miserabili contro un celebratissimo Testimonio di Tertuliano riguardo al rispetto innarivabile dei Cristiani dei primi secoli verso di quei Sovrani ancora, che erano pure mostri di crudeltà.

Enrico Coccejo, dopo avere dimostrato, che per niun conto si deve resistere al Principe, quantunque cattivo, per avere il Popolo, e la moltitudine trasferito nel Principe istesso qualunque suo diritto, e giudizio circa il governo, e l'amministrazione del Principato, quando si è al punto del Principe Tiranno, viene ancor egli alla detronizzazione, ed all'espulsione di un tale Principe. Così egli ad §. XI. pag. 375. cit. T. oper. Grotii „ merito autem „ Auctor (Grotius) excipit casum, si Tyrannus esse incipiat, i. e. hostili animo in exitium *totius* populi, vel „ etiam *partis* feratur. Nam tunc finis delati imperii, qui „ in tuendo populo consistit, cessat, non enim administrat „ jura populi, qui perdere, & delere populum vult„. Quanto si abbia a valutare questa ragione si veda n. 63.

Il Barclaio, con tutto che difensore grande dei Regj diritti, pure quando siamo al punto: *Si Rex Hostis Publi-
cus*

va, in una parola di quel Sovrano, che riconosce ogn'altro individuo dello stato suddi-

---

cus fiat, ancor egli è per la detronizzazione *Lib. III. cap.* 16.

Burlamacchi fa cessare d'esser Re il Re Tiranno, e che viola i sagri diritti di natura, e così trova il modo di sbalzarlo dal Trono. *Principes du Droit Naturel*.

Parthenio *nella dissert. de detroniz.* è più incoerente a se stesso degl'altri, poiche concede, che possa il Popolo detronizzare il legittimo Rè, che non stà ai patti, ma non vuole, che questo medesimo popolo possa giudicare il suo Re, che viola i patti. Per qual via dunque lo detronizzerà? Per quella del capriccio, e del tumulto irragionevole? *Apud Boehmerum jus Pub. n.* 5. *pag.* 640. *Edit. Francfor.* 1758.

Più gotica ancora è la sentenza di Hottomano, Pietro Martire, Pareo, Daneo, Giunio Bruto, i quali sono citati da Coccejo *ad* §. VI. *pag.* 365. *cit. T. Oper. Grot.* Pretendono costoro, che il Popolo, e la moltitudine non abbia alcun diritto di resistere al Principe, che comanda cose ingiuste, ma che sia bene presso dè Magistrati, quasiche in un Regno Monarchico i Magistrati non siano egualmente sudditi del resto della moltitudine. Grozio ben confuta i delirj di costoro al suddetto §. VI. del cap. VI. del Lib. I.

Boehmero però più di tutti questi altri riservato al fine della sua opera (*Jus Pub. Univers. Pars Spe. Lib.* III. *Cap.* IV. §. 32. & 33.) avverte, che quantunque sembri, che si possa difendere in *Teorica* l'autorità della moltitudine di detronizzare il proprio Sovrano empio, crudele, e tiranno, con tutto ciò confessa, che non si può mai ciò ridurre alla *prattica*. E per verità quest'Autore nella sua opera dà lumi tali, coi quali bastantemente si difende la sentenza contraria, e per la prattica, e per la teorica, e frà gli altri luoghi *Lib.* I. *dictæ Part. Cap.* II. §. XX. & *seq. cum. suis notis*.

Heinec-

dito egualmente alle leggi, che a se solo, quale è il vero Monarca, il quale ezian-
R 2
dio

Heineccio finalmente sempre lodabile viene di pari passo con Boehmero; le di lui parole troppo giuste, e sensate non si devono omettere a confusione di coloro, per i quali niente vi è di sacro, e di sicuro, quando non favorisca le di loro indiscrete brame. Così egli *al* §. 131. *del Cap.* VII. *lib.* II. *cit. oper.* „ Qui summi Impe„ rantes a nemine, præterquam a Deo judicari, multo„ que minus supplicio adfici possunt a populo: merito in„ de colligitur, sacrosanctum esse omne summum imperium, „ sacrosanctos & ipsos Imperantes, adeoque maximum „ crimen merito habendum esse illud, quod perduelles, „ rebelles, & seditiosi admittunt. Quin quamvis *forte* in the„ si concedendum sit, iis, qui hostilem animum adver„ sus Populum ostendunt, tamquam tyrannis, posse re„ sisti: in Hypothesi tamen illam regulam fere inutilem „ esse, certissimum est, quia Imperantes a nemine, præ„ ter Deum, judicari, adeoque, & ab illo solo decidi „ potest, vere ne hostilem animum adversus populum ge„ rant, nec ne. „

Se non fosse lecito a chichesia il riscontrare, e l'assicurarsi delle opinioni dei surriferiti Giuspubblicisti intorno al potersi sottrarre o nò dalla ubbidienza del proprio Sovrano, forse potrebbero credersi alterate le di loro sentenze, tanto poco caso si è fatto del giudizio di costoro su di ciò, quando si è menato tanto fracasso contro d' alcuni Teologi, i quali coi medesimi principj di questi Giuspubblicisti hanno ammesso la sottrazione dall' obbedienza ai Regnanti empj, che sforzano i proprj sudditi alla prevaricazione, all' irreligione, ed all' empietà. O non si doveva menare tanto fracasso contro di sì fatti Teologi, ovvero dovevano quei Giuspubblicisti, che sostengono un'eguale sentenza, quegli oracoli, ed Interpreti della natura, e delle genti essere censurati in egual modo

dio riconosce egualmente sudditi qualunque Magistratura, Consiglio, o Parlamento del suo stato. Quando parlasi di un simile Sovrano, di un vero Monarca, per niuna ragione il suddito, o siasi particolare individuo, o siasi corpo di Magistratura può sottrarsi dalla legittima autorità del suo Sovrano, nè può ribellarsi, o prendere le armi per costringere il suo Principe a quei patti o generali, o particolari, o espressi, o taciti, che furono fatti, e giurati, allorchè fu al medesimo destinata la pienezza della Sovranità.

LIX.

Il contratto, che viene a farsi tra Sovrano, e Suddito nella destinazione della persona eletta al Principato, non cammina con

modo, ed ancora di più di coloro, i quali più mitigati della maggior parte dei mentovati Protestanti, o difesero, o scusarono quelli, che si erano sottratti dall'obbedienza di alcuni mostri della natura, nemici della Cristiana Religione Cattolica, e degli uomini tutti, ai quali convenivasi quello di Claudiano *de Bello Gild.*

„ Instat terribilis vivis morientibus heres,
„ Virginibus Raptor, thalamis obscænus adulter,
„ Divitibusque dies, & nox metuenda maritis.

con quella perfetta egualianza, con cui camminano gli altri contratti tutti, nè in questo contratto può esservi questa eguaglianza perfetta per una ragione intrinseca alla cosa medesima. Nasce al certo in questo contratto, come in qualunque altro, una reciproca obbligazione fra Sovrano, e sudditi, ma l'obbligazione non è eguale dall' una, e dall'altra parte. L'obbligazione dei sudditi è perfetta in tutte le sue parti, in quanto che i sudditi sono per dovere tenuti alla osservanza dei patti, ed alle condizioni, per cui si sottoposero al sovrano, ed alla sovranità, *ut in civilem cœtum coirent*, ed a questa osservanza possono essere obbligati dal Sovrano *colla forza coattiva*. Ma il Sovrano, quantunque manchi a se stesso, manchi alla società, ed ai sudditi non osservando ciò, che richiede la natura stessa della civile società, o l'ordine naturale, contuttociò non può essere *coattivamente sforzato* dai sudditi all' osservanza di questi doveri, e di questi patti o espressi, o taciti, che sempre s'intendono esservi. Questa dottrina, che tutta è di Boehmero, viene con ottime ragioni dal medesimo sapientemente fiancheggiata (g). Allor-

(g) „ *Boehmer. Jus Pub. univ. P. Spec. Lib.* I. *Cap* II. §. XX. *n. c.*

lorchè un popolo si sottomette all'altrui dominio si spoglia, e rinuncia a qualunque diritto di resistere, e di opporsi colla forza, come gli competeva nel suo stato naturale. Imperciocchè, se fosse permesso ai sudditi di resistere al Sovrano, lo sarebbe per il diritto, che ha dalla natura l'uomo libero, e padrone di se di ribattere la forza colla forza, l'ingiuria colla vindice repulsione della medesima; ma questo è lo stato naturale, a cui hanno rinunciato i sudditi, dunque sarebbe permesso ai sudditi di ritornare nello stato naturale, e di cessare di essere sudditi. Ora questo è quello, che non può essere permesso nella civile società; poichè se fosse permesso ai sudditi, ed al popolo tutto di ripristinarsi in quello Stato naturale, a cui hanno rinunciato nell'unirsi in civile società, si discioglierebbe qualunque vincolo, ed unione di società civile, e si sovvertirebbe qualunque ordine nella Repubblica. Ma fino a che i Cittadini *coeunt in civilem societatem*, è necessario, che si mantenga l'ordine civile, il vincolo, e l'unione della società civile. Dunque o cesserà d'esservi questa società, questo popolo, ed allora risaliremo ai diritti di società naturale (Cap.I.), o essendovi, e mantenendosi la società civile, non potranno il Popolo, i Cittadini, i sudditi, che rinuncia-

ciarono a quanto gli competeva nello ſtato naturale, ripriſtinarſi nei diritti di queſto, nè per conſeguenza uſare della forza coattiva contro il Sovrano, e la Sovranità. Che poi venga a ſovvertirſi qualunque ordine, e qualunque vincolo della Società civile, allorchè il Popolo, e la moltitudine pretende ripriſtinarſi nei naturali diritti, è manifeſto, competendo in queſta ſuppoſizione ad ognuno della moltitudine il giudizio, e la forza contro del Sovrano, e della Sovranità, come ancora contro chiunque voglia oſtare, e far fronte a quanto egli crede competerſegli. Imperciocchè ceſſata nello Stato civile la Sovranità, ceſſa la ſubordinazione, ceſſando la ſubordinazione, ognuno ha eguale diritto indipendente, gli eguali diritti indipendenti nella ſocietà civile, che ſuppone la dipendenza, e ſubordinazione, cagionano l'Anarchia, dalla quale ne viene per neceſſità il roveſciamento di tutto l'ordine, e d'ogni vincolo di ſocietà.

LX.

Nè ſi tema, che per queſta mancanza di forza coattiva dalla parte de' ſudditi, venga a mancare quel vincolo di unione, che colle reciproche, e ſcambievoli obbligazioni congiunge, e tiene unito il Sovrano ai

ai sudditi. Questo vincolo sebbene ineguale, perchè prodotto da obbligazioni ineguali, sempre rimane, poichè l' ineguaglianza d' obbligazione è posta tutta in un' *accidentalità*, qual' è quella di non ammettere una forza coattiva contro il Sovrano, alla quale per la necessità del buon' ordine, e della pubblica felicità dovettero rinunziare i sudditi nell'atto, in cui si unirono ad essere cittadini. Essere poi cosa accidentale alle obbligazioni dè Contratti, che vi sia, o non vi sia una esterna coazione, la quale costringa all' osservanza dè patti non si può mettere in dubbio, tosto che le obbligazioni dei contratti rimangano in tutta la di loro forza, siavi, o non siavi la coazione esterna. Ma così è, che rimangono con tutta la di loro forza. Poichè ogni obbligo di contratto è pienamente prodotto dalla fede, che impegnasi nel contratto, alla qual fede si è egualmente tenuto, siavi, o non siavi la forza coattiva. Per la qual cosa i Sovrani, che non possono essere sforzati dai Sudditi all' adempimento degli obblighi, e doveri si naturali, che civili, sono però ingiusti, se li trasgrediscono, e sono in modo tale moralmente tenuti alla loro fede data, che un Sovrano mancatore di parola, e che ingiustamente abbandona gli obblighi di natura, e di Società è in esecrazione degli uomini

tutti,

tutti, oltre al conto, che deve renderne all' ente ſupremo, cui ſolamente egli è ſottopoſto (h).

LXI.

Al lume di queſte Teorie ſi analizzino ora quella conſeguenze degli oppoſitori, che ſembravano ſi forti, e tanto rilevanti. Queſte furono: *I Sovrani, ed i rappreſentanti la Sovranità ſono tenuti alle condizioni, colle quali furono riveſtiti della Sovranità, per il buon'ordine, e per la conſervazione della pubblica felicità*. Sono al certo tenuti: e ſe il governo non sarà *aſſoluto*, o *Monarchico*, ma *Repubblicano*, o *miſto*, il Sovrano, ed i rappresentanti la

S So

(h) „ Nec dubitari poteſt, quin pacta ſervanda ſint; „ cum enim, qui aliquid promittit, mentem ſuam de dan- „ do aliquid, facendove ſive verbis, ſive aliis ſignis pro- „ dat, verbis vero ita utendum ſit, ne alter decipiatur: con- „ ſequens eſt, ut & a paciſcentibus omnem fraudem, „ omneque abeſſe oporteat mendacium, adeoque ſtan- „ dum ſit promiſſis, pactiſque omnibus deliberato animo „ initis,& hinc nihil debet *fide* data eſſe *ſanctius*, nihil *per-* „ *fidia* deteſtabilius„. §.406. Fides vero hic nobis nihil aliud „ eſt, quam promiſſorum pactorum impletio, adeoque „ vere Cicero *de Offic. lib.* I. 6., quamvis parum accura- „ te ad grammaticorum regulas „ *Fidem adpellatam*, ait, „ *quia fiat*, *quod dictum eſt*. Heinec.de Jur.Nat., & Gen. lib. I. cap. XIV., & XV. Vedaſi ancora la nota d.p.125.

Sovranità potranno essere giudicati da quelli, presso de' quali risiede la somma del potere. Se il governo sarà Monarchico, ed il Sovrano assoluto, ed indipendente, sarà questo tenuto al buon'ordine, ed alle condizioni, come ogni uomo, che è tenuto a conservare l'ordine naturale, e ad obbedire alla legge di natura. *Sarà tenuto non meno, che sieno tenuti i Cittadini alle condizioni, alle quali si assoggettarono*. Moralmente si, in altro modo nò. *Ognuno obbligato a de' patti, può essere costretto ad osservarli*. Quando vi sia una potenza legittima, che possa costringere l'una, e l'altra parte obbligata, va bene: quando questa potenza non vi sia, allora nascerà l'obbligazione *imperfetta* da una delle due parti. Ora questa potenza leggittima è quella, che non si troverà mai sopra il Sovrano, come si è dimostrato col Boehmero (n. 55.) *Dunque potranno i Sovrani, ed i rappresentanti la Sovranità esser costretti ad osservare le condizioni*. Se non saranno Sovrani assoluti, e Monarchi, ma soli Capi *Ministeriali* di una Repubblica, o Governo misto, allora vi sarà una podestà legittima su di questi, cioè nella società vi sarà un corpo morale, presso di cui è la Sovranità, la quale può costringere questi *Capi Ministeriali*. Altrimenti va la faccenda, se si parla di Sovrano assoluto, e Monarca indipendente del tutto, e che

che *imperat pleno jure*. Se i Monarchi assoluti, ed indipendenti potessero essere costretti dai sudditi all' osservanza de' patti, e delle condizioni, i sudditi sarebbero da più del Sovrano, gl' inferiori del Superiore, il che è assurdo. *Potrà costringere all' osservanza di questi obblighi quella moltitudine, presso di cui per diritto di natura stà il potere supremo*: Cioè *stava* il potere supremo. (i) Subito che i componenti la moltitudine si unirono in civile società, e rinunciarono al supremo potere, eleggendo uno, il quale fosse di quello rivestito, il supremo potere non è più presso della moltitudine, nè vi può tornare, se quello, presso di cui è, non lo lascia, o non lo abbandona(κ). Dunque questo supremo potere,

S 2 che

(i) Si osservi la nota pp. del n. 47., la quale è tutta a proposito per abbattere questo preteso supremo potere della moltitudine.

(k) πμωτον illud φευσος, quo in transversum acti hi vi- „ ri doctissimi (*quos refert Franc. Bud. Hist. jur. natur. & „ gent. §. 52.*) populo omnia permittunt in Reges, & „ Principes, in eo consistit, quod constituentem semper „ superiorem esse existimant constituto, quodque adeo po- „ pulus, qui sibi regem, & principem constituerit, non „ possit non rege, vel principe illo constituto a se esse su- „ perior. Sed id non minus absonum est, ac si servus, „ qui se ultro domino alicui in servitutem obnoxium addi- „ xit, se se domino superiorem dicere vellet, quia sibi „ ipse

non può ammettere ſicurezza, ordine, e tranquillità, ove tutti i componenti lo ſtato di unione, e di ſocietà hanno le medeſime facoltà, ma non hanno lo ſteſſo genio, poſſono avere i medeſimi fini privati, ricercandoli con diverſi modi, coll'eſcluderſi vicendevolmente l'un l'altro, e riſentire i medeſimi comodi, ed utili dalla coſa ſteſſa, la quale non può eſſere in poſſeſſo di tutti egualmente. La prova di queſta aſſerzione la ſomminiſtra una ſola occhiata ſuperficiale, che ſi dia sù dell'uman genere (I). La moltitudine pertanto nel forma-

(I) „ Quum plures ſocii eumdem finem, eademque „ media intelligere, & velle non aliter poſſint, quam ſi „ uni, pluribusve id negotii detur, ut de fine, mediiſque „ ad finem aſſequendum neceſſariis diſpiciant, conſequens, „ ut idem fieri oporteat in civitate.* Denique quum aliis „ negotium dare idem ſit, ac *voluntatem ſuam alterius*, „ *vel allorum voluntati ſubmittere*: per ſe patet, cives Reip. „ omnes voluntates ſuas uni, pluribuſve ſubmittere de- „ bere„ (come dunque potranno eſſere tutti i Cittadini eguali?) „ adeoque eum, eoſve imperare, cui, quibuſve cives „ voluntates ſuas ſubmiſerunt.

„ * Non aliter fieri poteſt, ut plures idem velint, quam „ per *conſpirationem*, ut omnes idem ſentiant, & velint, „ vel per *ſubmiſſionem*, ut plures voluntates ſuas unius, „ vel plurium voluntati ſubmittant. Prius nunquam ſperandum eſſe, facile ii intelligent, quibus perſpecta ſunt „ contraria hominum ſtudia, ingeniorum ſtupor, diverſæque voluntatum inclinationes. Senec. Epiſ. 102. *Putas tu*, „ *poſſe*

mare unione si è spogliata di ciò, che non poteva ritenere, volendo vivere in società civile, e che doveva necessariamente far cadere in altro soggetto, o questo sia un' solo individuo, o sia un corpo morale. I proprj utili, i proprj comodi, i proprj vantaggi (n. 33.), indussero la moltitudine a vivere in società; per l'ordine, e per la quiete doveva necessariamente *scegliere un soggetto, e determinare una forma di Governo*, presso di cui stasse quel supremo potere, che non potea più ritenersi dai singolari individui della moltitudine, come nei medesimi risiedeva, allora quando erano dispersi, e non uniti. Ed eccoci ritornati al principio, che la scelta del Sovrano, e della qualità del Governo è presso del Popolo, e della moltitudine, ma non è in arbitrio della medesima il dare, e non dare la somma del potere alla destinata Sovranità (n. 45.). Finalmente la condizione di riassumere il supremo potere, la quale si vuole, che abbia posta la moltitudine nell' eleggere la sovranità, è un' altra ridicola Ipo-

---

„ *posse sententiam unam esse omnium? Non est unius una*.
„ Itaque superest modus desterior, ut plures voluntates
„ suas alterius, vel plurium voluntati submittant„. *Heinec.*
„ *ibid. Cap. VI. §.* 115. *pag.* 196.

Ipotesi, è un' altro iniquo fantoccio (di quelli, de' quali si è detto, che non possono sussistere per la di loro contradizione, ripugnando questa riassunzione di suprema podestà nel Popolo tutto, già fatto suddito, come si è veduto alla no.(pp) della p.94. e ripugnando questo potere negl' individui tutti della società coll' unione de' medesimi in civile società (n.47.) Ciò che non ripugna è, che la destinazione della sovranità sia fatta condizionatamente, e venga consegnata al Sovrano *addita lege*, *Commissoria*, ma la sovranità per se stessa non può patire di caducità. Nelle sovranità non perfette, ed in cui il Sovrano non sia destinato ad essere assoluto Monarca, ma che per i *patti inaugurali*, per *i pacta conventa*, o simili, come nella Polonia, venga a dividere il suo potere legislativo, e la sua autorità suprema con gli ordini civili, viene la sovranità a risiedere non nella moltitudine indistinta dei Cittadini, ma in quel corpo morale di soggetti, ossia in quell' ordine di persone, ed in quella magistratura, a cui fu destinata da quelli, che *in civilem cœtum coierunt* (m). Ma in questo modo nè

(m) „ Contingere potest ut Imperium alicui tradatur „ *certis pactis adstrictum*, additaque *lege commissoria*, si pa-„ ctis

nè la moltitudine costringe il Sovrano supremo, cui fù destinata la sovranità, nè la sovranità stessa rimane perduta, ed annientata dai sudditi, che è quanto si diceva essere assurdo, nè potere mai accadere.

LXII.

Si cessi dunque di ripetere, che violandosi dal Sovrano quelle obbligazioni, che contrasse per quei patti primitivi, coi quali fu depositata nelle di lui mani la sovranità, viene ad essere annullato il contratto sociale fra il Sovrano, ed i sudditi, che questi ricuperano la loro antica libertà, che quello cessa di essere Sovrano; e finalmente, che non vi è di bisogno di formare un Tribunale, il quale giudichi, e decida sopra delle patenti ingiustizie, contro delle quali riclama il buon senso, la ragione, e la natura tutta.

Sic-

„ ctis illis non satisfiat. Tunc vero injuriam non fieri „ imperantibus, ubi, subinde moniti, civium libertatem „ opprimere non desinant, si illis abrogetur imperium, ex „ natura pactorum facile intelligitur. *Heinec. ibid.* §. 134. „ pag. 204.

„ Plane si Populus regem fecerit *non pleno jure*, „ sed *additis legibus*, poterunt per eas leges contrarii actus „ irriti fieri, aut omnino, aut ex parte, quia eatenus „ Populus jus sibi servavit „. *Grot. de Jur. B., & P. Lib. II. Cap. XIV. §. 2. T. III. p.* 59.

LXIII.

Siccome si è detto, che non si voleva, perchè non conviene, trattare la causa della sovranità in tutta quell' estensione, che si potrebbe, si tralascerà di qui riportare, e confutare tutti i sofismi di G. G. Rousseau, de' quali, chi fosse per gradirla, troverà una assai sensata, benchè ristretta confutazione presso l' Autore *De l' Autorité des Deux Puissances* (n), il quale tratta questo punto magistralmente. Qui basti d'aver veduto con il Boehmero (n. 59.), che questo contratto primitivo, in qualsivoglia modo venga supposto, non si può disciorre per qualunque ingiustizia, che sia per commettere un Principe Sovrano, non essendovi alcuna superiorità maggiore, che possa coartarlo a deporre gli acquistati diritti per il contratto, che si vuole, esservi fra il Sovrano, ed i sudditi: ed essendo nel tempo stesso del tutto falso, che la necessità del ben pubblico possa autorizzare il Popolo suddito a rivendicare i pristini diritti, de'quali si spogliò nel così detto contratto sociale. Anzichè il ben

T pub-

(n) *T. I. Part. II. Chap.* IV. §. III. *Edit. de Strasburg.* 1781.

pubblico appunto, la felicità della Repubblica è ciò, che non può permettere la rivolta dei sudditi per qualunque abuso, che possa fare il Sovrano del suo potere, e per quanto mai esso manchi alle condizioni del contratto, o vero, o supposto, o tacito, o espresso. Imperciocchè la base, ed il fondamento degli obblighi tanto del Sovrano verso i sudditi, quanto dei sudditi verso il Sovrano, è la conservazione dell' ordine naturale, il pubblico bene, la felicità della Repubblica. Ma così è, che queste tre cose non si possono mai conservare nella rivolta de' Sudditi contro il Sovrano, benchè tiranno: viceversa, benchè vengano gravemente offese dall' empietà di un Sovrano tiranno, non si perdono però mai del tutto, quando il Popolo suddito rimanga fedele, ed obbediente al suo legittimo Signore. Che la rivolta tolga del tutto l' ordine civile, e naturale, la quiete, e la felicità pubblica, è patentemente chiaro per l' Anarchia, che deve necessariamente produrre, onde invece di rimediare ai disordini, per cui si vorrebbe autorizzata la rivolta, si va con questa necessariamente incontro a dei mali maggiori. La rivolta adunque rovescia, non mantiene la base, ed il fondamento del preteso contratto sociale, non si può dunque praticare quella per mantener questo. All' op-

spo-

posto poi, per quanto iniqua possa essere la condotta di un Sovrano despota, e tiranno, potrà bene essere gravosa in alcune circostanze, ma non in tutte, come è rovinosa l'Anarchia, potrà rendere infelici alcuni individui dello Stato, e per qualche tempo, ma non tutti, e lungamente, come fa l' Anarchia, che di tutto si abusa, ed a tutti è ingiuriosa. Con una sola occhiata, che si voglia dare alla Storia de' Regni, e delle rivoluzioni, si comprenderà facilmente, quanto maggiore sia il disordine apportato alla Società dalle rivolte, e ribellioni de' Popoli, di quello che antecedentemente recassero i governi oppressivi, o perche tali, o perchè così pretesi. Per quanto dunque l'oppressione di un Sovrano tiranno possa disturbare la base del preteso contratto sociale, non l'annienta però, e non lo distrugge del tutto, come lo distrugge la ribellione dei sudditi contro del loro Sovrano. E' una verità riconosciuta da tutti, che la guerra civile (conseguenza necessaria della rivolta de' sudditi, e dell' Anarchia), è assai più dannevole di qualunque ingiusto dominio. Poichè i mali, che produce un dominio ingiusto, non sono che accidentali, derivando dalle disposizioni particolari di un Principe, che può mutarsi, e che sicuramente cesserà d'esistere dopo qualchè tempo, ma non derivano dall' esenziale costituzione

 del-

dello Stato, nè dalla intrinseca natura della cosa stessa, quali sono i mali dell' Anarchia, che sempre rimangono, non avendo, nè potendo questa avere alcuna legge stabile, e fondamentale, come hà qualunque governo per mal diretto, che sia, e per quanti abusi possano in quello introdursi. Ad onta degli introdotti abusi, rimangono intatte le leggi fondamentali nei governi, il che non può accadere nelle rivolte, e nelle Anarchie, perchè in queste, ruinata l' autorità, la quale non s'appoggia ad alcuno, produconsi dei mali permanenti su di tutti, perdendo il suo vigore ogni legge naturale, e positiva „ *Extra dubium est*, (dice Puffendorfio) (o), *sanam rationem satis dictasse, post multiplicatum genus humanum, decus, et pacem, atque incolumitatem ejusdem subsistere non potuisse, nisi constitutis civitatibus, quæ sine summo imperio intelligi nequeunt.* „ Annientata dunque la Sovranità, come l'annienta la rivolta, e l' Anarchia, *civitates intelligi nequeunt*, cioè quelle unioni, che formano la base, ed il costitutivo, e l' essere del contratto sociale. Non si avrà in questo caso nè contratto, nè società, nè un corpo morale, ma un complesso di viventi, per

(o) *De. Jur. N. & G. Lib.* VII. *Cap.* III. *n.* I.

per la viziata, e corrotta natura degli uomini, atti, e disposti a distruggersi l' un l' altro all' opportuna occasione del maggiore utile, e comodo particolare, come vedesi accadere nelle masnade dei ladri, e degli assassini.

LXIV.

Non si negherà al certo, che vi siano stati dei Principi talmente malvagj, e brutali, che ogni legge ed umana, e divina si posero sotto i piedi, e che possono ancora esservi in futuro (poichè ciò, che è stato, può tornare ad essere) di quelli, i quali con ogni sorta di violenza sian per dare dei comandi contrarj talmente alla legge naturale, ed alla ragione, alla divina legge positiva, ed alla esenziale costituzione della società, che l' ingiustizia sia evidente, ed inescusabile in modo, che *nulla tergiversatione celari possit*. Intendasi però sempre dei principj chiari di queste leggi, *dei principj di prima intuizione*, (p) non delle

(p) „ Cognitio legum harum (pubblicarum universalium) quædam omnibus hominibus inest, iisque „ quasi *connata* videntur: ast hoc de *principiis primis*, „ *&* *communibus* est intelligendum; imo hæc cognitio „ est admodum *rudis* propter naturæ depravationem „ *Boehmero J. P. Univers. Pars gen. Cap.* III. *§.* II. *n. 9. p.* 72. *Edit. Francf.* 1758.

delle induzioni, ed illazioni, che da principj chiari può ricavare l'umano raziocinio, poichè coloro, che hanno parte, ed interesse nelle cose, da principj certi ricavano conseguenze la maggior parte delle volte fallaci, e sempre pericolose (q). Nella supposizione pertanto, che le leggi siano evidentemente ingiuste, ed opposte alla legge divina, e naturale, il suddito è dispensato dall' obbedire à tali comandi sì patentemente ingiusti; perchè *obedire oportet magis Deo, quam hominibus*, ed i nostri Padri ce ne hanno dati degli illustri esempj, col soffrire dai crudeli mostri della Gentilità, che calcavano il Trono legittimamente, ogni cruciato, piuttosto che violare la Religione divina; coll'andare incontro a morte, piuttosto, che far perdita dell'

(q) „ Probe tamen observandum, a Civibus turbulentis, aut querulis multa Principum facta pro injuriis traduci, quæ tales minime sunt, scilicet quod ab ipsorum judicio discrepat, id tamquam male factum damnatur, & Jupiter neque serenus, neque pluvius omnibus placet: Atqui quemadmodum propter varietatem ingenii humani, & male copiosa multorum desideria, fieri non potest, ut Reip. administratio *singulis civibus* aeque arrideat: ita si quis pro injuria statim habere velit, quod ipsi displicet, vel civitatis dissolutionem quaerit, vel ipse imperare cupit „ *Puff. de Jur. N. & G. lib.* VII. *Cap.* VIII. §. V.

dell' onestà naturale di animo, e di corpo; conservando però sempre ne' loro cuori tutto il rispetto, e la maggiore subordinazione alla sovranità (r). Questo è quello, che Dio vuole dall'uomo in caso di un comando *evidentemente* ingiusto; e deve essere ingiusto *evidentemente*, essendo nel dubbio la presunzione sempre in favore di chi ha la suprema Podestà.

LXV.

Piuttosto che rovesciare l' ordine della natura, ed annichilare qualunque forma di governo, come accaderebbe quando il suddito volesse arrogarsi l' autorità d' esaminare le leggi, e di porre a sindicato e queste, ed il Sovrano legislatore, si fugga, se non valgono le umili, e ragionate rappresentanze al Sovrano, come avverte Heineccio (s), e si armi ogni suddito di quella rasse-

(r) *Tert. Apolog. Cap.* 17. *apud Grot. lib.* I. *Cap.* IV. *§.* 7. *pag.* 346.

(s) „ Civibus in summa calamitate constitutis liceat „ quidem omnia experiri, ut jus suum obtineant, immo, „ & imminente majore periculo, patriam, dulciaque relin- „ quere arva: non tamen arma corripere adversus prin- „ cipem, vel Remp. *Heinec. ibid.* §. 133.

ſegnazione, e sofferenza, che è opportuna nelle somme calamità, eſſendo neceſſario, al dir di Tacito (t), il ſopportare i Principi malvagj, come lo è il ſopportare l'inondazione, o la ſterilità. I vizj vi saranno, finchè vi saranno uomini; ma i Principi buoni compenſeranno i cattivi. Facciansi dunque de' voti al Cielo per ottenerne sempre de' buoni, ma ſi sopportino ancora quelli, che non ſono tali, essendo indubitato, che per volontà del ſupremo diſpoſitore Iddio regna il giuſto, e l'ingiuſto, il buono, e l'iniquo: ma il giuſto, ed il buono per un di lui dono, l'iniquo, e l'ipocrita dato dall'ira celeſte ai popoli, ed ai regni a guisa delle altre calamità tutte in punizione dei mali, e dei misfatti del popolo, o della società (v). Per quanto però empio eſſer possa il Sovrano, è certo, che qualunque azione, che fossero per fare contro la volontà ſovrana i ſud-

(t) „ Quomodo ſterilitatem, aut nimios imbres, & „ caetera naturæ mala; ita luxum, vel avaritiam domi- „ nantium tolerate. Vitia erunt donec homines, ſed ne- „ que hæc continua, & meliorum interventu penſantur „ Tacit. *Hiſt. Lib.* IV. *pag.* 372. *Edit. Amſtel. an.* 1631.

(v) „ Qui regnare facit hominem hypocritam propter „ peccata populi „ *Iob* XXXIV. *v.* 30. „ Dabo tibi Re- „ gem in furore meo „ *Osee* XIII. *v.* 11.

sudditi, o molti questi siano, o alcuni particolari, non sarà mai una pubblica azione autorizzata dalle leggi di natura, e delle genti, ma sarà un' azione privata, come avverte Puffendorfio, (x) un privato volere di alcuni pochi, il quale non serve, che ad introdurre il disordine, e la confusione, come appunto si vuole da coloro, i quali sotto il pretesto del mal governo tentano di opprimere tutti gli Ordini della Repubblica, per sodisfare l' empie di loro brame. Saggiamente a questo proposito riflette un dotto Autor Francese (y), che dalle ribellioni dei popoli, per quanto grandi siano le promesse, e lusinghevoli le speranze, non si ricava però altro, che maggiori sciagure, ed oppressioni, che più duro servaggio, e schiavitù, testificando l' esperienza, che „ la Rèvolte commence toujour „ par le cri de la *Libertè*, e finit par la „ *servitude* „ (z). La qual cosa conducen-

do,

(x) „ Quidquid vel singuli cives, vel multi, vel etiam „ *omnes*, excluso Rege, aut citra, vel contra ejus auctoritatem, & jussum voluerint, aut egerint ..... id haud „ quaquam pro voluntate, aut actione civitatis est habendum, sed pro voluntate, & actione privata. *Puff. de Jur.* „ *N.*, *& G. Lib.* VII. *Cap.* II. §. 14.

(y) De l' Autoritè des deux Puissances. II. Par. Cap. IV. §. 11. Edit. de Strasbourg. *alias* Liege 1781.

(z) La Storia di tutti i tempi ci fa conoscere la verità

do, come ognun vede alla destruzione, ed
alla massima ruina della società, viene ad
essere evidente l'impossibità di una ipote-
si tanto stravagante, e mostruosa, quale
è quella, che dà ai sudditi l'autorità del
giudizio, e la podestà di difendersi contro
un assoluto Sovrano, costringendolo a man-
tenere le condizioni, e gli obblighi di so-
cietà. Queste due facoltà, come si è fino
ad ora dimostrato, non possono mai esse-
re presso l'intera turba de' sudditi, nè pres-
so qualunque parte, e qualità de' medesimi
in un governo Monarchico, ogni qual vol-
ta

---

rità di quest' assioma politico del nostro Autore, e ce lo
fa conoscere con tanta evidenza, che sarebbe pedanteria
il volerne riferire le testimonianze, ed i fatti. Uno del seco-
lo passato serva per tutti, come quello, che più al
vivo dipinge i mali, e le calamità, che al presente va
deplorando tutta l'Europa. E tratto questo dal *Journal
du Parlement au 5. d' Aout 1648.* Sono le parole del Du-
ca d' Orleans, il quale parla ai sollevati, che lo avevano
tirato al loro partito. „ Les dèsordres (dic' egli), que vos
„ Assemblèes causent dans l'Etat sont augmentès à tels
„ points, que toutes les provinces sont dans une dispo-
„ sition prochaine à la revolte. Les peuples ne paient plus
„ un teston; les bureaux ont ètè jetès dans les rivieres;
„ faute d'argent, les alliès sont préts de rompre; les en-
„ nemis comptent pour rien toutes les grandes pertes,
„ qu' ils ont faites, par l'espérance de regagner par la
„ revolte préte à èclater, plus qu' ils n' ont perdu depuis
„ tant d' annèes „ Non vi è bisogno di commenti, nè di
riflessioni. I fatti parlano.

ta si voglia mantenere l'Ordine, la Tranquillità, ed il Ben pubblico nello Stato, il che è il fine di ogni Società (*).

V 2 Tem-

(*) Presa per iscorta la Storia dell'uomo la più sicura, si sono dimostrate, come sembra, le verità suddette colla ragione naturale, e si sono confermate col sentimento dei migliori Giuspubblicisti; non quasi che si giudicasse, essere necessario il di loro voto, e la loro sentenza, affinchè se ne debba andare persuasi, nè per riempire un piccol libro di un copioso pedantesco affastellamento di note, e di citazioni; ma perchè, come l'esperienza insegna, il più delle volte si rigettano quelle dottrine, e quei sistemi di Diritto pubblico, e di universale Politica, che non siano eziandio le dottrine, ed i sistemi di coloro, ai quali si è dato dalla maggior parte de' dotti il primato di ogni sorte di Filosofia Morale, e di Pubblica Legislazione. Quantunque, se si ha da confessare il vero, niente di nuovo, che sia giusto, e retto, hanno prodotto circa le materie, delle quali si è parlato, e circa molte altre ancora, i tanto stimati Pensatori, e Riformatori in ogni genere di scienze, e di discipline. Sono i di loro profondi sistemi, le sublimi loro teorie, e le tanto famigerate loro dottrine, sentenze, e dottrine tutte di quei polverosi, ed incolti Scolastici (assai anteriori a costoro), de' quali il solo nome reca al dì d' oggi fastidio, e noja. Il tessere solamente il catalogo de' nomi di quelli Scolastici, che saggiamente scrissero in ogni genere di Morale Filosofia, e delle leggi della Natura, e delle Genti, sarebbe un non terminarla mai. Uno valga per tutti, ed in vero è il massimo; quest' è il profondo, l'universale, il chiaro S. Tommaso d'Aquino, il quale nelle sue opere tratta maestrevolmente di quanto si è parlato nel decorso di quest' operetta. Ma perchè al giorno d'oggi si vuol faticar poco, e pretendere di saper molto, per alleggerire la fatica,

LXVI.

Tempo è di por fine, e siccome si è usato negli altri Capitoli, così anche in questo fa d'uopo di restringere in compendio quanto si è detto, riducendosi principalmente a questi capi ciò, che vi è di più rimarchevole. Ed è I. Che, dipendendo il sommo potere della Sovranità da Iddio Autore di ogni ordine tanto naturale, che civile, ed essendo un tal potere sommo essenzialmente necessario alla società, non si può nè abolire, nè diminuire nella sua sostanza; ma solamente si può modificare nelle sue quali-

tà,

---

ca, si trascelga da tutte le copiose opere del S. Dottore l'Opuscolo XX. *De Regi. Princ. ad Regem Cypri* T. XVII. *Edit. Rom.* 1752., si ritroveranno in quest' Opuscolo prevenute in ciò, che vi è di buono, le teorie, e le più acreditate sentenze intorno alla Podestà Politica, ed intorno ai diritti di società dei Grozj, dei Puffendorfi, degli Heineccj, e di quanti mai hanno saputo scrivere sù di questo genere. In vista di che niuno, che saggio sia, sdegnerà di confessare, esser la sentenza, che assicura il Trono, e che stabilisce l'ordine, e la tranquillità nella Società, la sentenza, e la massima di tutti i veri saggi di ogni età, e non un nuovo ritrovato dei non molto antichi Pensatori Filosofi del Settentrione, nè di quelli ai quali conviene il detto di Valerio Massimo Lib. II. Cap. VI. n. 11. Avara, & Fœneratoria Gallorum Philosophia.

tà, e nella destinazione del soggetto, che ne abbia l'esercizio: le quali due cose formano ciò, che si deve calcolare dalla cessione, che fanno, o si suppone, che facciano gli uomini, che si uniscono in società civile. II. Quindi è, che non dipendendo la Sovranità dai membri della società, non potrà essere da questi giudicata, nè violentata, come non lo può essere qualunque assoluto Monarca. III. Benche obbligato sia il Sovrano all'osservanza delle leggi, ed in particolare delle naturali, e divine, contuttociò non può essere sforzato dai suoi sudditi ad osservarle. IV. Come nemmeno può essere sforzato l'assoluto Monarca a mantenere qualunque contratto, e condizione, a cui in vigore di patti sia tenuto, perche tra il Sovrano, ed i sudditi non può esservi, se non che un' *obbligazione imperfetta* per la parte della Sovranità. V. Perciò qualunque attentato dei sudditi contro la Sovranità, o contro la persona del Sovrano, benche iniquo, purchè non sia stato rivestito della Sovranità *addita legge commissoria*, è una ribellione, è un sovvertimento dell' Ordine pubblico, un' attentato contro la società tutta, alla quale viene tolta la tr anquillità, e la sicurezza pubblica colla rivolta contro il Sovrano. VI. Il suddito fedele in conseguenza, ed il cittadino Cristiano, deve sempre rispettare

gli

gli ordini della Sovranità , i quali allora solo non è obbligato ad eseguire, quando sono evidentemente opposti alla legge naturale, ed ai positivi precetti di Dio.

IL FINE.

INDICE